



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

PROVINCIA DI LUCCA

PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO URBANISTICO VARIANTE

NORME DI ATTUAZIONE

MODIFICATE A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Maggio 2014

Sindaco
Assessore Urbanistica

Francesco Angelini
Luciano Angelini

Responsabile del procedimento
Istruttore tecnico

geom. Marcello Bernardini
geom. Chiara Rossi

Variante al Regolamento Urbanistico
Gruppo di lavoro

ing. Angela Piano
ing. Paolo Amadio
arch. Giuseppe Lazzari
arch. Lisa Piuppani

Indagini geologiche

geol. Roberta Giorgi

PARTE I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità e contenuto del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico (RU), quale atto di governo del territorio ai sensi dell'Articolo 10 della LRT 1/2005, insieme al Piano Strutturale (PS) costituisce il Piano Regolatore Comunale.

2. Il RU disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, regolando i processi di trasformazione, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private. A tal fine lo svolgimento di tali attività e l'utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali in conformità con gli obiettivi, indirizzi e prescrizioni del PS, deve asserire garantendo la salvaguardia ed il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento dei beni comuni, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

3. Il RU, ai sensi dell'Articolo 55 della LRT 1/2005, si compone:

- della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;
- della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

4. Il RU, secondo quanto indicato dall'Articolo 55 della LRT 1/2005, contiene in particolare:

- il Quadro Conoscitivo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
- il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
- la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;
- le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
- le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard;
- la disciplina del Territorio Rurale;
- le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;
- gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
- gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
- gli interventi che si attuano mediante i piani attuativi;
- le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune;
- le infrastrutture da realizzare e le relative aree;

- il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche;
- la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi;
- la disciplina della perequazione.

5. Il RU., ai sensi e per gli effetti dell'art.17,c.5 della L.183/1989 e dell'art.44 delle Norme di Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato con D.C.R. n.20 il 1 febbraio 2005), Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 8 marzo 2013, recepisce le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15bis, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22bis, 23, 24, 25, 25bis, 25ter, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50bis, 51, 52 delle stesse Norme di Piano con carattere immediatamente vincolante e individua, all'interno delle Norme di Attuazione del RU., il raccordo tra l'articolazione del territorio come individuata dalla L.R. ~~5/95~~ 1/2005 e succ. mod ed int. e le zone territoriali omogenee definite dal D.M. n.1444/1968.

6. Il RU., ai sensi e per gli effetti delle leggi.183/1989, n. 267/1998 e 365/2000 recepisce ed attua le disposizioni e direttive contenute nelle Norme di Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato con D.C.R. n.20 il 1 febbraio 2005), Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 8 marzo 2013 , approvato con Del.C.R. n.20/2005.

7. Le limitazioni e i condizionamenti previsti dal citato Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico - I° Aggiornamento (Variante al PAI approvato con D.C.R. n.20 il 1 febbraio 2005), si applicano alle sole pericolosità idrauliche e da frana riconosciute dal medesimo Piano di bacino”.

Articolo 2 - Elaborati costitutivi il Regolamento Urbanistico

1. Il RU è costituito dai seguenti elaborati:

QUADRO CONOSCITIVO

- Tavole 1.1. 1.2. Territorio Rurale - Uso del suolo anno 2000 - Classificazione patrimonio edilizio esistente (scala 1:5.000);
- Allegato Tavole 1.1. - 1.2.
- Tavola 2.1. Insediamento Urbano - Classificazione patrimonio edilizio esistente - Pieve Fosciana Capoluogo, Pontecosi, Pontardeto, Pantaline (scala 1:2.000);
- Tavola 2.2. Insediamento Urbano - Classificazione patrimonio edilizio esistente – Sillico, Bargecchia (scala 1:2.000);
- Allegato Tavole 2.1. – 2.2
- Allegato 1 Studio geologico ambientale dell'area di Prà di Lama
- Tavola 8 Aree di salvaguardia di Prà di Lama e suo intorno ambientale (scala 1:2000);

QUADRO PROPOSITIVO

- Tavole 1.1. 1.2 Carta del Territorio Rurale (scala 1:5.000);

- Tavola 2.1. Carta dell'Insediamento Urbano di Pieve Fosciana Capoluogo, Pontecosi, Pontardeto, Pantaline (scala 1:2.000);
- Tavola 2.2. Carta dell'Insediamento Urbano di Sillico e Bargecchia (scala 1:2.000);
- Tavola 3.1. Definizione degli spazi pubblici di Pieve Fosciana Capoluogo, Pontecosi, Pontardeto, Pantaline (scala 1:2.000);
- Tavola 3.2. Definizione degli spazi pubblici di Sillico e Bargecchia (scala 1:2.000);
- Tavola 4. Mappa di accessibilità urbana;
- Tavola 5. Individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra;
- Progetto Preliminare per la mitigazione del rischio geomorfologico nell'area ex-cartiera Lera destinata ad insediamento turistico ricettivo
- Relazione;
- Norme di Attuazione;
- Rapporto Ambientale

Articolo 3 - Efficacia del Regolamento Urbanistico

1. Il RU ha validità a tempo indeterminato.
2. Dopo cinque anni dall'approvazione del RU, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'Articolo 55 della LRT 1/2005, se non sono stati approvati i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture, decadono le previsioni di seguito elencate, relative a:
 - le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie al soddisfacimento degli standard previsti dal DM 02.04.68 n° 1444;
 - le aree urbane destinate alla residenza o produttive soggette a piani attuativi;
 - le infrastrutture da realizzare al di fuori dei centri abitati.
3. Le previsioni del RU possono essere confermate. Le previsioni e i vincoli che vengono reiterati con il presente RU saranno indennizzati secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Sono altresì ammesse varianti o integrazioni al RU nel rispetto del dimensionamento previsto dal PS.
4. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del RU, il comune redige una relazione di "Monitoraggio degli effetti" di cui all'Articolo 13 della LRT 1/2005.
5. I Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, vigenti al momento dell'entrata in vigore del RU mantengono la loro efficacia fino a naturale scadenza.
6. All'approvazione del RU restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di Piani Attuativi o di Concessioni Edilizie relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere pubbliche o altri specifici impegni a scopo pubblico assunti al momento della realizzazione delle opere. Restano salve le decadenze previste dalla normativa vigente.

7. Ai fini del corretto adeguamento alla configurazione reale dei luoghi e/o ai confini catastali di proprietà, fermo restando quanto disciplinato ai successivi articoli, la perimetrazione delle previsioni, per le aree soggette a disposizioni normative di dettaglio, potrà subire, in fase di presentazione del piano attuativo o del titolo abilitativo, una variazione in termini di superficie territoriale fino ad un massimo del 15% di quella indicata nella cartografia del Regolamento Urbanistico, tanto in più quanto in meno, senza che ciò comporti Variante al Regolamento Urbanistico.

8. La commissione edilizia integrata con il redattori degli strumenti della pianificazione territoriale comunale e degli atti di governo del territorio generali assume funzioni consuntive e di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune per la valutazione e l'espressione di pareri, interpretazioni e chiarimenti relativamente al sistema normativo del Regolamento Urbanistico.

Articolo 4 – Deroche al Regolamento Urbanistico

1. E' facoltà del comune derogare dalle indicazioni delle presenti norme ai sensi dell'Articolo 41 quater della L 1150/42 e dell'Articolo 54 bis della LRT 1/2005.

Articolo 5 – Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico

1. Il RU si attua per mezzo di:

- Interventi Diretti: Concessioni Edilizie, Concessioni Edilizie Convenzionate, Denunce d'Inizio Attività e di eventuali altri atti amministrativi;
- Piani Attuativi sia di iniziativa pubblica che privata di cui al Capo IV Sezioni I e II della LRT 1/2005; Piani Particolareggiati (PP) ai sensi della LN 1150/1942; Piani di Lottizzazione (PdL), ai sensi della LN 1150/1942; Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), ai sensi della LN 167/1962; Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), ai sensi della LN 865/1971; Piani di Recupero (PdR), ai sensi della LN 457/1978; Programmi di Recupero Urbano (PRU), ai sensi della LN 393/1993; Programma Aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA), ai sensi dell'Articolo 42 della LRT 1/2005 e successive integrazioni; tutti i piani o progetti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti che influiscono sull'uso del suolo e degli edifici;
- Progetti esecutivi di opere pubbliche ai sensi della LN 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il RU può essere attuato anche per mezzo di Piani di Settore.

Articolo 5 bis. Definizioni e parametri urbanistici ed edilizi

1. In attuazione del regolamento 64R/2013 del 11.11.2013, approvato ai sensi dell'articolo 144 della L.R. 1/2005, sono definiti i seguenti parametri

urbanistici ed edilizi, che saranno meglio definiti, specificati e dettagliati nel Regolamento edilizio (R.E.). L'articolazione di tale definizione nel R.E. non deve consentire incremento di carico urbanistico, ai sensi dell'Allegato A, parte prima, del regolamento 64R/2013 del 11.11.2013, escludendo dalla somma i locali accessori, ripostigli, cantine, anche fuori terra con altezza non superiore a 2,40 ml.

- Superficie utile lorda (Sul=mq). Si definisce "superficie utile lorda" (Sul) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, comprensive degli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 10 della D.P.G.R. richiamata e con l'esclusione degli elementi di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo 10.

PARTE II - NORME FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

Articolo 6 – Indirizzi generali per l'assetto geomorfologico ed idrogeologico

Nell'ambito del territorio comunale, come definito all'Art.8 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pliota del Fiume Serchio (PAI), valgono i seguenti indirizzi generali vincolanti.

1. Sono considerate prioritarie le opere specifiche e puntuali destinate, prima di tutto, alla rimozione o alla mitigazione del rischio di esondazione, o del rischio di frana, con riferimento alle situazioni di rischio molto elevato ed elevato.

2. Su tutto il territorio, comunque classificato in ordine al grado di pericolosità idrogeologica, è da considerare anche prioritario lo sviluppo di azioni diffuse e di comportamenti atti a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo, della copertura vegetale e quella idraulica della rete idrografica principale e minore.

3. Il RU recepisce quanto stabilito all'Art. 8, c.4 delle Norme del PAI, assumendo tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità e per favorire la realizzazione delle previsioni del PAI, da attivarsi prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili e per quelle ricadenti nelle aree a pericolosità da frana molto elevata e ad elevata probabilità di inondazione. In tal senso l'Amministrazione Comunale, per quanto di propria competenza, attraverso piani di settore e i piani attuativi, incentiva e/o promuove, anche mediante incentivi, le seguenti misure:

- a. le variazioni di destinazione d'uso al fine di rendere i manufatti edilizi esistenti il più possibile compatibili con la loro collocazione;
- b. la realizzazione di opere o misure, finalizzate a ridurre le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto franosi e di inondazione;
- c. le procedure di rilocalizzazione degli edifici.

Articolo 7 – Finalità e criteri di applicazione delle norme riguardanti la fattibilità degli interventi nella tutela dell'integrità fisica del territorio

1. Le presenti norme geologiche disciplinano, per gli aspetti pertinenti, la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni così come indicate negli elaborati del Regolamento Urbanistico, nel rispetto delle indicazioni generali contenute nel Piano Strutturale, in conformità alle direttive del regolamento di attuazione dell'art.62 della L.R. n.1/2005 – D.P.G.R. n.53/R del 25.10.2011, agli indirizzi contenuti in Appendice I del PTC per gli aspetti non definiti dal regolamento,

al PIT 2005-2010 Del C.R. n.72/2007 e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato con D.C.R. n.20 il 1 febbraio 2005), adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 8

2. Nel definire la fattibilità degli interventi, vale quanto definito al Capo I e II della Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

3. Modifiche al quadro conoscitivo e/o normativo degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati comporterà il recepimento da parte dello Strumento urbanistico generale senza costituire variante al RU.

4. La presente Parte definisce le articolazioni del territorio comunale sotto il profilo

della fattibilità geomorfologica, sismica, idraulica ed idrogeologica delle trasformazioni previste dal Regolamento, nonché detta disposizioni volte a perseguire la tutela del territorio, nella sua configurazione di origine naturale od a prevalenza di naturalità. La disciplina di cui alle precedenti Parti nonché di altri strumenti urbanistici quali i programmi integrati d'intervento, deve intendersi con le limitazioni della presente Parte II.

5. Al rispetto delle limitazioni e delle condizioni dettate dalle disposizioni di cui alla

presente Parte II sono altresì tenuti i piani ed i programmi settoriali comunali suscettibili di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni fisiche e funzionali del territorio e degli immobili che lo compongono.

Articolo 7bis – Le condizioni di fragilità del territorio

1. Le condizioni di fragilità del territorio di riferimento per la valutazione della fattibilità degli interventi sono rappresentate nelle seguenti tavole di sintesi della variante al Piano Strutturale 2013:

- Tav.11a Carta geomorfologica;
- Tav.15a Carta del reticolo idrografico e delle problematiche idrauliche;
- Tav.16a Carta della vulnerabilità dei complessi idrogeologici;
- Tav.17a Carta della pericolosità geomorfologica del territorio rurale;
- Tav.18a Carta della pericolosità idraulica del territorio rurale;
- Tav.19a Carta della pericolosità sismica locale aree esterne allo studio di micro zonazione;
- Tav.20a Carta della Franosità del bacino del fiume Serchio (PAI);
- Tav.21a Carta di riferimento delle norme di piano nel settore del rischio idraulico (PAI);
- Tav.22a Carta della pericolosità geomorfologica delle U.T.O.E. di Pieve Fosciana, Pontardeto, Pantaline, Pontecosì;
- Tav.23a Carta della pericolosità idraulica delle U.T.O.E. di Pieve Fosciana, Pontardeto, Pantaline, Pontecosì;
- Tav.24a Carta della pericolosità geomorfologica dell'insediamento urbano di sillico e Bargecchia;

- Tav.25a Carta della pericolosità idraulica dell'insediamento urbano di sillico e Bargecchia;

CAPO I – LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLE CLASSI DI PERICOLOSITA' DEL PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) PRIMO AGGIORNAMENTO (VARIANTE AL PAI APPROVATO CON D.C.R. N.20/2005, (adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 8 marzo 2013), AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

In riferimento alla specifica cartografia di Piano di Bacino, cui direttamente si rimanda, vengono fatte proprie dal presente Regolamento Urbanistico le seguenti norme (limitazioni e prescrizioni) riferite alle aree a diversa pericolosità da frana e a pericolosità idraulica, così come definite nel PAI.

Articolo 8 – Limitazioni e prescrizioni per le aree a Pericolosità da frana e salvaguardia delle aree di versante (Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio scala 1:10000, PAI)

1. Aree a pericolosità di frana molto elevata (P4) (Art.12 Norme PAI)

1. Le aree del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio" in scala 1:10.000 come:
 - A - "Frane attive";
 - C4 - "Aree soggette a franosità per erosione di sponda";
 - C5 - "Aree in rocce coerenti e semicoerenti soggette a franosità per forte acclività". In particolare : aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi;
 - C6 - "Aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere soggette a possibili collassi o frane;
 sono caratterizzate dal grado di pericolosità geomorfologica molto elevata.
2. Sono inoltre soggette alle disposizioni del presente articolo:
 - le zone adiacenti alle aree indicate come "Frane attive", per una fascia di rispetto minima pari ad un quarto della larghezza massima del singolo corpo di frana; l'ampiezza della "fascia di rispetto minima" potrà localmente essere modificata attraverso studi e verifiche di tipo geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità del versante anche in relazione ad una possibile evoluzione del dissesto, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino;
 - la zona compresa tra la nicchia di distacco ed il corpo della frana, pur se non cartografata;
 - le zone, pur se non cartografate, sottostanti alle aree "esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi" (C5), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all'altezza della scarpata, individuata a partire dal piede della scarpata stessa;
 - le zone, pur se non cartografate, soprastanti alle aree "esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi" (C5), per una fascia di

- rispetto di ampiezza pari almeno all'altezza della scarpata, individuata a partire dall'orlo della scarpata stessa;
- in adiacenza alle aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere, soggette a possibili collassi o frane, cartografate come C6, due fasce di rispetto individuate a partire dall'orlo e dal piede del terrazzo e di ampiezza pari almeno all'altezza della scarpata del terrazzo stesso;
 - l'ampiezza della scarpata e delle fasce di rispetto al bordo dei terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere, delle aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi, come sopra definite, potrà essere ridefinita e ridotta solo a seguito di rilievi, studi e verifiche puntuali di tipo geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità della scarpata stessa e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che si esprime sulla base dei suddetti studi.
3. Nelle aree P4 gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi devono essere finalizzati alla riduzione della pericolosità del versante, escludendo la previsione di nuovi carichi insediativi. Per tale motivo le nuove utilizzazioni dei suoli e la realizzazione di nuovi fabbricati in tali aree, ancorché interessate da interventi strutturali di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, non sono compatibili con la tutela del territorio dal rischio da frana. Deroghe a tale principio possono derivare, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, dalla certificazione dell'efficacia di interventi di bonifica e di stabilizzazione dei versanti, eseguiti e collaudati, nei confronti della riduzione del rischio e dopo il trascorrere di un congruo periodo di monitoraggio della stabilità del versante.
 4. Sono sempre ammessi interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, allo scopo di ridurre il rischio degli insediamenti esistenti, interventi individuati sulla base di specifici studi geologico-tecnici e previo al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
 5. Gli interventi edilizi in area a pericolosità da frana non dovranno aumentare la vulnerabilità degli edifici esistenti, indurre peggioramento del grado di stabilità del versante e non dovranno impedire o limitare la possibilità di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilità del versante.
 6. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non allo stato di rudere che non comportino aumenti di superficie coperta, né di volume, né di esposizione al rischio, nonché interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico. Sono comunque sempre esclusi gli interventi di demolizione finalizzati alla ricostruzione, in aree a pericolosità molto elevata P4. È altresì ammessa la realizzazione di tettoie aperte sui lati, di recinzioni, di volumi tecnici ed

accessori di fabbricati esistenti, con esclusione di piscine e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8.

7. Sono altresì ammessi gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità di fabbricati esistenti, nel caso in cui tali interventi non peggiorino le condizioni di stabilità del versante interessato e la pericolosità delle aree limitrofe.
8. Nelle aree P4 gli interventi che comportano modifiche significative al sistema di regimazione delle acque e/o variazioni morfologiche, anche a fini agricoli, sono subordinati alla redazione di adeguata indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, alla realizzazione di adeguate opere di mitigazione locale del rischio e all'acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
9. Sono ammessi interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, nonché nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare (compresi parcheggi a raso), non delocalizzabili e ritenuti essenziali da parte dell'amministrazione interessata, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, sulla base di adeguata indagine geologica, geotecnica e/o idraulica e previa realizzazione di interventi di mitigazione locale del rischio da frana.

Tali interventi devono essere realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità del versante, senza compromettere la possibilità di realizzare più ampie e ulteriori opere strutturali di bonifica e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

2. Aree a pericolosità di frana elevata (P3) (Art.13 Norme PAI)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio" in scala 1:10.000 come:
B – "Frane quiescenti";
C1 – "Aree soggette a franosità in terreni prevalentemente argillitici acclivi e/o con situazioni morfologiche locali che ne favoriscano l'imbibizione";
C2 – "Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi";
C3 – "Aree soggette a franosità in terreni acclivi argilloso - sabbiosi e sabbioso -conglomeratici";
Cd - "Coni di detrito pedemontano";
D1 – "Masse rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi";
D2a "Aree interessate da deformazioni gravitative profonde certe";
E1 – "Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche";
sono caratterizzate dal grado di pericolosità geomorfologica elevata.
2. Sono inoltre soggette alle disposizioni del presente articolo le zone comprese tra la nicchia di distacco e il corpo della frana, anche se non cartografate.
3. Nelle aree a pericolosità elevata P3 le nuove utilizzazioni dei suoli, le nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché i nuovi fabbricati sono condizionati alla realizzazione di opere di mitigazione locale del rischio da frana e non devono aggravare il rischio

delle aree limitrofe. A tale scopo le previsioni dei suddetti interventi, all'interno degli strumenti di governo del territorio, devono garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 delle norme P.A.I..

4. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel P.A.I., gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di mitigazione del rischio da frana, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alle condizioni di fragilità delle aree a rischio adiacenti.
5. Tutti gli interventi edilizi in aree a pericolosità da frana non dovranno aumentare la vulnerabilità degli edifici esistenti, indurre peggioramento del grado di stabilità del versante e non dovranno impedire o limitare la possibilità di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilità del versante.
6. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi 3, 4 e 5, le nuove utilizzazioni dei suoli e la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché di nuovi fabbricati, sono subordinati a:
 - a. indagine geologica, geotecnica, sismica e/o idraulica, redatta da tecnico abilitato, estesa all'intera area di trasformazione e ad un ambito territoriale geomorfologicamente significativo, atta a:
 - accertare la sussistenza di caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche dell'area tali da consentire l'attuazione degli interventi senza recare pregiudizio alla stabilità del versante e senza aggravare la vulnerabilità del limitrofo patrimonio edilizio esistente;
 - valutare la stabilità complessiva del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso;
 - b. individuazione e contestuale realizzazione di adeguate opere di mitigazione locale del rischio in relazione alla stabilità del versante;
 - c. parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
7. Sono ammissibili interventi sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente che non comportino aumenti di superficie coperta, né di volume, né di esposizione al rischio, nonché interventi di adeguamento di fabbricati esistenti necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico. È altresì ammissibile la realizzazione di tettoie aperte sui lati, di volumi tecnici e accessori di fabbricati esistenti e di recinzioni.
8. Sono altresì ammissibili gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità di fabbricati esistenti nel caso in cui tali interventi non peggiorino le condizioni di stabilità del versante interessato e la pericolosità delle aree limitrofe.

9. Previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica, e contestualmente alla realizzazione degli interventi di mitigazione locale del rischio, sono altresì consentiti:
- a. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume sino ad un massimo una tantum del 30% dell'esistente, con il limite di 300 mc;
 - b. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume eccedente il limite di cui alla lettera precedente, previo parere dell'Autorità di Bacino e realizzazione di adeguate opere di mitigazione del rischio in relazione alla stabilità del versante;
 - c. interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, previo parere dell'Autorità di bacino;
 - d. interventi di cambio d'uso dei fabbricati esistenti comportanti aumento di esposizione al rischio, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino;
 - d.bis interventi di frazionamento dei fabbricati esistenti comportanti aumento di esposizione al rischio, previo parere dell'Autorità di bacino;
 - e. la realizzazione di pertinenze nonché di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata e, se di volumetria superiore a 300 mc, previo parere dell'Autorità di bacino;
 - f. impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energie rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni. Tali impianti sono subordinati al parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino.
10. Sono sempre ammessi interventi strutturali di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, interventi individuati sulla base di specifici studi geologico-tecnici e da sottoporre al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
11. Nelle aree P3 tutti gli interventi che comportano modifiche significative al sistema di regimazione delle acque e/o variazioni morfologiche significative, anche a fini agricoli, e/o scavi di volumi e spazi interrati (es: cantine, piscine), ancorché ammessi dal presente articolo, sono subordinati alla redazione di adeguata indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, alla realizzazione di adeguati interventi di mitigazione locale del rischio e all'acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
12. Sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali e ricreative, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità.

13. E' altresì consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica.
14. Sono ammessi interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, previa realizzazione di opere di mitigazione locale del rischio e parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino; tali interventi devono essere realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità del versante, senza compromettere la possibilità di realizzare più ampie e ulteriori opere strutturali di bonifica e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

3. Aree a pericolosità di frana media (P2) (Art.14 Norme PAI)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio" come:
D2b - "Aree interessate da deformazioni gravitative profonde presunte";
E2 - "Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche";
sono soggette a vincolo di edificabilità condizionata alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche atte ad escludere situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità.
2. Sono consentiti gli interventi ammessi dagli articoli 12 e 13 delle Norme del P.A.I., per l'attuazione dei quali è da ritenersi non necessaria l'acquisizione, ove richiesto, del parere dell'Autorità di Bacino.

4. Aree a pericolosità di frana bassa e aree di media stabilità e stabili (P1) (Art.15 Norme PAI)

1. Nelle aree individuate come a pericolosità di frana bassa, di media stabilità e stabili (P1) sulla cartografia di PAI, così come descritte e definite al comma 1 dell'art. 15 delle norme di PAI, l'edificabilità è condizionata al rispetto dei vincoli esistenti sul territorio ed alla esecuzione di indagine geologica e geotecnica nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dallo Strumento Urbanistico.

Articolo 9 – Limitazioni e prescrizioni per le aree a Pericolosità idraulica e salvaguardia del reticolo idrografico ("Carta di riferimento delle Norme di Piano nel settore del rischio idraulico" scala 1:1000 del PAI)

1 - Alveo fluviale in modellamento attivo, "alveo relitto", "alveo relitto antropizzato" ed aree golenali (Art. 21 Norme di Piano di Bacino, PAI)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico", come "Alveo fluviale in modellamento attivo" (a1), "Alveo relitto" (a2) e "Aree golenali" (P1) sono inibite a nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo e sono soggette a edificabilità condizionata. In tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai commi che seguono, fatte salve le disposizioni regionali in materia di tutela dei corsi d'acqua e il testo unico sulle opere idrauliche, R.D. 25/7/1904 n. 523.

2. Nelle aree di cui al comma 1, sono consentiti:
 - a. previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino, gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico e quelli destinati a perseguire miglioramento ambientale approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva;
 - b. previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino, gli interventi di adeguamento delle opere e infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, purché realizzati in condizioni di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell'art. 50 delle norme P.A.I., nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché siano realizzati in condizioni di auto sicurezza idraulica con riferimento a eventi con tempo di ritorno di 200 anni, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. Il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto per gli interventi di adeguamento di fabbricati, che non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.
3. Nelle aree a1 (alveo fluviale in modellamento attivo) per edifici esistenti non allo stato di rudere, legati all'uso dell'acqua, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambi d'uso comportanti aumenti di esposizione al rischio, rimanendo sempre escluso il cambio d'uso che comporti pernottamento.
4. Nelle aree a2 (alveo relitto) e P1 (aree golenali), ivi comprese quelle di cui al comma 6, oltre agli interventi previsti dai precedenti commi 2 e 3, e sempre che non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono ammessi i seguenti interventi:
 - a. interventi sul patrimonio edilizio esistente non allo stato di rudere, che non comportino aumenti di superficie coperta, volume e esposizione al rischio, né cambi d'uso. Sono comunque sempre esclusi gli interventi di demolizione finalizzati alla ricostruzione, qualora la ricostruzione non sia prevista in area esterna alle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata e alle aree di laminazione delle piene (I); in tal caso il manufatto ricostruito deve garantire le condizioni di auto sicurezza, ai sensi dell'art. 50 delle norme P.A.I. Qualora la delocalizzazione del fabbricato ricostruito non sia possibile, tale categoria di intervento è ammessa in situ alle stesse condizioni dettate dalla presente lettera per interventi sul patrimonio edilizio esistente e alla condizione che il fabbricato ricostruito abbia caratteristiche di autosicurezza ai sensi dell'articolo 50 delle norme P.A.I. e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
 - b. installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica,

- fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente;
- c. interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità degli immobili esistenti, a condizione che tali interventi non determinino aggravio delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe;
 - d. interventi di adeguamento di fabbricati esistenti necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico.
 - e. utilizzazioni delle aree per finalità ambientali e ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi e opere o manufatti che determinano ostacolo al deflusso delle acque, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità, previa acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino in merito alla compatibilità col regime idraulico e al non aggravio del rischio;
 - f. a corredo del patrimonio edilizio esistente, sono consentite tettoie senza tamponature laterali e volumi tecnici, questi ultimi con provvedimenti di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell'art. 50 delle norme P.A.I.;
 - g. interventi che comportino frazionamenti di unità immobiliari senza aumento di esposizione al rischio, previa realizzazione di opere di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell'art. 50 delle norme P.A.I. delle presenti norme, subordinate al preventivo parere non vincolante dell'Autorità di bacino.
5. Nelle aree di cui al comma 1, fatto salvo quanto descritto ai commi precedenti, sono inibite anche le variazioni del reticolo idraulico esistente e le alterazioni delle opere idrauliche esistenti nonché le trasformazioni morfologiche del terreno ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo diverso parere espresso dall'Autorità di bacino per le sole aree P1.
6. Nel territorio del bacino del fiume Serchio, per le aste prive di argini, ancorché tombate, del reticolo rappresentato nella Tav. 9 delle norme P.A.I., "Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico" è individuata una fascia di rispetto minima per parte, misurata a partire dal ciglio di sponda, pari a ml. 10. L'ampiezza di tale fascia di rispetto potrà essere modificata previo parere vincolante dell'Autorità di bacino che verifica, sulla base del quadro conoscitivo disponibile ovvero sulla base di indagini di approfondimento, le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua interessato. All'interno di tale fascia di rispetto, qualora questa ricada in aree di tessuto edificato, sono inibiti interventi di nuova

costruzione. All'interno della sopraindicata fascia di rispetto, qualora invece questa non ricada in aree di tessuto edificato, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, relative alle aree P1. Tali disposizioni si sovrappongono agli eventuali altri vincoli previsti dal PAI.

7. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non riducono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.
8. Nelle aree rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Alveo relitto antropizzato" (a2a), sono consentite opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche, previste dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che non siano aggravate le condizioni al contorno e che venga documentato dal proponente, ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.

2. Aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione (Art. 22BIS Norme di Piano di Bacino, PAI)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione" (APg), corrispondenti all'ambito di pericolosità molto elevata (P4), sono le aree interessate da una o più delle seguenti fragilità:
 - presenza di fragilità geomorfologiche connesse alla dinamica fluviale (erosione di sponda, instabilità dei versanti, instabilità dei terrazzi fluviali, trasporto solido, ecc);
 - contesti territoriali prevalentemente acclivi, con ridotti spazi di pertinenza fluviale disponibili alla naturale espansione delle acque;
 - presenza di corsi d'acqua sprovvisti di arginature ovvero presenza di alvei canalizzati-artificializzati;
 - allagamenti per sormonto arginale o di sponda determinati da modellazione idrologico-idraulica aventi a riferimento eventi alluvionali con tempo di ritorno trentennale.
2. In tali aree le nuove utilizzazioni dei suoli, le nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché i nuovi fabbricati sono condizionati al rispetto della messa in sicurezza e non devono aggravare le condizioni di rischio delle aree limitrofe. In tali aree la sola modellazione

idrologico - idraulica può risultare insufficiente o inadeguata a rappresentare e prevedere compiutamente le fragilità del territorio; pertanto ai fini della realizzazione di interventi strutturali per eventi con tempo di ritorno di 200 anni è necessario integrare i risultati della modellazione idraulica con considerazioni di carattere geomorfologico. In tali aree le previsioni degli strumenti di governo del territorio sono introdotte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 19 delle norme P.A.I.

3. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel P.A.I., gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di messa in sicurezza, individuati sulla base di apposite indagini di natura idraulica, integrate con eventuali considerazioni di carattere geomorfologico, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alla più complessa organizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.
4. In deroga al principio di cui al comma 2, a condizione che l'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati e nuovi volumi in singoli lotti del tessuto edificato delimitati dall'edificazione preesistente, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 50bis, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, fino all'adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell'esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere.
- 4bis. In deroga al principio della messa in sicurezza di cui al comma 2, per aree industriali esistenti, caratterizzate dalla presenza di molteplici edifici funzionanti e dalle connesse opere di urbanizzazione, il cui completamento sia previsto all'interno di strumenti di governo del territorio approvati prima del 9/2/2011, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati industriali-artigianali-commerciali all'interno di comparti residui rimasti ineditati e delimitati dall'edificazione preesistente, alle seguenti condizioni:
 - siano redatti dai proponenti idonei studi, estesi all'intera area industriale interessata, contenenti modellazione idraulica e considerazioni di carattere geomorfologico finalizzati anche all'individuazione dell'eventuale tirante idrico atteso duecentennale e di un congruo franco di sicurezza, e di adeguate opere di mitigazione locale ai sensi dell'art. 50 bis delle norme P.A.I., studi da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico;
 - siano approvati dal comune specifici interventi di protezione civile per fronteggiare eventi alluvionali;
 - gli interventi edilizi, da sottoporre al parere favorevole dell'Autorità di bacino, siano realizzati nel rispetto delle risultanze dei suddetti studi approvati dal Comitato Tecnico e non determinino aggravio delle condizioni al contorno.

5. In deroga al principio di cui al comma 2, è altresì ammissibile la realizzazione di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 50bis delle norme P.A.I., a condizione che la destinazione d'uso agricola risulti vincolata con apposito atto registrato e trascritto; per annessi con volume maggiore di 300 mc è richiesto il parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
6. Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo, a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50bis delle norme P.A.I., previo parere favorevole dell'Autorità di bacino.
7. Nelle aree APg sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione dell'attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.
- 7 bis. Nelle aree APg sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e geomorfologico, approvati dall'Autorità idraulica competente e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni idrauliche e geomorfologiche, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione definitiva.
8. Nelle aree APg, sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità. Tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, con apposito atto, rinunci alla richiesta di danni in caso di eventi legati alla dinamica idraulica ed idrogeologica, e si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa. Tali utilizzazioni sono subordinate all'acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio.
- 8 bis. Nelle aree APg è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.

9. Nelle aree APg, sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio geomorfologico e idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. La fattibilità e le modalità realizzative di tali impianti tecnologici e dei relativi volumi tecnici di servizio devono essere verificati in relazione alle condizioni geomorfologiche e idrauliche presenti, ai sensi dell'art. 50bis delle norme P.A.I. Tali utilizzazioni sono subordinate al parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino.
10. Le trasformazioni del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolate dalla Matrice III e devono essere attuate con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 bis delle norme P.A.I. ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo all' Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi, scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinate al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.
11. Gli interventi relativi a nuove opere pubbliche o di pubblico interesse devono garantire il rispetto delle condizioni idrauliche e dei principi di difesa del suolo dettagliati dal comma 2 del presente articolo.
Nuove infrastrutture a rete o nuove opere a sviluppo lineare, compresi i parcheggi, nonché le opere necessarie alla dotazione di standards urbanistici così come previsti dal DM 1444/1968, ritenuti essenziali da parte dell'amministrazione interessata, possono essere attuati in parziale deroga al principio di cui al comma 2, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis.
- 11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis delle norme P.A.I. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.
12. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque

ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui

l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.

13. Per gli interventi in contrasto con le condizioni dettate dal presente articolo, in applicazione della L.R. 21/5/2012 n. 21, così come pubblicata sul BURT n. 24 del 23/5/2012, gli enti competenti al rilascio/controllo dei titoli abilitativi possono autorizzare le categorie di intervento individuate dall'art. 2 della medesima L.R. 21/5/2012 n. 21, alle condizioni specificate dalla stessa legge regionale; in tali casi rimane sempre escluso il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

3. Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale (Art.23BIS Norme di Piano di Bacino, PAI)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Aree di pertinenza fluviale e/o a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica" (P2g), corrispondenti all'ambito di pericolosità elevata (P3), sono caratterizzate da una o più delle seguenti fragilità:
 - presenza di fragilità geomorfologiche connesse alla dinamica fluviale (erosione di sponda, instabilità dei versanti, instabilità dei terrazzi fluviali, trasporto solido, ecc);
 - contesti territoriali prevalentemente acclivi, con ridotti spazi di pertinenza fluviale disponibili alla naturale espansione delle acque;
 - presenza di corsi d'acqua sprovvisti di arginature ovvero presenza di alvei canalizzati-artificializzati;
 - aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda, determinati da modellazione idrologico-idraulica aventi a riferimento eventi con tempo di ritorno duecentennale.
2. In tali aree le nuove utilizzazioni dei suoli nonché i nuovi fabbricati sono condizionati al rispetto della messa in sicurezza e non devono aggravare le condizioni di rischio delle aree limitrofe. In tali aree la sola modellazione idrologico - idraulica può risultare insufficiente o inadeguata a rappresentare e prevedere compiutamente le fragilità del territorio; pertanto ai fini della realizzazione di interventi strutturali per eventi con tempo di ritorno di 200 anni è necessario integrare i risultati della modellazione idraulica con considerazioni di carattere geomorfologico. In tali aree le previsioni degli strumenti di governo del territorio sono introdotte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 19.
3. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli e di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di messa in sicurezza, individuate sulla base di apposite indagini di

natura idraulica, integrate con eventuali considerazioni di carattere geomorfologico, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alla più complessa organizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.

4. In deroga al principio di cui al comma 2, a condizione che l'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, è ammissibile la realizzazione di nuovi fabbricati nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 50 bis delle norme P.A.I., all'interno del tessuto edificato, riconosciuto come tale negli strumenti di governo del territorio. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, fino all'adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell'esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere.
5. In deroga al principio di cui al comma 2, è altresì ammissibile la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo agricolo e di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 50bis, a condizione che la destinazione agricola risulti vincolata da apposito atto registrato e trascritto.
6. Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo e a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50bis delle norme P.A.I., previo parere favorevole dell'Autorità di bacino.
7. Nelle aree P2g sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.
- 7 bis. Nelle aree P2g sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale, atti a ridurre il rischio geomorfologico e idraulico, approvati dall'Autorità idraulica competente e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni geomorfologiche e idrauliche, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione definitiva.
8. Nelle aree P2g, sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità; tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle

suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa. Tali utilizzazioni sono subordinati alla acquisizione del parere non vincolante dell' Autorità di Bacino, per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio idraulico.

- 8 bis. Nelle aree P2g è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
9. Nelle aree P2g e sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio geomorfologico e idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. La fattibilità e le modalità realizzative di tali impianti tecnologici e dei relativi volumi tecnici di servizio devono essere verificati in relazione alle condizioni geomorfologiche e idrauliche presenti.
10. Le trasformazioni del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolate dalla Matrice III e devono essere attuati con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 bis delle norme P.A.I. ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo alla Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi, scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinate al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.
11. Interventi edilizi relativi a nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico possono essere attuati in parziale deroga al principio di cui al comma 2, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis delle norme P.A.I.
- 11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis delle norme P.A.I. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.

12. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.
13. Per gli interventi in contrasto con le condizioni dettate dal presente articolo, in applicazione della L.R. 21/5/2012 n. 21, così come pubblicata sul BURT n. 24 del 23/5/2012, gli enti competenti al rilascio/controllo dei titoli abilitativi possono autorizzare le categorie di intervento individuate dall'art. 2 della medesima L.R. 21/5/2012 n. 21, alle condizioni specificate dalla stessa legge regionale; in tali casi rimane sempre escluso il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

8. Riporti (rp) in aree a pericolosità idraulica (art. 25 bis delle norme di P.A.I.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Riporti presenti in aree di fondovalle" (rp), ad esclusione dei riporti costituenti opere idrauliche e infrastrutture stradali e ferroviarie, sono soggette a edificabilità condizionata in quanto sono caratterizzate da incerta coerenza e resistenza geomeccanica dei terreni, anche con riferimento a fenomeni di dinamica d'alveo.
2. Le condizioni di trasformazione di tali aree sono dettate dalla corrispondente classe di pericolosità idraulica, ove presente, identificata mediante apposita campitura grafica nella suddetta carta di "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico", oltre che dall'accertamento delle reali caratteristiche fisiche e geomeccaniche dei terreni mediante indagini di dettaglio da condurre da parte dei richiedenti (da valutarsi anche con riferimento a fenomeni di dinamica d'alveo), e sono subordinate al parere dell'Autorità di bacino sulle opere di mitigazione del rischio eventualmente necessarie.
3. Nelle aree di cui al comma 1 ove, nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico", non sia presente la campitura grafica contrassegnante la classe di pericolosità idraulica, sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, previa valutazione idraulica e geotecnica dell'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione; i nuovi fabbricati edilizi e le nuove infrastrutture sono subordinati all'approfondimento degli aspetti legati alla resistenza geomeccanica dei terreni, anche con riferimento a fenomeni di dinamica d'alveo e al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino sulle opere di mitigazione del rischio eventualmente necessarie.

4. Nel caso di riporti realizzati senza i dovuti titoli abilitativi, anche se non individuati dalla cartografia di piano, il Comune competente avvierà le procedure per la rimozione degli stessi, qualora risultino peggiorativi delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe, ovvero procederà alla loro regolarizzazione, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino

4. Accorgimenti tecnico-costruttivi in aree inondabili (Art.50 Norme di Piano di Bacino, PAI)

1. Ai fini dell'ammissibilità dell'introduzione di un nuovo elemento in un'area interessata da possibili inondazioni, occorre verificare, caso per caso l'efficacia degli accorgimenti tecnico-costruttivi nella protezione del nuovo elemento dagli allagamenti, in considerazione in particolare sia delle caratteristiche dell'evento atteso (quali altezze idriche e velocità di scorrimento previste in caso di piena duecentennale) sia della alta vulnerabilità intrinseca di alcuni elementi (per esempio locali interrati o campeggi); tale verifica deve essere effettuata mediante un'analisi tecnico-idraulica basata sulle determinazioni del PAI relativamente alla portata duecentennale. Qualora tali determinazioni non risultino sufficientemente approfondite per i casi in questione deve essere prodotto uno studio idraulico di dettaglio finalizzato a valutare l'entità e le caratteristiche del fenomeno nell'area interessata dall'edificazione.

2. Le finalità sopra indicate possono essere perseguite attraverso l'adozione, sia singolarmente sia congiuntamente, delle misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'articolo 50 delle Norme del Piano di Bacino – PAI Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005), Autorità di bacino Pilota del Fiume Serchio.

CAPO II - LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE CLASSI DI PERICOLOSITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ART.62 L.R. 1/2005 D.P.G.R. N.53/R/2011

Articolo 10 –Le classi di fattibilità' geomorfologica, sismica ed idraulica e relativi criteri generali

1. La fattibilità delle trasformazioni ammesse dal R.U. sono discriminate nelle seguenti categorie di fattibilità, definite dal regolamento 53/R/2011:

- **Fattibilità senza particolari limitazioni (F1):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
- **Fattibilità con normali vincoli (F2):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
- **Fattibilità condizionata (F3):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
- **Fattibilità limitata (F4):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

2. Le condizioni di non fattibilità (N.F.) si riferiscono a tutte quelle potenziali trasformazioni del territorio, la cui attuazione è da considerarsi non attuabile in quanto ricadenti in aree a pericolosità elevata o molto elevata e prive della individuazione e definizione dei necessari interventi di messa in sicurezza, oppure non attuabili ai sensi della L.R. n.21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua” relativamente alle aree a pericolosità idraulica molto elevata.

Riguardo agli interventi dichiarati “N.F. – non fattibili” nelle tabelle di fattibilità geologica, idraulica e sismica contenute nelle Norme di Attuazione e nella Relazione di Fattibilità, si precisa che gli stessi sono stati inseriti, in quanto le tabelle di correlazione si applicano sia al territorio urbano relativamente al patrimonio edilizio esistente che alle nuove previsioni, sia al territorio rurale

dove non si conosce a priori la localizzazione e la tipologia dell'intervento, pertanto non localizzabile rispetto alle perimetrazioni di pericolosità. In questo caso, per i possibili interventi sul patrimonio edilizio esistente, che comportino incrementi di superficie coperta, volume e/o carico urbanistico, sia nel territorio urbano che nel territorio rurale, si dovrà necessariamente di volta in volta verificare la fattibilità dell'intervento, escludendo naturalmente quelli non ammissibili dalla normativa di settore, ricadenti in pericolosità geologica (G.4), idraulica (I.4) e sismica (S.4) molto elevata., attribuendo la limitazione "Non Fattibile-N.F" .

3. La presente variante al RU non attua contiene nuove previsioni, all'interno delle UTOE, in aree in aree a pericolosità elevata che determinino un grado di fattibilità F4

Articolo 10bis – Classificazione degli interventi ed attribuzione delle classi di Fattibilità

1. Le condizioni di fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica per l'attuazione delle previsioni edificatorie ed infrastrutturali di RU vengono definite in via matriciale attraverso gli abachi di correlazione (ABACO 1, ABACO 2 e ABACO 3) in cui il tipo di intervento previsto, incrociato con il grado di pericolosità geomorfologica (G), sismica (S) ed idraulica (I) del territorio identificato nelle rispettive cartografie di P.S., determinano la classe di fattibilità dell'intervento cui corrispondono le prescrizioni e gli approfondimenti di indagine definite nelle corrispondenti tabelle, fatti salvi gli accertamenti comunque previsti dal D.P.G.R. n.36/R ed in particolare dall'art.7- *Classi di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche*.

2. L'individuazione della fattibilità di eventuali interventi non elencati negli abachi dovrà avvenire per analogia tipologica con quelli elencati, tenuto conto che sono in ogni caso consentiti, nel rispetto delle prescrizioni e procedure in materia dettate dal Comune, dal PAI, dalla Provincia ed altri Enti sovraordinati al Comune:

- a. gli interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
- b. gli interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- c. gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti o migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumento di volume, superficie e carico urbanistico;
- d. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- e. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
- f. gli interventi di restauro e risanamento conservativo, limitatamente ai casi in cui non si ha aumento di superficie, di volume e di carico urbanistico;
- g. gli attraversamenti dei corsi d'acqua;
- h. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.

ABACO 1 - DETERMINAZIONE DELLA FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

TIPO DI INTERVENTO		PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA			
		G1	G2	G3	G4
1	Interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico	1	1	1	1
2	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che non inducono significativi incrementi di carichi e/o significative variazioni della distribuzione dei carichi sulle fondazioni esistenti	1	1	1	1
3	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che inducono significativi incrementi di carichi e/o significative variazioni della distribuzione dei carichi sulle fondazioni esistenti	2	2	3	3
4	Interventi di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che non comportino aumenti di superficie coperta o di volume o esposizione al rischio	2	2	3	3
5	Interventi di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che comportino aumenti di superficie coperta o di volume o esposizione al rischio	2	2	3	N.F.
6	Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di tipo non lineare	2	2	3	N.F.
7	Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare (compresi parcheggi a raso)	2	2	3	4 ¹⁾ <u>N.F.</u>
8	Adeguamento di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare (compresi parcheggi a raso)	2	2	3	3 ⁽¹⁾
9	Parcheggi privati, non di interesse pubblico:	1	1	2	N.F.

	a) a raso b) con sbancamenti e/o riporti o in sotterraneo	2	3	3	
10	Impianti sportivi pubblici e/o di uso pubblico a) senza coperture e manufatti accessori b) coperti e/o con manufatti accessori o all'aperto con scavi e riporti	1 2	1 2	3 3	N.F.
11	Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti plano-volumetrici e/o aumento del carico urbanistico: - demolizione senza ricostruzione; - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione (adeguamenti igienico-sanitari, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche) che non comportino significativi incrementi di carico sulle fondazioni	1	1	1	1
12	- demolizione e fedele ricostruzione; - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione (adeguamenti igienico-sanitari, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche) che comportino significativi incrementi di carico sulle fondazioni	1	2	2 3	3
13	Interventi sul patrimonio edilizio esistente con ampliamenti plano-volumetrici e/o aumento del carico urbanistico: - ristrutturazione - ampliamento, addizioni funzionali - ristrutturazione urbanistica	2	2	3	N.F.

	- sostituzione edilizia				
14	Interventi di nuova costruzione; volumi interrati	2	2	3	N.F.
15	Opere accessorie, pertinenziali a servizio di fabbricati (box metallici, tettoie, pergolati, gazebo, recinzioni) Annessi agricoli, manufatti in materiale leggero senza fondazioni	1	1	3	3
16	Piscine all'aperto ad uso privato e relativi locali di servizio	2	2	3	N.F.
17	Viabilità privata a raso	1	2	3	N.F.
18	Serre fisse o stagionali	1	2	3	N.F.
19	Annessi agricoli in muratura e/o con fondazioni	1	2	3	N.F.
20	Invasi o laghetti collinari				N.F.
21	Verde attrezzato senza opere murarie, parchi in genere, coltivazioni specializzate, giardini.	1	1	2	3
22	Emungimenti di acque sotterranee ad uso domestico	1	1	2	2
23	Emungimenti di acque sotterranee ad uso industriale, irriguo o connessi alla realizzazione di scavi sotto falda	1	1	2	3
24	Piccoli edifici e impianti di servizio di strutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia fissa e mobile); torri antincendio.	1	1	3	4 ⁺ <u>3</u> ₍₁₎ ^(*)
25	Depositi all'aperto di materiale	1	1	1	2
26	Sistemazioni morfologiche	2	2	3	4 <u>3</u> ₍₁₎ ^(*)
27	Scavi e rinterri per la messa in opera delle reti di distribuzione	2	2	3	3
28	Bonifica e sistemazione movimenti franosi, regimazione acque superficiali	2	2	3	4 ⁺ <u>3</u> ₍₁₎ ^(*)

e sotterranee					
---------------	--	--	--	--	--

4) ~~Nuove (*) infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare e a rete non diversamente localizzabili e ritenute essenziali dall'amministrazione.~~

Altre tipologie di intervento dovranno essere ricondotte attraverso opportune correlazioni a quelle descritte.

In caso di interventi che ricadano su aree caratterizzate da due o più classi di pericolosità dovrà essere fatto riferimento alla classe di pericolosità più elevata.

4. Le limitazioni e prescrizioni associate a ciascuna classe di fattibilità geomorfologica geotecnica, così come individuata attraverso l'Abaco 1 ed il grado di approfondimento delle indagini, sono riportate nella Tabella 1 che segue.

TABELLA 1 - FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA	LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI
1	Nessuna prescrizione specifica ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia, fatto salvo il regime autorizzativo previsto per legge.
2	<p>Le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.</p> <p>In particolare dovrà essere garantita la individuazione dell'assetto stratigrafico di versante, la parametrizzazione geotecnica dei materiali di substrato, la individuazione ed il posizionamento di eventuali livelli di falda (e delle relative escursioni stagionali accertate o prevedibili), la definizione delle locali categoria di sottosuolo e categoria topografica; dovrà essere verificata la possibilità di innesco di locali processi di liquefazione nei terreni di substrato .</p> <p>Dovranno essere verificate la capacità portante del terreno di fondazione e l'entità dei cedimenti assoluti e/o differenziali in relazione agli interventi da realizzare.</p> <p>Dovrà' essere verificata, quando previsto, la stabilità dei fronti di scavo/riporto e/o del complesso terreno – opera di sostegno, nelle fasi pre e post intervento, nonché in fase intermedia di cantiere.</p> <p>Per interventi su pendio dovrà essere verificata la stabilità locale e globale della pendice, nelle fasi pre e post intervento, nonché in fase intermedia di cantiere.</p> <p>In esecuzione di scavi e/o realizzazione di opere sotto falda dovranno essere valutate e compensate le eventuali interferenze con l'assetto idrogeologico locale e di versante (analisi dei rapporti fra l'intervento e le circolazioni idriche sotterranee), nonché definite, in tale senso, le corrette modalità di scavo.</p> <p>Tutti le previsioni di emungimento e/o di regimazione delle acque sotterranee, fatto salvo il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti in merito alla tutela della risorsa idrica, dovranno essere precedute da valutazioni relative al possibile eventuale innesco di cedimenti nei terreni delle aree circostanti il punto di prelievo, conseguenti all'emungimento stesso.</p> <p>Tutte le previsioni di regimazione delle acque superficiali dovranno essere precedute da valutazioni relative al conferimento ultimo delle acque interessate, al fine di garantire</p>

	<p>l'assenza di aggravii al reticolo idrografico esistente ed il non innesco di processi di instabilità gravitativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni del <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i> - Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto indicato in <i>D.P.G.R. 09 luglio 2009 n. 36/R</i> (con particolare riferimento a quanto riportato, per le diverse classi di indagine, in articolo 7 della citata normativa). - Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme Tecniche per la costruzione e correlata Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.</i> - Le indagini geofisiche dovranno essere preferibilmente condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del <i>Progetto V.E.L. – Regione Toscana</i>; - Nel caso di interventi nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico dovranno in particolare essere svolti gli accertamenti geologici nel rispetto del <i>D.P.G.R.T. 8 agosto 2003 n. 48/R.</i>
3	<ul style="list-style-type: none"> - L'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici da condursi sia nel caso di intervento diretto, sia nel caso di Piano Complesso di intervento e di Piano Attuativo, estesi all'intorno geologico significativo per il contesto evidenziato, finalizzati all'analisi della forma o del processo geomorfologico legata alla dinamica del versante e, nel caso di frane quiescenti, alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. - In particolare le indagini per il fenomeno potenzialmente franoso riconosciuto, dovranno descriverne i caratteri geometrici e cinematici, sulla base dell'assetto stratigrafico, tettonico-strutturale e della circolazione idrica sotterranea, consentirne la parametrizzazione geotecnica e l'eventuale evoluzione nel tempo. Il modello stratigrafico-geotecnico di rottura del terreno così definito costituisce la base per la progettazione di adeguati interventi di consolidamento sia strutturali che non strutturali. - Nel caso di scavi e/o opere interrato è prescritto che vengano valutate le eventuali interferenze con la circolazione idrica sotterranea, le modalità di scavo sotto falda e gli accorgimenti da adottare per non modificare negativamente l'assetto idrogeologico locale. - Gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base degli studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. - In presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere

	<p>predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati. - Possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia. - Nuove richieste di emungimenti di acque sotterranee ad uso industriale, irriguo o connessi alla realizzazione di scavi sotto falda, fatte salve le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti devono essere corredate da specifiche indagini ed approfondimenti sulla compatibilità del prelievo, basati sulla verifica degli effetti, tenuto conto delle locali condizioni stratigrafiche e di soggiacenza piezometrica, di interferenza tra gli acquiferi. <p><u>(1) La realizzazione di tali opere, non diversamente delocalizzabili, deve essere subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di mitigazione locale del rischio frana, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino F. Serchio ove richiesto dalle norme PAI. (art.12 Norme di Piano)</u></p> <p><u>e a condizione che sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia e' dato atto della sussistenza di eventuali interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni del <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i> - Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto indicato in <i>D.P.G.R. 09 luglio 2009 n. 36/R</i> (con particolare riferimento a quanto riportato, per le diverse classi di indagine, in articolo 7 della citata normativa). - Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme Tecniche per le costruzioni</i> e correlata <i>Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.</i> - Le indagini geofisiche dovranno essere preferibilmente condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del <i>Progetto V.E.L. – Regione Toscana</i> - Nel caso di interventi nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico dovranno in particolare essere svolti gli accertamenti geologici nel rispetto del <i>D.P.G.R.T. 8 agosto 2003 n. 48/R.</i>
	<p>La realizzazione di tali opere, non diversamente delocalizzabili, deve essere subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di mitigazione locale del rischio frana, definiti sulla base di studi</p>

geologici, idrogeologici e geotecnici, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino F. Serchio ove richiesto dalle norme PAI. Sia gli interventi di nuova realizzazione che quelli sul patrimonio esistente sono consentiti previa indagine geologica, geotecnica ed idraulica atta a dimostrare che l'intervento non pregiudichi le condizioni di stabilità del versante e non comprometta la possibilità di realizzare più ampie e ulteriori opere strutturali di bonifica e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni già elencate sopra, ai sensi del DPGR 53/R/2011, per la classe di fattibilità F4:

- a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione
- b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza
- c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto
- d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare
- e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
 - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere

—Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni del *Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)*

—Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto indicato in *D.P.G.R. 09 luglio 2009 n. 36/R* (con particolare riferimento a quanto riportato, per le diverse classi di indagine, in articolo 7 della citata normativa).

—Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in *D.M. 14.01.2008 – Nuove Norme Tecniche per la costruzione e correlata Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.*

—Le indagini geofisiche dovranno essere preferibilmente condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del *Progetto V.E.L. – Regione Toscana;*

—Nel caso di interventi nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico dovranno in particolare essere svolti gli accertamenti geologici nel rispetto del *D.P.G.R.T. 8 agosto 2003 n. 48/R.*

N.F.	Gli interventi non sono attuabili ai sensi dell'Art.12 delle Norme di Piano di bacino P.A.I. F. Serchio e/o per la mancanza di studi e verifiche di dettaglio e la conseguente individuazione e definizione degli interventi di messa in sicurezza in sede di redazione del presente R.U.
------	---

ABACO 2 - DETERMINAZIONE DELLA FATTIBILITA' SISMICA

TIPO DI INTERVENTO		PERICOLOSITA' SISMICA		
		S1 / S2	S3	S4
1	Interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico	1	1	1
2	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che non inducono significativi incrementi di carichi e/o significative variazioni della distribuzione dei carichi sulle fondazioni esistenti	1	1	1
3	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che inducono significativi incrementi di carichi e/o significative variazioni della distribuzione dei carichi sulle fondazioni esistenti	2	3	4
4	Interventi di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che non comportino aumenti di superficie coperta o di volume o esposizione al rischio	2	3	3
5	Interventi di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che comportino aumenti di superficie coperta o di volume o esposizione al rischio	2	3	N.F.
6	Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di tipo non lineare	2	3	N.F.
7	Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare	2	3	4 ⁴⁾ - N.F.

	(compresi parcheggi a raso)			
8	Adeguamento di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare (compresi parcheggi a raso)	2	3	3
9	Parcheggi privati, non di interesse pubblico: c) a raso d) con sbancamenti e/o riporti o in sotterraneo	2 1	2 3	N.F.
10	Impianti sportivi pubblici e/o di uso pubblico c) senza coperture e manufatti accessori d) coperti e/o con manufatti accessori o all'aperto con scavi e riporti	1 2	3 3	N.F.
11	Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti plano-volumetrici e/o aumento del carico urbanistico : - demolizione senza ricostruzione; - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione (adeguamenti igienico-sanitari, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche) che non comportino significativi incrementi di carico sulle fondazioni	1	1	1
12	- demolizione e fedele ricostruzione; - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione (adeguamenti igienico-sanitari, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche) che comportino significativi incrementi di carico sulle fondazioni	2	2	3
	Interventi sul patrimonio edilizio esistente con ampliamenti plano-			

13	volumetrici e/o aumento del carico urbanistico: - ristrutturazione - ampliamento, addizioni funzionali - ristrutturazione urbanistica - sostituzione edilizia	2	3	N.F.
14	Interventi di nuova costruzione; volumi interrati	2	3	N.F.
15	Opere accessorie, pertinenziali a servizio di fabbricati (box metallici, tettoie, pergolati, gazebo, recinzioni) Annessi agricoli, manufatti in materiale leggero senza fondazioni	1	3	4₃
16	Piscine all'aperto ad uso privato e relativi locali di servizio	2	3	N.F.
17	Viabilità privata a raso	1	3	N.F.
18	Serre fisse o stagionali	2	3	N.F.
19	Annessi agricoli in muratura e/o con fondazioni	2	3	N.F.
20	Invasi o laghetti collinari	2	3	N.F.
21	Verde attrezzato senza opere murarie, parchi in genere, coltivazioni specializzate, giardini.	1	2	3
22	Emungimenti di acque sotterranee ad uso domestico	1	2	2
23	Emungimenti di acque sotterranee ad uso industriale, irriguo o connessi alla realizzazione di scavi sotto falda	1	2	3
24	Piccoli edifici e impianti di servizio di strutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia fissa e mobile); torri antincendio.	1	3	4⁴⁾-3^(*)
25	Depositi all'aperto di materiale	1	1	2

26	Sistemazioni morfologiche	2	3	4 <u>3</u>
27	Scavi e rinterri per la messa in opera delle reti di distribuzione	2	3	3 ¹⁾
28	Bonifica e sistemazione movimenti franosi, regimazione acque superficiali e sotterranee	2	3	4 ¹⁾ <u>3</u>

1) Nuove(*) infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare e a rete non diversamente localizzabili e ritenute essenziali dall'amministrazione

Altre tipologie di intervento dovranno essere ricondotte attraverso opportune correlazioni a quelle descritte.

In caso di interventi che interessino aree caratterizzate da due o più classi di pericolosità dovrà essere fatto riferimento alla classe di pericolosità più elevata.

5. Le limitazioni e prescrizioni associate a ciascuna classe di fattibilità sismica, così come individuata attraverso l'Abaco 2 ed il grado di approfondimento delle indagini, sono riportate nella Tabella 2 che segue.

TABELLA 2- FATTIBILITA' SISMICA

FATTIBILITA' SISMICA	LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI
1	Non e' necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo alla attività edilizia, fatto salvo il regime autorizzativo previsto per legge.
2	Non e' necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo alla attività edilizia, fatto salvo il regime autorizzativo previsto per legge.
3	In sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, sono valutati i seguenti aspetti: a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso; b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti; c) per i terreni soggetti a liquefazione dinamica, per tutti i comuni

	<p>tranne quelli classificati in zona sismica 2, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;</p> <p>d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci, è realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette;</p> <p>e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, è realizzata una campagna di indagini geofisiche (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico. Nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.</p> <p>- Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni del <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i></p> <p>- Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto indicato in <i>D.P.G.R. 09 luglio 2009 n. 36/R</i> (con particolare riferimento a quanto riportato, per le diverse classi di indagine, in articolo 7 della citata normativa).</p> <p>- Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme Tecniche per le costruzioni</i> e correlata <i>Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.</i></p> <p>- Le indagini geofisiche dovranno essere preferibilmente condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del <i>Progetto V.E.L. – Regione Toscana</i></p>
3	<p>Sono da valutare i seguenti aspetti:</p> <p>a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la</p>

	<p>determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono tuttavia da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;</p> <p>b) per i comuni in zona 2, nel caso di terreni suscettibili di liquefazione dinamica, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. Gli approfondimenti previsti, qualora si intenda utilizzare procedure di verifica semplificate, comprendono in genere indagini convenzionali in sito (sondaggi, SPT, CPT) e analisi di laboratorio (curve granulometriche, limiti di Atterberg, ecc.). Nel caso di opere di particolare importanza, si consiglia fortemente l'utilizzo di prove di laboratorio per la caratterizzazione dinamica in prossimità della rottura (prove triassiali cicliche di liquefazione e altre eventuali prove non standard) finalizzate all'effettuazione di analisi dinamiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni del <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i> - Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto indicato in <i>D.P.G.R. 09 luglio 2009 n. 36/R</i> (con particolare riferimento a quanto riportato, per le diverse classi di indagine, in articolo 7 della citata normativa). - Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme Tecniche per la costruzione</i> e correlata <i>Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.</i> - Le indagini geofisiche dovranno essere preferibilmente condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del <i>Progetto V.E.L. – Regione Toscana</i>
4	<p>La realizzazione di tali opere, non diversamente delocalizzabili, deve essere subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di mitigazione locale del rischio frana, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino F. Serchio.</p> <p>Sia gli interventi di nuova realizzazione che quelli sul patrimonio esistente sono consentiti previa indagine geologica, geotecnica ed idraulica atta a dimostrare che l'intervento non pregiudichi le condizioni di stabilità del versante e non comprometta la possibilità di realizzare più ampie e ulteriori opere strutturali di bonifica e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle prescrizioni già elencate sopra, ai sensi del DPGR 53/R/2011, per la classe di fattibilità F4:</p> <p>a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione</p>

	<p>b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza</p> <p>e) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto</p> <p>d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare</p> <p>e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia e' dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere <p>- Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni del <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio - Stralcio "Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) - Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i></p> <p>- Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto indicato in <i>D.P.G.R. 09 luglio 2009 n. 36/R</i> (con particolare riferimento a quanto riportato, per le diverse classi di indagine, in articolo 7 della citata normativa).</p> <p>- Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme Tecniche per la costruzione e correlata Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008.</i></p> <p>- Le indagini geofisiche dovranno essere preferibilmente condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del <i>Progetto V.E.L. - Regione Toscana</i></p>
N.F.	<p>Gli interventi non sono attuabili ai sensi dell'Art.12 delle Norme di Piano di bacino P.A.I. F. Serchio e/o per la mancanza di studi e verifiche di dettaglio e la conseguente individuazione e definizione degli interventi di messa in sicurezza in sede di redazione del presente R.U.</p>

ABACO 3 - DETERMINAZIONE DELLA FATTIBILITA' IDRAULICA

TIPO DI INTERVENTO		PERICOLOSITA' IDRAULICA			
		I1	I2	I3	I4
1	Interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico	1	1	1	1
2	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che non inducono significativi incrementi di carichi e/o significative variazioni della distribuzione dei carichi sulle fondazioni esistenti	1	1	1	1
3	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che inducono significativi incrementi di carichi e/o significative variazioni della distribuzione dei carichi sulle fondazioni esistenti	1	1	1	1
4	Interventi di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che non comportino aumenti di superficie coperta o di volume o esposizione al rischio/incremento del carico urbanistico	1	1	1	1
5	Interventi di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che comportino aumenti di superficie coperta o di volume o esposizione al rischio	1	1	3	N.F.
6	Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di tipo non lineare	1	2	3	N.F.
7	Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare (compresi parcheggi a raso)	1	2	3	⁴⁾ <u>N.F.</u>
8	Adeguamento di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare (compresi parcheggi a raso)	1	2	3	<u>3(1)</u>

9	Parcheggi privati, non di interesse pubblico: e) a raso f) con sbancamenti e/o riporti o in sotterraneo	1 2	1 3	2 3	N.F.
10	Impianti sportivi pubblici e/o di uso pubblico e) senza coperture e manufatti accessori f) coperti e/o con manufatti accessori o all'aperto con scavi e riporti	1 1	1 2	3 3	N.F.
11	Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti plano-volumetrici e/o aumento del carico urbanistico : - demolizione senza ricostruzione; - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione (adeguamenti igienico-sanitari, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche) che non comportino significativi incrementi di carico sulle fondazioni	1	1	1	1
12	- demolizione e fedele ricostruzione; - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione (adeguamenti igienico-sanitari, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche) che comportino significativi incrementi di carico sulle fondazioni	1 1	2 2	2 2	N.F. 3
13	Interventi sul patrimonio edilizio esistente con ampliamenti plano-volumetrici e/o aumento del carico urbanistico : - ristrutturazione - ampliamento, addizioni funzionali	2	2	3	N.F.

	- ristrutturazione urbanistica - sostituzione edilizia				
14	Interventi di nuova costruzione; volumi interrati	2	2	3	N.F.
15	Opere accessorie, pertinenziali a servizio di fabbricati (box metallici, tettoie, pergolati, gazebo, recinzioni). Annessi agricoli, manufatti in materiale leggero senza fondazioni	1	1	3	43 ₍₁₎
16	Piscine all'aperto ad uso privato e relativi locali di servizio	2	2	3	N.F.
17	Viabilità privata a raso	1	2	3	N.F.
18	Serre fisse o stagionali	1	2	3	N.F.
19	Annessi agricoli in muratura e/o con fondazioni	1	2	3	N.F.
20	Invasi o laghetti collinari				N.F.
21	Verde attrezzato senza opere murarie, parchi in genere, coltivazioni specializzate, giardini.	1	1	2	3
22	Emungimenti di acque sotterranee ad uso domestico	1	1	2	2
23	Emungimenti di acque sotterranee ad uso industriale, irriguo o connessi alla realizzazione di scavi sotto falda	1	1	2	3
24	Piccoli edifici e impianti di servizio di strutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia fissa e mobile); torri antincendio.	1	1	3	4⁴⁾3 ₍₁₎ ^(*)
25	Depositi all'aperto di materiale	1	1	1	23 ₍₁₎
26	Sistemazioni morfologiche	2	2	3	3
27	Scavi e rinterri per la messa in opera delle reti di distribuzione	2	2	3	3
28	Bonifica e sistemazione movimenti	2	2	3	4⁴⁾3

	franosì, regimazione acque superficiali e sotterranee				
--	---	--	--	--	--

1) ~~Nuove~~ (*) infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare e a rete non diversamente localizzabili e ritenute necessarie dall'amministrazione.

Altre tipologie di intervento dovranno essere ricondotte attraverso opportune correlazioni a quelle descritte.

In caso di interventi che interessino aree caratterizzate da due o più classi di pericolosità dovrà essere fatto riferimento alla classe di pericolosità più elevata.

6. Le limitazioni e prescrizioni associate a ciascuna classe di fattibilità idraulica, così come individuata attraverso l'Abaco 3 ed il grado di approfondimento delle indagini, sono riportate nella Tabella 3 che segue.

TABELLA 3- FATTIBILITA' IDRAULICA

FATTIBILITA' IDRAULICA	LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI
1	Non e' necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico
2	<p>Le indagini idrauliche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005).</i></p> <p>Per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravii di pericolosità in altre aree.</p>
3	<p>Sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) ed m) prescritti per le situazioni a pericolosità idraulica molto elevata (1.4) <u>paragrafo 3.2..2.1 delle direttive DPGR 53/R.</u></p> <p>Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri: a) all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;</p> <p>b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500</p>

	<p>mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;</p> <p>c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq;</p> <p>d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella</p> <p>etera g) dei criteri prescritti per le situazioni a pericolosità idraulica molto elevata (I.4), sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;</p> <p>e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.</p> <p><u>(1) solo nel caso in cui non determinano aumento del livello di pericolosità in altre aree e se ammissibile dalle norme del Piano di bacino, altrimenti è da ritenersi non fattibile (N.F.)</u></p> <p>- Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni del <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i></p> <p>- Per le indagini idrauliche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto e' prescritto il rispetto di quanto riportato in L.R. 21 maggio 2012 n.21 - Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.</p>
4	<p>Sono da rispettare le seguenti limitazioni e prescrizioni:</p> <p>a) sono da consentire nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;</p> <p>b) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;</p>

	<p>e) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici da eseguire a livello di piano attuativo o di intervento diretto, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;</p> <p>d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>-sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera l);</p> <p>-sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;</p> <p>e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;</p> <p>f) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;</p> <p>g) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza;</p> <p>h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;</p> <p>i) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;</p> <p>l) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;</p> <p>m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla l) di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurre la vulnerabilità.</p> <p>-Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni del Piano di Bacino del Fiume Serchio—Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.)— Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</p> <p>- Per le indagini idrauliche di supporto alla progettazione</p>
--	--

	dell'intervento diretto e' prescritto il rispetto di quanto riportato in L.R. 21 maggio 2012 n.21 - Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.
4	<p>E' necessario rispettare i seguenti criteri:</p> <p>a) sono da consentire nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;</p> <p>b) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;</p> <p>c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;</p> <p>d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera l); — sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree; <p>e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;</p> <p>f) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;</p> <p>g) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza;</p> <p>h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200anni;</p> <p>i) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente; l) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;</p>

	<p>m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla l) di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurre la vulnerabilità.</p> <p>-Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni del Piano di Bacino del Fiume Serchio—Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) — Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</p> <p>-Per le indagini idrauliche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto e' prescritto il rispetto di quanto riportato in L.R. 21 maggio 2012 n.21 - Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.</p>
N.F.	<p>Gli interventi non sono attuabili ai sensi dell'Art.12 delle Norme di Piano di bacino P.A.I. F. Serchio e/o per la mancanza di studi e verifiche di dettaglio e la conseguente individuazione e definizione degli interventi di messa in sicurezza in sede di redazione del presente R.U. <u>e/o per le limitazioni stabilite dalla L.R. 21 maggio 2012 n.21 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua per le aree a pericolosità idraulica molto elevata.</u></p>

~~Oltre a quanto sopra riportato, per la tutela dei corsi d'acqua e per gli interventi ricadenti in aree a pericolosità idraulica molto elevata (così classificati dal Piano Regolatore Generale e dal PAI) valgono le prescrizioni riportate in L.R. 21 maggio 2012 n.21.~~

CAPO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 11 - Limitazioni e prescrizioni per l'intero territorio comunale

In base all'Art. 9,c.5 delle Norme del PAI, su tutto il territorio comunale non sono consentiti:

1. coperture e tombature in via definitiva dei corsi d'acqua di ogni grandezza e portata ad esclusione di ponti ed attraversamenti che devono comunque essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica;
2. difese di sponda che comportino il restringimento della sezione dell'alveo;
3. guadi in alveo, anche temporanei se per periodi superiori a 12 mesi, che modifichino il profilo dell'alveo;
4. nuove inalveazioni e rettificazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
5. pavimentazioni cementizie o, comunque, sostanzialmente continue, del fondo e delle sponde degli alvei, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
6. per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata l'impermeabilizzazione permanente del suolo.

Eventuali deroghe di cui ai precedenti punti sono sottoposte a parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Articolo 12 - Disposizioni particolari per le aree in frana

1. Nelle aree distinte con pericolosità di tipo G4, dotate di studi e progetti di bonifica approvati dagli Enti competenti, le limitazioni e prescrizioni associate alla classe di fattibilità 4, possono venir meno a seguito della realizzazione e collaudo delle opere di bonifica. Gli interventi e le trasformazioni saranno in questo caso conseguenti il grado di sicurezza raggiunto, espresso dal progetto di messa in sicurezza e dalla pericolosità "residua" dell'area (G3).

In presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto.

L'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la definizione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare.

Articolo 13- Disposizioni particolari per le aree a pericolosità da frana (P3 e P4 PAI)

1. La previsione di atti di pianificazione territoriale a fini edificatori, nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata di cui all'Articolo 8, c.1 e c.2 delle presenti norme di RU. , corrispondenti alle classi P4 e P3 del PAI, anche se subordinata alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, nell'ottica di orientare la pianificazione del territorio verso criteri che tengano conto delle reali

possibilità di trasformazione del territorio stesso, deve essere esclusa qualora siano possibili localizzazioni alternative.

2. Nelle aree di cui all'Articolo 8, c.1 e c.2 delle presenti norme di RU. , corrispondenti alle classi P4 e P3 del PAI, non potrà essere rilasciata dichiarazione di abitabilità ed agibilità fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente alla realizzazione e collaudo delle eventuali opere di bonifica e consolidamento, ove tali interventi siano prescritti dal titolo abilitativo.

3. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere al Comune e al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino la dichiarazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato.

4. Al verificarsi di nuovi fenomeni di dissesto, il Comune provvederà a perimetrare le aree interessate su Cartografia Tecnica Regionale del maggior dettaglio disponibile ed a trasmettere tali elaborati, entro trenta giorni dall'evento, all'Autorità di Bacino e all'Amministrazione Provinciale, che utilizzeranno tali dati nell'ambito dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.

5. Nelle aree di cui all'Articolo 8,c.1 e c.2 delle presenti norme di RU. , corrispondenti alle classi P4 e P3 del PAI, i sistemi di adduzione e smaltimento delle acque reflue devono essere recapitati in fognatura pubblica o opportunamente allontanati dai terreni instabili al fine di non aggravare sensibilmente le condizioni di stabilità creando situazioni di locale indebolimento per imbibizione e saturazione dei terreni e innescare e/o favorire lo sviluppo di dissesti.

Articolo 14 - Limitazioni e prescrizioni per le attività e/o impianti potenzialmente inquinanti, salvaguardia degli acquiferi

1. Nella tabella che segue ed in riferimento alla Tav. 16a di Quadro conoscitivo del PS *Carta della vulnerabilità dei complessi idrogeologici*, vengono fornite ulteriori limitazioni e prescrizioni per tutte le trasformazioni definisce le limitazioni e le condizioni poste alle trasformazioni ed alle destinazioni d'uso di immobili comportanti impianti e/o attività suscettibili di provocare inquinamento degli acquiferi.

Vulnerabilità	Limitazioni ⁽¹⁾ e prescrizioni
BASSISSIMA	Nessuna limitazione alle trasformazioni fisiche e funzionali del territorio.
BASSA	
MEDIA	Alcune limitazioni. Piani attuativi ed interventi diretti concernenti impianti e/o attività inquinanti rispettivamente approvabili ed abilitabili soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle eventualmente necessarie opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico (2).
ALTA	

ELEVATA	Fortissime limitazioni. Non ammissibili di norma le trasformazioni comportanti impianti e/o attività potenzialmente molto inquinanti, quali impianti per zootecnia di carattere industriale; impianti di itticoltura intensiva; manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento; centrali termoelettriche; depositi a cielo aperto ed altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili; impianti per la depurazione dei reflui. Limitazioni e prescrizioni da osservare per cave, collettori fognari, strade di grande o media comunicazione, pascolo e stazzo di bestiame, colture utilizzanti pesticidi, diserbanti e fertilizzanti.
ELEVATISSIMA	

NOTE

(1) Limitazioni alle trasformazioni, fisiche e funzionali, che comportano attività e/o impianti "inquinanti". E' comunque implicita la possibilità di ulteriori limitazioni conseguenti le necessarie verifiche che le normative vigenti richiedono a supporto degli impianti e/o delle attività "inquinanti".

(2) Rischio definito attraverso valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo, caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore della risorsa da tutelare (quantità, qualità ed utilizzo).

2. I piani attuativi e gli altri atti di governo del territorio potranno svolgere affinamenti del grado di vulnerabilità. La valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi deve essere effettuata secondo i più accreditati metodi scientifici, assumendo come riferimento le classi di vulnerabilità definite nel RU

3. Deve comunque essere assicurata l'osservanza delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano (zone di tutela assoluta, zone di rispetto, zone di protezione) stabilite in via preliminare dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive m.i., per le risorse ad uso idropotabile in Tav. 13a di PS si prevedono "zone di tutela assoluta" e "Zone di rispetto come definite all'art.95 delle presenti norme..

4. Per garantire la tutela delle acque dall'inquinamento (con particolare riferimento alla corretta gestione della disciplina degli scarichi) dovrà essere fatto specifico riferimento a quanto riportato in D.P.G.R.T. n.46/R del 08 settembre 2008 – Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"

5. Al fine della tutela della falda idrica sotterranea, ogni trasformazione riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano pertinentziali, superfici coperte o scoperte, adibibili alla produzione e allo stoccaggio di beni finali, intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di inquinanti, devono rispettare le seguenti disposizioni:

- a) tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, cioè di quelle indicativamente corrispondenti, per evento meteorico, a una precipitazione di 5mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante della rete di drenaggio;
- c) le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognante per acque nere, con o senza pre-trattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo trattamento adeguato;
- d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite

in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura.

6. Le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, per quanto attiene al fabbisogno idrico dovranno attenersi alle prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.

7. Al fine di tutelare la falda idrica sotterranea, ogni prelievo sarà subordinato all'assenso da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio ai sensi della L. n. 183/89 e della L. n. 36/94 e del D.M. 1173/1988.

8. Per la tutela delle acque su tutto il territorio del Comune Pieve Fosciana, al di là delle zone vincolate di seguito descritte, è comunque necessario che ogni nuova costruzione e/o immobile esistente, oggetto di interventi di ampliamento o ristrutturazione edilizia, sia previsto un idoneo sistema di smaltimento dei liquami.

Sono considerati liquami civili le acque di rifiuto di provenienza domestica (servizi igienici, cucina, lavanderia ecc.) o di attività civile, oltre a quelle ad esse assimilate dalla normativa specifica o per analogia, con esclusione delle acque meteoriche.

Gli immobili ubicati in zona servita da rete fognaria devono obbligatoriamente essere allacciati alla stessa, secondo le modalità e le prescrizioni impartite dall'Ufficio Comunale competente o Società gestrice del servizio.

Per gli immobili posti in zona esclusa dalla fognatura dinamica, dovrà essere presentato un progetto per la realizzazione di idoneo impianto di smaltimento liquami singolo o consorziale, e/o per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'impianto esistente. La soluzione di smaltimento proposta dovrà essere compatibile con la normativa vigente, oltre che con le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del terreno.

Tutto quanto sopra esposto dovrà essere documentato in una relazione tecnica corredata da elaborati grafici esplicativi della problematica analizzata; alla presentazione di tali elaborati è subordinato l'esame della pratica da parte della Commissione Edilizia Comunale.

9. In relazione sempre alla salvaguardia della risorsa idrica, tutti i nuovi pozzi per emungimento di acqua dovranno essere autorizzati come previsto dal T.U. 11-12-1933 n°1775 e successive m.i., ed avere il nullaos ta comunale.

A tale proposito l'avente diritto dovrà inoltrare all'Ufficio Tecnico comunale esplicita richiesta con indicata la quantità di acqua che intende emungere, l'uso del pozzo ed una planimetria in scala 1:2.000 con la sua ubicazione.

Articolo 15 - Indirizzi generali per il buon assetto della rete idrografica (Art. 9 PAI)

1. Nei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico dell'intero territorio comunale valgono i seguenti indirizzi generali:

a. la manutenzione ordinaria degli alvei deve assicurare principalmente il mantenimento della struttura e della morfometria del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, così come prescritto dalla direttiva n. 3 delle norme del PAI

b. i progetti di nuove opere, relativi ad interventi nei corsi d'acqua, devono seguire gli indirizzi, direttive e raccomandazioni di cui alle relative norme di PAI;

- c. la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, alla rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua e all'impiego di tecniche di opere di ingegneria naturalistica;
- d. i ponti e gli attraversamenti devono essere di norma realizzati ad arcata unica, qualora ciò non sia tecnicamente fattibile devono comunque essere realizzati con il minor numero possibile di arcate; e. gli interventi di consolidamento delle pile dei ponti esistenti devono avvenire in profondità, evitando l'utilizzo di plateazioni in alveo che possano interferire con la continuità del trasporto solido di fondo.
2. Nella progettazione relativa ad opere strutturali, finalizzate alla sicurezza dell'esistente, la portata di piena di progetto è quella con tempo di ritorno duecentennale. Limitatamente ai corsi d'acqua minori tale valore di portata può essere motivatamente modificato, su parere dell'Autorità di Bacino, al sopravvenire di nuove evidenze scientifiche o di studi idrologici più dettagliati, con adeguati piani di protezione civile.
3. L'Autorità idraulica competente, a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di adeguata documentazione tecnica, rilascia le autorizzazioni per interventi strutturali dimensionati su eventi di piena con tempi di ritorno anche inferiori rispetto al valore di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:
- a. rappresentino una fase di realizzazione intermedia, coerente con il quadro di sistemazione previsto nel PAI;
- b. concorrano a migliorare il deflusso delle piene, riducano significativamente il rischio di inondazione, e non pregiudichino una soluzione definitiva, qualora venga dimostrata l'impossibilità di prevedere a breve/medio termine opere tali da riportare il rischio di inondazione al tempo di ritorno di 200 anni.
4. Gli indirizzi di carattere tecnico ed i requisiti minimi degli studi idraulici relativi a progetti di sistemazione idraulica, a richieste di autorizzazioni idrauliche e ad indagini relative alle fasce di rispetto per zone non studiate nel PAI, nonché i franchi di sicurezza minimi da osservare sono riportati nella direttiva n. 10 del PAI. Deroche ai franchi di sicurezza possono essere ammesse dall'Autorità idraulica competente se adeguatamente motivate.

Articolo 16 – Prescrizioni per le aree di pertinenza fluviale e ambiti dei corsi d'acqua

1. La Tav. 315a di Quadro Conoscitivo di PS individua gli ambiti e le aree di pertinenza fluviale definendo:
- gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e relative fasce latitanti di 10m;
 - le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (ae)

In aggiunta a quanto già definito per la pericolosità idraulica elevata all'Articolo 10 delle presenti Norme di Attuazione di RU. valgono le seguenti disposizioni e prescrizioni nella disciplina delle trasformazioni e delle destinazioni d'uso individuate o dichiarate ammissibili, specificamente rivolte alla tutela della morfologia definita dai predetti elementi.

2. Negli **alvei fluviali ordinari in modellamento attivo relative fasce latistanti** di 10m di larghezza. sono ammissibili esclusivamente le seguenti trasformazioni e attività:

- a) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idraulica, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
- b) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, fermo restando che gli adeguamenti e le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze che non presentino alternative fattibili, essere definite in modo da minimizzare l'interessamento dell'alveo e non parallelo ad esso;
- c) l'effettuazione di opere di manutenzione, e adeguamento, di esistenti linee di comunicazione viaria e ferroviaria, anche se non implicanti soltanto l'attraversamento trasversale dei corsi d'acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi alvei;
- d) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, nonché la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua;
- e) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati realizzati con materiale permeabile e in modo da non costituire ostacolo al deflusso delle acque e senza interessare le sponde e le ripe scoscese;
- f) attività atte a promuovere il riformarsi della vegetazione ripariale spontanea;
- g) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale
- h) le opere idrauliche, le opere di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso

Negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle relative fasce latistanti di 10m di larghezza sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiale litoide.

3. Nelle **aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (ae)** sono ammissibili esclusivamente le seguenti trasformazioni ed attività.

- a) la realizzazione delle eventuali disposizioni pianificatorie sovracomunali conformi ad ogni disposizione delle leggi e degli atti amministrativi in merito
- b) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, fermo restando che gli adeguamenti e le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze che non presentino alternative fattibili, essere definite in modo da minimizzare l'interessamento delle aree di naturale

esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d'acqua e non paralleli ad essi

- c) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, nonché la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua
- d) la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere
- e) la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a ml. 3,50, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di manutenzione e d'esercizio delle predette opere
- f) le trasformazioni dei manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, senza aumento di carico urbanistico
- g) l'utilizzazione agricola ordinaria del suolo e l'attività di allevamento, esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a ml. 4,00
- h) la manutenzione e la realizzazione di aree a verde da destinabili ad attività ricreative, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque in caso di allagamento, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli.

Le opere sopra descritte non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da alterare l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei contesti territoriali interessati. Le piste di esbosco e di servizio forestale, nonché le strade poderali ed interpoderali, non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque. Tutte le trasformazioni devono in ogni caso assicurare la massima conservazione degli assetti e delle esistenti campiture e dei segni significativi dell'evoluzione idrica del territorio, nonché la manutenzione della rete irrigua principale.

3.1. Non sono soggette alle disposizioni precedenti gli insediamenti consolidati ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua non suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza attraverso gli interventi e le azioni specifiche finalizzate da prevedersi nella pianificazione specialistica delle Autorità competenti in materia: la loro perimetrazione dovrà essere effettuata d'intesa con la Provincia di Lucca,

l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio per la provincia di Lucca e l'Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

4. I corsi d'acqua soggetti alla classificazione in elenco dell'Elaborato 3.Quadro Conoscitivo – Allegato al testo n.4 P.I.T. Del C.R. n.72 del 24 luglio 2007, quali principali, i seguenti corsi d'acqua evidenziati nella Tav.15a di P.S.:

Corsi d'acqua	Codice
Torrente Castiglione	LU2524
Torrente Ceserana	LU2534
Torrente di Corfino	LU2525
Fiume Serchio	LU747
Torrente Sillico	LU2855

Per tali corsi d'acqua valgono le seguenti indicazioni e prescrizioni riportate in P.I.T. stesso, Elaborato 2.Disciplina del Piano , Titolo 2 – Statuto del territorio toscano, articolo 36 – Lo statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia:

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del piano, non devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m.10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico individuati in Quadro conoscitivo del PS come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo restando il rispetto delle disposizioni in essi contenute.

2. La prescrizione di cui al comma 1 non si riferisce alle opere idrauliche, alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizioni che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

3. Sono fatte salve dalla prescrizione di cui al comma 1 le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) non siano diversamente localizzabili
- b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua
- c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali
- d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del Regio Decreto 523/1904

Articolo 17 – La tutela del sistema idrografico minore

1. Per il reticolo idrografico minore, ancorché tombato, identificato in Tav. 15a del Quadro Conoscitivo di PS è prevista una fascia di rispetto da misurarsi dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini, nella misura di 10m.
2. All'interno di queste fasce, ancorché tombate, non è consentita alcuna forma di edificazione, in conformità con quanto definito all'Articolo 21, comma 6 delle Norme del PAI.
Sono consentiti invece gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di tutti gli interventi necessari alla manutenzione ed efficienza idraulica del corso d'acqua.
3. L'ampiezza di tale fascia di rispetto potrà essere modificata previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
4. Non sono ammesse tombature dei corsi d'acqua indicati come tali nelle mappe catastali, tranne che in relazione ad infrastrutture di interesse pubblico. In tal caso il dimensionamento delle opere deve essere riferito al tempo di ritorno duecentennale.
5. Qualsiasi tipo di intervento sulle tombature interrato esistenti sul reticolo idrografico dovrà prevedere la verifica di stabilità complessiva dell'insieme opera-terreno ed il corretto dimensionamento.
6. Si dovranno favorire ed incentivare gli interventi periodici di pulizia e taglio vegetazionale lungo i corsi d'acqua.

Articolo 18 – Disposizioni per contenere gli effetti dell' impermeabilizzazione dei suoli

1. Ogni trasformazione comportante nuova edificazione (nuovi edifici o ampliamento di edifici esistenti), al fine di contenere l'impermeabilizzazione dei suoli, deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile, cioè tale da consentire l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio.
2. In occasione di ogni trasformazione che comporti la realizzazione o l'adeguamento di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione, anche temporanea delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.
3. I piani attuativi e i progetti delle trasformazioni (ad esclusione della viabilità) comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili superiori ai 1000 metri quadrati devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura, comunque contenendo l'entità media delle portate scaricate, se del

caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per ettaro di superficie scolante, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le predette disposizioni può essere previsto lo smaltimento tramite fognature di acque meteoriche, comunque contenendo il loro contributo, se del caso con la previsione di vasche volano, entro il limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza e di stabilità dei pendii, ovvero di tutela di interessi storici.

4. I piani attuativi e i progetti delle trasformazioni (ad esclusione della viabilità) comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili superiori ai 200m quadrati, devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura, comunque contenendo l'entità media delle portate scaricate, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo coincidente con quello fornito dall'area nella situazione pre-intervento, valutato tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza e di stabilità dei pendii, ovvero di tutela di interessi storici.

5. Le valutazioni di cui sopra devono essere effettuate tenendo conto che:

- per superficie si intende quella modificata;
- vengono riconosciute 3 sole tipologie di superfici scolanti con i seguenti coefficienti di deflusso:
 - impermeabile (tetti, piazzali e strade in asfalto e cemento,) $\Phi=1$,
 - artificiale drenante (autobloccanti e asfalti drenanti, ecc) e piazzali non asfaltati $\Phi=0.5$
 - Area verde $\Phi=0.2$
- le modalità di stoccaggio provvisorio possono essere: vasche ad hoc, aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari;
- le acque meteoriche, stoccate con le modalità suddette, dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia minore od uguale ai valori limite definiti ai punti precedenti;
- il calcolo dei volumi di pioggia si devono basare su una intensità costante di pioggia

Articolo 19 - Le aree caratterizzate da emergenze geologiche

1. Le disposizioni del presente articolo finalizzate alla tutela delle emergenze geologiche costituiscono prescrizioni per gli interventi previsti dal regime di trasformazione del RU.

2. In queste aree non è consentita:

- alcuna forma di nuova edificazione. Gli interventi di recupero sono consentiti agli Articoli 28,29, Aree di salvaguardia specifica Tipo 2 pur nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti.

In queste aree sono consentiti:

- opere ed attività volte alla conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici;
- opere ed attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico e la messa in sicurezza;
- attività di studio e di ricerca;
- realizzazione di attrezzature di supporto e di servizio, di percorsi e spazi sosta, di impianti tecnici di modesta entità per favorire la fruizione di tali beni in funzione di attività escursionistiche, ricreative e di studio.

3. Per la sorgente termominerale di Prà di Lama sono ipotizzabili ed ammissibili, azioni mirate ad un recupero e valorizzazione del sistema idrogeologico, del suo intorno ambientale e del patrimonio edilizio esistente, da attuarsi sulla base degli studi specifici effettuati (Allegato 1 della Relazione geologica di fattibilità, Tav. 8 Quadro Conoscitivo di RU) e di specifica normativa contenuta nel successivo Articolo 30 delle presenti Norme di Attuazione.

Articolo 20 - Disposizioni particolari per il territorio rurale

1. Nel territorio rurale con quote altimetriche tali da escludere fenomeni di inondazione, il progetto per gli interventi sia di strumenti urbanistici attuativi che di interventi edilizi e infrastrutturali, deve comprendere: gli accorgimenti messi in atto per la corretta regimazione delle acque e se possibile per la loro raccolta (cisterne e quant'altro) al fine di una migliore razionalizzazione dei consumi di acqua;

2. Per quanto riguarda le opere di ampliamento, arginatura, copertura e tombamento dei corsi d'acqua in genere dovranno essere osservate le disposizioni della D.C.R. del 29.12.1994 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno comunque acquisire il parere dell'Ente gestore del fosso, in assenza di questo degli Uffici Comunali e provinciali.

3. La copertura o il tombamento di corsi d'acqua in genere è di norma consentito nei casi in cui sia necessario realizzare passi carrabili (max 10 metri) o pedonali, ampliare viabilità comunali ed effettuare altri interventi di pubblica utilità. In tal caso il dimensionamento delle opere deve essere supportato da un idoneo calcolo idraulico riferito al tempo di ritorno duecentennale. Eventuali deroghe sono sottoposte a parere vincolante dell'Autorità di Bacino, come specificato all'Art.11 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

4. Sono vietate le recinzioni che comportino la costruzione di cordoli sopraelevati rispetto al piano di campagna e comunque che possono creare ostacolo al libero deflusso delle acque, ad eccezione dei lotti a corredo dei fabbricati.

5. I nuovi tracciati stradali ad uso privato dovranno essere dotati, qualora si innestino con la viabilità pubblica sul suo lato a monte, di griglie per intercettare le acque raccolte, realizzate perpendicolarmente all'asse stradale, per evitare che queste invadano la sede stradale stessa.

6. E' vietata la realizzazione di piste di esbosco su versanti aventi pendenze superiori al 50%. Dove possibili, le nuove strade non dovranno avere pendenze superiori al 10% ed il piano stradale dovrà essere modellato, qualora non sia possibile dotare la pista di cunetta lato monte per la raccolta delle acque, con leggera contropendenza verso valle, in modo da assicurare lo scorrimento laminare delle acque superficiali ed evitare erosioni intensive; dovranno essere realizzate frequenti canalette trasversali al piano viabile, in numero correlato alla pendenza della pista e alla consistenza del fondo.

7. Nelle sistemazioni morfologiche è vietato eliminare i terrazzamenti e/o ciglionamenti nei versanti con pendenza media superiore al 25% ed alterare lo stato di efficienza della rete scolante artificiale fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica.

PARTE III – NORME DEL TERRITORIO RURALE

Articolo 21 - Il Territorio Rurale

1. Il RU articola la disciplina del Territorio Rurale del comune di Pieve Fosciana sulla base delle individuazioni, delle articolazioni e delle intersezioni del PS in: Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali e del Sistema Funzionale del Territorio Rurale.
2. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS, ha articolato il Sistema Funzionale del Territorio Rurale nei seguenti Subsistemi:
 - Subsistema Geomorfologico;
 - Subsistema Idrografico;
 - Subsistema delle Aree Boscate;
 - Subsistema Agro-Ambientale.
3. Il Territorio Rurale è considerato zona territoriale omogenea "E" ai sensi del D.M. 1444/1968.

Articolo 22 - Indirizzi generali per il Territorio Rurale

1. Il RU promuove per il Territorio Rurale la valorizzazione dell'economia rurale e montana attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto dall'attività agricola anche integrata con le altre funzioni e settori produttivi con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività di fruizione del Territorio Rurale per il tempo libero, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, nonché attraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali.
2. Il RU, sulla base degli obiettivi, indicazioni e prescrizioni del PS, disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari al mantenimento del Territorio Rurale, in particolare allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse dei territori rurali e montani.

Articolo 23 - Prescrizioni di salvaguardia per il Territorio Rurale

1. Nel Territorio Rurale del comune di Pieve Fosciana valgono le seguenti prescrizioni:
 - tutte le opere esistenti atte a regolare la regimazione e il deflusso delle acque superficiali devono essere mantenute dai proprietari dei terreni dove ricadono. Nel caso di frane o di fenomeni di erosione è prescritto il ripristino con materiali tradizionali e caratteristiche costruttive locali, salvo l'inserimento di elementi strutturali di consolidamento;

- relativamente al consolidamento dei terreni, le proprietà interessate da fenomeni di degrado quali smottamenti, frane o da altri fenomeni di instabilità, qualora questi vengano a costituire minaccia all'incolumità pubblica, alle strade ed agli altri spazi per attrezzature di pubblica utilità, o quando tali fenomeni costituiscano elementi di degrado dell'ambiente, sono tenute a provvedere al consolidamento ed alla sistemazione ambientale con opportune opere;
- le strade esistenti nel territorio rurale rivestono un primario interesse ambientale e storico del territorio, quindi i tracciati, gli elementi di arredo e di contenimento, le siepi, le alberature, le marginette, i cippi, le pavimentazioni in pietrame, etc..., costituiscono elemento di caratterizzazione ambientale e pertanto debbono essere rigorosamente mantenuti. Tutte le eventuali modifiche o altri nuovi interventi devono rispettare le caratteristiche tipiche delle strade esistenti (materiali e tecnologie), armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali all'ambiente ed agli aspetti naturali del luogo;
- gli interventi relativi a nuova viabilità podereale e forestale dovranno avere dove possibile carattere comprensoriale. Le strade esistenti e di nuova realizzazione devono essere dotate di adeguate opere di regimazione delle acque di scorrimento superficiale;
- per interventi di restauro e recupero delle opere connesse con le sistemazioni agrarie ed idrauliche è privilegiato l'utilizzo di materiali uguali agli originali;
- gli interventi di imboschimento di superfici agricole, dove autorizzati, non possono essere monospecifici. Non possono essere effettuati imboschimenti coetanei di superficie superiore ad ha 1;
- le alberature e le siepi esistenti, comprese quelle perimetrali agli appezzamenti, non possono essere rimosse. Unica eccezione per individui di Acacia (Robinia - pseudoacacia) e Albero del cielo (Ailanthus altissimo);
- i nuovi impianti di alberature e siepi devono utilizzare unicamente specie e cultivars indicate nell'elenco di cui all'Articolo 39 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le superfici boscate, salvo diverse indicazioni specifiche, vale quanto previsto dal testo aggiornato della LR 21/03/2000 n° 39 Legge Forestale della Toscana ed il Regolamento Provinciale dei procedimenti amministrativi in materia di vincolo idrogeologico e di tutela forestale;
- per le pertinenze delle abitazioni classificabili come giardini e parchi possono essere utilizzate anche specie a carattere ornamentale non citate nell'elenco di cui all'Articolo 39 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- nel caso di taglio di castagneti da frutto anche abbandonati è fatto obbligo di lasciare non meno di 5 piante /ha anche se senescenti o malate;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui al successivo Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 24 - Prescrizioni per la tutela, la gestione e la ricostituzione del patrimonio agro-forestale in aree ad alta pericolosità geomorfologia

1. Per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono le seguenti prescrizioni di cui alla Direttiva n. 9 del PAI – Bacino Pilota del Fiume Serchio.

- per i tagli dei boschi in aree instabili a pericolosità di frana elevata e molto elevata con specie forestali autoctone rappresentati generalmente da faggeta e bosco misto di latifoglie debbono essere seguite le “prescrizioni di massima e di Polizia Forestale”. Le associazioni vegetali sinantropiche, i boschi ottenuti con rimboschimenti a Robinia pseudoacacia, Pinus nigra o utilizzando altre specie di conifere introdotte, così come le selve di castagno (*Castanea sativa*) possono facilitare i fenomeni franosi se estesi su aree ad alta pericolosità. Le piante adulte di gran parte di queste specie, caratterizzate da un'elevata biomassa aerea, associata ad un apparato radicale con sviluppo superficiale, sono infatti soggette a caduta. In queste condizioni si prescrive l'adozione di un diverso piano di gestione forestale che preveda in genere un maggiore alleggerimento della biomassa totale.
- l'apertura di nuovi tratti o l'allargamento di strade, condotti o canali d'avallamento del legname è vietata in zone geomorfologicamente instabili.
- per quanto riguarda il pascolo in bosco dopo il taglio, è necessario il rispetto dei tempi imposti dalle “prescrizioni di massima e di Polizia forestale”. E' inoltre vietato il pascolo delle capre nei boschi e nei terreni ricoperti da cespugli.
 - l'ipotesi di sistemazione agro-forestale del territorio, attraverso interventi di ripristino, dovrà essere valutata caso per caso in relazione alla diversa situazione di pericolosità geomorfologica rilevata (frana attiva, frana quiescente, aree con instabilità potenziale elevata per caratteristiche morfologiche e/o litologiche), alla necessità di recupero ambientale di aree degradate o la ricostituzione di ambienti di particolare pregio paesaggistico. La sequenza metodologica comune riguarda:
 - a. la regimazione idrica;
 - b. il consolidamento meccanico;
 - c. la ricostituzione della copertura vegetale
 - per gli interventi di ripristino dei seguenti casi particolari devono essere adottate le seguenti procedure di intervento:
 - **Area denudata per frana, terreno incoerente:**
 - a. interventi di rimodellamento del profilo morfologico mediante gradonatura, prediligendo l'impiego di tecniche di bioingegneria;
 - b. sistemazione idraulica delle rete di deflusso superficiale;
 - c. impianto polispecifico di specie arboree ed arbustive. Nel caso di terreni umidi a prevalente composizione argillitica le specie arboree consigliate sono: ontano nero, salici, nocciolo, sambuco. Nel caso di terreni detritici drenanti e asciutti con prevalente matrice sabbiosa, le specie arboree consigliate sono: carpino nero, acero, frassino, sorbo. Le specie arbustive più indicate sono in genere biancospino, corniolo, ginestra;
 - d. copertura con vegetazione erbacea in grado di limitare l'azione erosiva delle acque meteoriche e di arricchire il terreno di sostanza organica importante per l'insediamento di specie arbustive ed arboree pioniere e per

l'attecchimento e sviluppo di quelle inserite. L'attecchimento dello strato erbaceo può essere facilitato dall'utilizzo di biostuoie.

- Area boscata in frana

Gli interventi di ripristino in zone in frana interessate da copertura vegetale dovranno attenersi alle indicazioni fornite nei punti precedenti inerenti i regolamenti speciali per i tagli dei boschi in aree instabili ad alta pericolosità, l'apertura o l'adeguamento di strade, condotti o canali e il pascolo.

Per quanto riguarda le aree ad elevata pericolosità, coperte da boschi di origine antropica, si dovrà tendere alla rinaturalizzazione delle stesse cercando di ricostituire le associazioni vegetali originarie e idonee alle condizioni ambientali presenti nel sito.

- Area degradata da ricostituire

Nelle aree degradate e da ricostituire (ex cave, discariche, aree boscate distrutte o degradate in seguito ad incendio, ecc.) dovranno essere previsti interventi di ricostituzione e recupero ambientale, volti alla difesa del suolo, la regimazione delle acque, la preservazione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio; gli interventi riguarderanno in particolare:

- a. il contenimento dei processi erosivi ed eventualmente rimodellamento del versante;
- b. il ripristino di un ecosistema "paranaturale" (rinaturalizzazione tramite tecniche di ingegneria naturalistica, ripristino della vegetazione autoctona, rimboschimenti) mediante il corretto inserimento delle opere sotto il profilo estetico-paesaggistico nonché naturalistico.

Articolo 25 - Le articolazioni del Territorio Rurale

1. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi del comma 6 dell'Articolo 13 e del comma 5 dell'Articolo 14 delle Norme di Attuazione di PS, individua le seguenti articolazioni:

- Territorio del Crinale Appenninico;
- Territorio dei Paesaggi con Prevalente Naturalità;
- Territorio collegato al Sistema Insediativo Storico;
- Territorio dei Paesaggi Agrari.

2. All'interno di questi Territori vengono riconosciuti, in funzione delle loro caratteristiche morfologiche, di uso del suolo, paesaggistiche, insediative, ambientali, colturali e della presenza del presidio antropico, le ulteriori articolazioni:

2.1. Territorio del Crinale Appenninico

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree della faggeta;
- Aree a prateria di crinale;
- Aree a prato pascolo di crinale.

2.2. Territorio dei Paesaggi con Prevalente Naturalità

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree boscate;
- Aree a castagneto da frutto;
- Aree a prato pascolo con prevalente naturalità;

- Aree a prato pascolo
- Aree di salvaguardia specifica Tipo 1.

2.3. Territorio collegato al Sistema Insediativo Storico

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree boscate;
- Aree a castagneto da frutto;
- Aree a prato pascolo;
- Aree agricole;
- Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio collegate agli insediamenti di antica formazione;
- Aree di salvaguardia specifica Tipo 1;
- Aree di salvaguardia specifica Tipo 2.

2.4. Territorio dei Paesaggi Agrari

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree boscate;
- Aree agricole;
- Aree di salvaguardia specifica Tipo 1;
- Aree di salvaguardia specifica Tipo 2;
- Aree soggette a normativa specifica.

3. Costituiscono inoltre un elemento che interessa l'intero Territorio Rurale, riconosciute ai sensi dell'Articolo 15 delle Norme di Attuazione del PS, le: Aree di controllo dei caratteri del paesaggio.

4. Sono individuati all'interno del Territorio Rurale gli edifici di valore storico - architettonico.

5. L'ambito di applicazione della normativa regionale relativa al Territorio Rurale, di cui al Capo III della LRT 1/2005, è rappresentato dall'intero territorio comunale a destinazione agricolo-forestale, ad esclusione delle Aree di salvaguardia specifica, delle Aree della faggeta e delle Aree a prateria di crinale. L'applicazione della normativa di cui al Capo III della LRT 1/2005 per il territorio comunale di Pieve Fosciana è subordinata alle precisazioni e limitazioni di cui alla presente Parte III delle Norme di Attuazione di RU.

6. Per ogni Territorio ed Area, in cui è articolato il Territorio Rurale, sono specificatamente disciplinati i principali tipi di intervento ivi consentiti ed esclusi. Qualsiasi altro tipo di intervento qualora non espressamente definito dalle presenti Norme di Attuazione di RU per i diversi Territori ed Aree deve comunque essere compatibile con le Norme di Attuazione di PS.

7. Gli interventi relativi al Territorio Rurale devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni.

8. Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente che insiste in ogni Territorio ed Area devono obbligatoriamente tener conto, oltre a quanto disciplinato per ogni Territorio ed Area, delle ulteriori disposizioni specifiche collegate alle caratteristiche storico-architettoniche degli edifici stessi e alla loro destinazione d'uso.

9. L'attività di agriturismo è consentita in tutto il Territorio Rurale ad esclusione delle Aree della faggeta e delle Aree a prateria di crinale.

Articolo 26 - Il Territorio del Crinale Appenninico

1. Il Territorio del Crinale Appenninico è interno al Sistema Territoriale - Sistema dei Paesaggi con Carattere di Prevalente Naturalità, e comprende al suo interno il Subsistema del crinale appenninico ed interessa inoltre una porzione del Subsistema della dorsale di Sillico, Subsistema della valle del torrente Sillico, Subsistema della valle del torrente Ceresano (riferimento PS - Progetto di Piano, Tav. n°1 - Strutture Territoriali e articolazioni per Sistemi).
2. Il Territorio del Crinale Appenninico è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e precisamente dai quattro Subsistemi: Subsistema idrografico, Subsistema geomorfologico, Subsistema delle aree boscate, Subsistema agro-ambientale e delle loro ulteriori articolazioni (riferimento PS - Progetto di Piano Tav. n°3 - Sistema Funzionale del Territorio Rural e).
3. Il Territorio del Crinale Appenninico interessa quasi completamente l'areale occupato dalla faggeta. L'intero territorio comunale posto al di sopra di 1.000 m s.l.m. è compreso in questa zona. Prevalgono nettamente le superfici boscate sulle aree aperte. Queste ultime sono caratterizzate essenzialmente da prati pascoli con insediamenti pastorali, i luoghi degli alpeggi stagionali, e solo in parte da praterie di crinale poste lungo il crinale secondario che si stacca dallo spartiacque appenninico in loc. Passo del Saltello. E' la parte di territorio che presenta maggiori caratteristiche di naturalità e dove la presenza antropica è occasionale o saltuaria. Le dinamiche di espansione del bosco a danno delle superfici aperte sono evidenti e testimoniano una prevalenza delle dinamiche naturali sulle azioni antropiche.
4. Il Territorio del Crinale Appenninico, rappresentato dai territori naturali di crinale, ha un particolare valore naturale, ambientale, paesaggistico. In questi territori ad integrazione e limitazione di quanto previsto per il Territorio Rurale, agricolo e forestale, la conservazione di tale assetto è pertanto affidata ai soli interventi di manutenzione e di recupero e ripristino ambientale.
5. In questo territorio va comunque privilegiata la salvaguardia ed il recupero soprattutto delle valenze naturali e paesaggistiche in maniera più rigida rispetto al resto del territorio, creando in tal modo delle "oasi naturali" atte a salvaguardare la biodiversità, dove l'azione antropica viene gradualmente emarginata; gli interventi dovranno favorire il ritorno all'aspetto naturale originario di queste zone.
6. Gli interventi relativi al Territorio del Crinale Appenninico devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti.
8. L'intero Territorio del Crinale Appenninico è definito Aree di controllo dei caratteri del paesaggio.
9. Il Sistema Normativo per il Territorio del Crinale Appenninico è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree della faggeta, Aree a praterie di crinale, Aree a prato pascolo di crinale.
10. **Aree della faggeta:**

- a queste aree non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005;
- per queste aree deve essere applicato il regime di conservazione per il soprassuolo boschivo;
- sono consentiti interventi per la realizzazione di percorsi e aree di sosta di limitate dimensioni atti alla fruizione guidata del territorio;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- possono essere consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come attrezzature di supporto alle attività escursionistiche e del tempo libero, quale la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di rifugi e bivacchi, punti di osservazione fauna selvatica
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

11. Aree a praterie di crinale:

- a queste aree non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005;
- sono consentiti interventi per la realizzazione di percorsi di limitate dimensioni atti alla fruizione guidata del territorio;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- possono essere consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come attrezzature di supporto alle attività escursionistiche e del tempo libero, quale la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di rifugi e bivacchi, punti di osservazione fauna selvatica
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

12. Aree a prato pascolo di crinale:

- in queste aree è vietata la demolizione dei muri di terrazzamento e delle recinzioni in pietra ed è vincolante il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, è inoltre prescritto il mantenimento della maglia poderale, della viabilità interpoderale, delle sistemazioni, delle regimazioni idrauliche esistenti e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto ambientale;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 31,32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali** per un volume massimo di 300 mc;

- i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità dell'area boscata e non potranno essere realizzati nelle zone cacuminali;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che deve essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale** sono consentiti: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 80 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 20 mq, e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti;
- per il **patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola**, sono consentiti: gli accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di una superficie utile dei vani abitabili di 60 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 18 mq e per un incremento pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti possono avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc, è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 27 - Il Territorio dei Paesaggi con Prevalente Naturalità

1. Il Territorio dei Paesaggi con Prevalente Naturalità è interno al Sistema Territoriale - Sistema dei Paesaggi con Carattere di Prevalente Naturalità ed interessa i seguenti Subsistemi: Subsistema della dorsale di Sillico, Subsistema della dorsale di Pellizzana, Subsistema della Valle del torrente Sillico, Subsistema

della valle del torrente Ceserano (riferimento PS - Progetto di Piano, Tav. n° 1 - Strutture Territoriali e articolazioni per Sistemi).

2. Il Territorio dei Paesaggi con Prevalente Naturalità è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e dai quattro Subsistemi: Subsistema idrografico, Subsistema geomorfologico, Subsistema delle aree boscate e Subsistema agroambientale e dalle loro ulteriori articolazioni (riferimento PS - Progetto di Piano, Tav. n°3 - Sistema Funzionale del Territorio Rurale).

3. Il Territorio dei Paesaggi con Prevalente Naturalità interessa la parte intermedia del versante appenninico. Si sviluppa circa da quota 400 ml s.l.m., fino al limite del Territorio del Crinale Appenninico. E' il territorio con maggiore sviluppo caratterizzato anche esso dalla netta prevalenza delle superfici forestali sulle aree con soprassuolo erbaceo.

I soprassuoli forestali sono qui caratterizzati dal castagneto da frutto, questo è infatti l'areale storico di questa coltura. Il castagneto e gli insediamenti pastorali permanenti (Campogrande, La Foce, Cerasa, etc.) hanno rappresentato storicamente gli elementi strutturanti questo territorio. Attualmente è consolidata una netta espansione del bosco a scapito di queste superfici in special modo del castagneto da frutto. Assistiamo infatti ad una affermazione del bosco misto di latifoglie e della Acacia (*Robinia pseudoacacia*) nelle zone più basse. Le stesse superfici aperte a soprassuolo erbaceo manifestano frequentemente i segni della colonizzazione del bosco con presenza di arbusteti e cespuglieti.

4. In questo territorio, dove prevalgono le valenze naturali e paesaggistiche, vanno privilegiate le azioni di presidio del territorio tese al recupero e alla conservazione del patrimonio ambientale e paesaggistico.

5. Gli interventi relativi al Territorio dei Paesaggi con Prevalente Naturalità devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni.

6. Il Sistema Normativo per il Territorio dei Paesaggi con Prevalente Naturalità è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree a castagneto da frutto, Aree a prato pascolo con prevalente naturalità, Aree a prato pascolo, Aree di salvaguardia specifica.

7. Aree boscate:

- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idro-geologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi;
- sono consentite le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idro-geologici e di sistemazione idraulico-forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali

interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi;

- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della Ingegneria Naturalistica;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata dove risultano presenti aree a prato pascolo o aree a castagneto da frutto, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai successi commi 8, 9, 10 del presente Articolo;
- nelle aree boscate è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono le norme di cui al comma 7 del presente Articolo;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale** sono consentiti: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento, una tantum, fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 80 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 20 mq, e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti;
- per il **patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola**, sono consentiti: gli accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ristrutturazione edilizia;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti possono avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

8. Aree a castagneto da frutto:

- queste aree sono definite Aree di controllo dei caratteri del paesaggio;

- in queste aree deve essere incentivata la messa a coltura del castagneto da frutto ed il ripristino di aree dove questa coltura presenta fenomeni di degrado e di abbandono;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area a castagneto da frutto dove risultano presenti aree a prato pascolo, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui al successivo comma 8;
- sono consentite le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico-forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 31, 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali** per un volume massimo di 100 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali e da parte dei proprietari di terreni a castagneto**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 100 mc, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 10.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- è consentita la costruzione o posa in opera di tettoie di servizio, quali depositi per l'attività agricola-forestale, intesi come contenitori a carattere precario, da realizzare con struttura in legname, fuori terra ed aventi sagoma massima di m 6.00 x 4.00 (base) x 3.50 (altezza). L'installazione di tali manufatti può essere autorizzata qualora vengano dimostrate le motivate esigenze produttive. Tali manufatti devono avere carattere temporaneo funzionale all'attività agricola-forestale per cui è stato richiesto;
- è consentita l'installazione di manufatti precari in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 9,00 mq; altezza al colmo: 3,00 ml, e le prescrizioni di cui all'Articolo 31 comma 6 delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale** sono consentiti: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 90 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 30 mq, e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un

volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti;

- per il **patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola**, sono consentiti: gli accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di una superficie utile dei vani abitabili di 60 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 18 mq e per un incremento pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti possono avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Aree a prato pascolo con prevalente naturalità

- queste aree sono definite Aree di controllo dei caratteri del paesaggio;
- in queste aree è vietata la demolizione dei muri di terrazzamento ed è vincolante il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, è inoltre prescritto il mantenimento della maglia poderale, della viabilità interpoderale, delle sistemazioni, delle regimazioni idrauliche esistenti e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto ambientale;
- sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della Ingegneria Naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 31, 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;

- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali e da parte dei proprietari dei terreni** per un volume massimo di 100 mc, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 10.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità dell'area boscata e non possono essere realizzati nelle zone cacuminali;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici devono essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che deve essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale** sono consentiti: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; sono consentiti: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 110 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 40 mq, e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 33 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. Aree a prato pascolo

- queste aree sono definite Aree di controllo dei caratteri del paesaggio;
- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia poderale, la viabilità interpoderale, le

- sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto ambientale;
 - sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
 - è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderali e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
 - in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
 - per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 31, 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**;
 - è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali e da parte dei proprietari dei terreni** per un volume massimo di 50 mc, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 5.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
 - i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità dell'area boscata e non possono essere realizzati nelle zone cacuminali;
 - in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici devono essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che deve essere opportunamente ricomposto e risagomato;
 - è consentita l'installazione di manufatti precari in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 9,00 mq; altezza al colmo: 3,00 ml., e le prescrizioni di cui all'Articolo 31 comma 6 delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
 - per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
 - per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale** sono consentiti: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130

mq e dei vani accessori, non abitabili, di 40 mq, e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento e recupero abitativo sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpono volumi esistenti;

- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 33 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

11. Aree di salvaguardia specifica:

11.1. Tipo 1:

- a queste aree non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005;
- sono consentiti interventi per la realizzazione di percorsi di limitate dimensioni atti alla fruizione guidata del territorio;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, che non comportino aumenti di carico urbanistico e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- nelle aree lungo i corsi d'acqua sono consentiti gli interventi di realizzazione e/o recupero di centraline di produzione di energia elettrica e di impianti di itticoltura, per questi interventi valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 9 Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 28 - Il Territorio collegato al Sistema Insediativo Storico

1. Il Territorio collegato al Sistema Insediativo Storico è interno al Sistema Territoriale - Sistema dei Paesaggi con Carattere di Prevalente Naturalità ed interessa i Subsistemi: Subsistema della dorsale di Sillico, Subsistema della valle del torrente Sillico, Subsistema del torrente Ceserano (riferimento PS - Progetto di Piano, Tav. n°1 - Strutture Territoriali e articolazioni per Sistemi).

2. Il Territorio collegato al Sistema Insediativo Storico è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e dai Subsistemi: Subsistema idrografico, Subsistema delle aree boscate, e Subsistema agro-ambientale e dalle loro ulteriori articolazioni (riferimento PS - Progetto di Piano, Tav. n° 3 - Sistema Funzionale del Territorio Rurale).

3. Il Territorio collegato al Sistema Insediativi Storico ed in particolare a quello dei centri di antica formazione di Sillico e Bargecchia e dei nuclei di Capraia e Eremo, è caratterizzato dalle residue superfici agricole che si sviluppavano intorno agli insediamenti citati. Qui le superfici agricole manifestano ancora oggi una

prevalenza sulle superfici con soprassuolo forestale anche se è evidente e consolidata una tendenza regressiva a favore del bosco. Le superfici presentano segni di involuzione verso un uso estensivo evidenziando frequenti soprassuoli erbacei quali indicatori della sospensione delle lavorazioni agricole annuali. Le superfici agricole sofferenti sono quelle più marginali rispetto ai centri abitati, anche se la zona di Bargecchia presenta un maggior frazionamento rispetto a quella del Sillico. Nella parte legata i nuclei insediativi sparsi prevale il prato pascolo e risultano necessarie azioni tese al mantenimento della presenza antropica.

4. In questo territorio vanno privilegiate le azioni di presidio del territorio e le azioni tese al recupero e alla conservazione delle caratteristiche paesaggistico e ambientali derivate dallo stretto rapporto tra il sistema insediativo costituito da nuclei e case sparse e il territorio agricolo forestale.

5. Gli interventi relativi al Territorio collegato al Sistema Insediativo Storico devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni.

6. Il Sistema Normativo per il Territorio collegato al Sistema Insediativo Storico è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree a castagneto da frutto, Aree a prato pascolo, Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio collegate agli insediamenti di antica formazione, Aree di salvaguardia specifica.

7. Aree boscate:

- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idro-geologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi;
- sono consentite le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idro-geologici e di sistemazione idraulico-forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi;
- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata, dove risultano presenti aree a castagneto da frutto, aree a prato pascolo, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai successi commi 7, 8, 9;

- è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono le norme di cui al comma 7 del presente Articolo;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale** sono consentiti: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 80 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 20 mq, e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti;
- per il **patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola**, sono consentiti: gli accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ristrutturazione edilizia;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

8. Aree a castagneto da frutto:

- queste aree sono definite Aree di controllo dei caratteri del paesaggio;
- in queste aree deve essere incentivata la messa a coltura del castagneto da frutto ed il ripristino di aree dove questa coltura presenta fenomeni di degrado e di abbandono;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area a castagneto da frutto dove risultano presenti aree a prato pascolo, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai successivi commi 8 e 9;
- sono consentite le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idro-geologici e di sistemazione idraulico-forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;

- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 31, 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali** per un volume massimo di 100 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali e da parte dei proprietari dei terreni** per un volume massimo di 100 mc, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 10.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- è consentita la costruzione o posa in opera di tettoie di servizio, quali depositi per l'attività agricola-forestale, intesi come contenitori a carattere precario, da realizzare con struttura in legname, fuori terra ed aventi sagoma massima di m 6.00 x 4.00 (base) x 3.50 (altezza). L'installazione di tali manufatti può essere autorizzata qualora vengano dimostrate le motivate esigenze produttive. Tali manufatti devono avere carattere temporaneo funzionale all'attività agricola-forestale per cui è stato richiesto;
- è consentita l'installazione di manufatti precari in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 18,00 mq; altezza al colmo: 3,00 ml., e le prescrizioni di cui all'Articolo 31 comma 6 delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale** sono consentiti: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 90 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 30 mq, e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti;
- per il **patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola**, sono consentiti: gli accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di una superficie utile dei vani abitabili di 60 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 18 mq e per un incremento pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di

copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti possono avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;

- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Aree a prato pascolo:

- queste aree sono definite Aree di controllo dei caratteri del paesaggio;
- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia poderale, la viabilità interpoderale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto ambientale;
- sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 31, 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali e da parte dei proprietari dei terreni** per un volume massimo di 50 mc, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 5.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità dell'area boscata e non possono essere realizzati nelle zone cacuminali;

- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici devono essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che deve essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
- è consentita l'installazione di manufatti precari in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 18,00 mq; altezza al colmo: 3,00 ml., e le prescrizioni di cui all'Articolo 31 comma 6 delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale** sono consentiti: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 40 mq, e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento e recupero abitativo sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 33 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. **Aree agricole:**

- queste aree sono definite Aree di controllo dei caratteri del paesaggio;
- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia poderale, la viabilità interpoderale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;

- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è consentita la costruzione di nuovi edifici a carattere rurale;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 31, 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **edifici a carattere residenziale rurale**, con una superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 40 mq, **e annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali e da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 50 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale e/o superiore a 5.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità dei confini della proprietà e non possono essere realizzati nelle zone cacuminali;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici devono essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che deve essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato; -
- è consentita l'installazione di manufatti precari in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 18,00 mq; altezza al colmo: 3,00 ml., e le prescrizioni di cui all'Articolo 31 comma 6 delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale** sono consentiti: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento a tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 40 mq, e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento e recupero abitativo sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti;
- è consentita, per gli edifici a carattere residenziale, nel caso ne risultino sprovvisti, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie coperta minore e/o uguale a 25 mq, per questi interventi si applicano

le prescrizioni di cui all'Articolo 34 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;

- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc, è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 33 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

11. Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio collegate agli insediamenti di antica formazione:

- queste aree sono definite Aree di controllo dei caratteri del paesaggio;
- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia podereale, la viabilità interpodereale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto paesaggistico - ambientale;
- sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio podereale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 31, 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali** per un volume massimo di 200 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali e da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 30 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale e/o superiore a 2.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;

- i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità dell'area boscata e non possono essere realizzati nelle zone cacuminali;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici devono essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che deve essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
- è consentita l'installazione di manufatti precari in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 9,00 mq; altezza al colmo: 3,00 ml., e le prescrizioni di cui all'Articolo 31 comma 6 delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale**, sono consentiti: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 40 mq, e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento e recupero abitativo sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 100 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 33 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

12. Aree di salvaguardia specifica:

12.1. Tipo 1:

- a queste aree non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005;
- sono consentiti interventi per la realizzazione di percorsi di limitate dimensioni atti alla fruizione guidata del territorio;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, che non comportino aumenti di carico urbanistico e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- nelle aree lungo i corsi d'acqua sono consentiti gli interventi di realizzazione e/o recupero di centraline di produzione di energia elettrica e di impianti di

itticoltura, per questi interventi valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 9 Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

12.2. Tipo 2:

- in queste aree sono consentiti gli interventi di cui al precedente punto 11.1 del presente Articolo;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 29 - Il Territorio dei Paesaggi Agrari

1. Il Territorio dei Paesaggi Agrari comprende i Sistemi Territoriali, Sistema dei Paesaggi Agrari Pedemontani ed il Sistema Fluviale del Serchio ed i Subsistemi in cui sono articolati ed interessa il Sistema Territoriale - Sistema dei paesaggi con carattere di prevalente naturalità e precisamente il Subsistema della valle del torrente Ceserano (riferimento PS - Progetto di Piano, Tav. n° 1 - Strutture Territoriali e articolazioni per Sistemi).

2. Il Territorio dei Paesaggi Agrari è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e dai quattro Subsistemi: Subsistema idrografico, Subsistema geomorfologico, Subsistema delle aree boscate e Subsistema agroambientale e dalle loro ulteriori articolazioni (riferimento PS - Progetto di Piano, Tav. n° 3 - Sistema Funzionale del Territorio Rurale).

3. Il Territorio dei Paesaggi Agrari comprende quella zona pedemontana gravitante sul fondovalle del fiume Serchio, dove la qualità dei terreni agricoli (pendenza, profondità, estensione etc.) ha favorito la conservazione di un sistema agrario più omogeneo e strutturato. Le superfici forestali qui sono meno significative e frazionate, ad eccezione delle formazioni arboree riparali che manifestano una continuità di tipo lineare che le frapponne, quali zone cuscinetto, fra i corsi d'acqua ed i terreni agricoli. Le regressioni che detti terreni hanno manifestato ad oggi sono dovute essenzialmente a fattori diretti antropici derivanti dall'espansione urbanistica. Ciò nonostante presentano ancora oggi un elemento positivo nella continuità di sviluppo che caratterizza due zone: la prima a ridosso del bacino artificiale di Pontecosi, attorno agli abitanti di Pontecosi e Pontardeto e la seconda ad ovest del sistema urbano del Piano della Pieve.

4. In questo territorio vanno privilegiate le azioni tese al mantenimento degli assetti agrari e alla conservazione delle caratteristiche paesistico ambientali derivanti dalla presenza antropica.

5. Gli interventi relativi al Territorio dei Paesaggi Agrari devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni.

6. Il Sistema Normativo per il Territorio dei Paesaggi Agrari è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno. Aree boscate, Aree agricole, Aree di salvaguardia specifica; Aree soggette a normativa specifica.

7. Aree boscate:

- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idro-geologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi;
- sono consentite le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idro-geologici e di sistemazione idraulico-forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi;
- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata dove risultano presenti aree a castagneto da frutto, aree a prato pascolo, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai successi commi 7, 8, 9;
- è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono le norme di cui al comma 7 del presente Articolo;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale** sono consentiti: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 110 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 40 mq, e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti;
- per il **patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola**, sono consentiti: gli accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ristrutturazione edilizia;

- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

8. Aree agricole:

- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia poderale, la viabilità interpoderale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è consentita la costruzione di nuovi edifici a carattere rurale;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri produttivi, è consentita per le attività produttive esistenti di lavorazione e valorizzazione dei prodotti dell'attività agropastorale e forestale locale l'ampliamento dell'attività produttiva esistente alla data di adozione del RU, per adeguamenti igienico sanitari e tecnologici dell'azienda stessa, nel rispetto dei seguenti valori:
 - volume esistente fino a mc 3.000, 15%,
 - o per volume esistente superiore fino ad un massimo di 450 mc;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 31, 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **edifici a carattere residenziale rurale**, con una superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e dei vani accessori, non abitabili di 40 mq, **e annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali e da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 150 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale e/o superiore a 5.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più

annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;

- i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici devono essere realizzati in prossimità dei confini della proprietà e non possono essere realizzati nelle zone cacuminali;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici devono essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che deve essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato è consentita l'installazione di manufatti precari in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 25,00 mq; altezza al colmo: 3,00 ml., e le prescrizioni di cui all'Articolo 31 comma 6 delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione**, sono consentiti: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero; interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e dei vani accessori, non abitabili, di 40 mq, e per un incremento massimo pari ad 1/3 del volume esistente; gli interventi di ampliamento e recupero abitativo sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti;
- è consentita, per gli edifici a carattere residenziale, nel caso ne risultino provvisti, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie coperta minore e/o uguale a 25 mq, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 34 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 33 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Aree di salvaguardia specifica:

9.1. Tipo 1:

- a queste aree non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005;

- sono consentiti interventi per la realizzazione di percorsi di limitate dimensioni atti alla fruizione guidata del territorio;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, che non comportino aumenti di carico urbanistico e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- nelle aree lungo i corsi d'acqua sono consentiti gli interventi di realizzazione e/o recupero di centraline di produzione di energia elettrica e di impianti di itticultura, per questi interventi valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 9 Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9.2. Tipo 2:

- in queste aree sono consentiti gli interventi di cui al precedente punto 8.1 del presente Articolo;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. Aree soggette a normativa specifica

10.1. La perimetrazione delle aree per gli interventi di cui al presente Articolo può subire in fase di redazione di Piano Particolareggiato modeste variazioni conseguenti a valutazioni di dettaglio relative alle caratteristiche dei luoghi (morfologia, geologia, idrogeologia etc.). Dette variazioni non possono superare il 20% in termini di superficie della perimetrazione prevista dalla presente variante.

10.2. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - Campo da golf; Area n° 2 - Campo da volo; Area n° 3 - Convento di San Francesco.

10.2.1. Area n°1 - Campo da golf

Questa area in località Braccicorti destinata a campo da golf, in assenza di Piano Particolareggiato valgono le prescrizioni di cui al comma 8 Aree agricole.

Il Piano Particolareggiato può prevedere la realizzazione di:

- un intervento edilizio di nuova costruzione, al fine del completamento del fabbricato di accoglienza, quale attrezzatura di servizio per il campo da golf e l'accoglienza turistica, con una superficie coperta massima pari a 300 mq ed un'altezza massima pari a 7,50 ml;
- di tettoie, aperte su tre lati, con una superficie coperta massima pari a 80 mq ed un'altezza massima di 3,50 ml;
- la realizzazione di interventi per la definizione di spazi per il gioco che garantiscano i caratteri paesistici - ambientali del territorio;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Per il patrimonio edilizio esistente, presente nell'area, è consentito l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

La perimetrazione, di cui alla Tavola 1.1 di Quadro Propositivo di RU, costituisce individuazione del comparto di Piano Particolareggiato.

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10.2.2. Area n°2 - Campo da volo

In questa area con destinazione campo da volo, quale area di servizio e di soccorso adeguata all'atterraggio di elicotteri e piccoli aerei, in assenza di Piano Particolareggiato valgono le prescrizioni di cui al comma 8 Aree di salvaguardia specifica Tipo 1.

Il Piano Particolareggiato può prevedere la realizzazione di un intervento edilizio di nuova costruzione da destinare ad attrezzatura di servizio con una superficie coperta massima pari a 200 mq, un'altezza massima pari a 4.50 ml.

Per il patrimonio edilizio esistente, presente nell'area, è consentito l'utilizzo a servizio dell'attrezzatura di servizio e di soccorso.

La perimetrazione, di cui alla Tavola 1.1 di Quadro Propositivo di RU, costituisce individuazione del comparto di Piano Particolareggiato.

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10.2.3. Area n°3 - Convento di S. Francesco

Per questa area relativa al Convento di San Francesco con destinazione agrituristica-turistica-ricettiva, è previsto che l'intero recupero dei luoghi e del patrimonio edilizio esistente possa avvenire attraverso un'azione di salvaguardia e valorizzazione, ma di contemporaneo utilizzo del complesso edilizio e di mantenimento del sistema ambientale, rappresentato dall'intorno paesaggistico ambientale del Convento, che qui assume particolari caratteri e valenze paesistiche e testimoniali.

Nella area in assenza di Piano Particolareggiato valgono le prescrizioni di cui al comma -9 Aree di salvaguardia specifica Tipo 1.

Il Piano Particolareggiato può prevedere:

- restauro e risanamento conservativo dell'intero complesso edilizio;
- azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi, al fine del ripristino dei caratteri agricoli originari della porzione di territorio interna alla cinta muraria;
- interventi atti alla fruizione, alla sosta, al miglioramento dell'accessibilità, quali aree di parcheggio e attrezzature sportive di piccole dimensioni destinate al completamento dell'offerta turistica;
- mantenimento e potenziamento, all'interno della porzione di territorio interna alla cinta muraria, delle attività agricole necessarie alla conservazione del sistema paesaggistico;
- per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

La perimetrazione, di cui alla Tavola 1.1 di Quadro Propositivo di RU, costituisce individuazione di comparto di Piano Particolareggiato.

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 32 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 30 - Area di Prà di Lama e suo intorno ambientale

1. La Tavola 8 - Aree di salvaguardia Zona di Prà di Lama (scala 1:2000) di Quadro Conoscitivo di RU, l'Allegato 1 della Relazione geologica di fattibilità del Quadro Propositivo le Tavole 1.1, 1.2 del Quadro Propositivo di RU definiscono la perimetrazione dell'emergenza geologica di Prà di Lama e di un suo intorno ambientale, ai sensi dell'Articolo 40 delle Norme di Attuazione di PS e degli Articoli 18 e 19 della Legge Regionale n. 30/2004 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali". La perimetrazione comprende l'area di emergenza geologica, così come censita nel repertorio del P.T.C. di Lucca, scheda n. 525.003.0 "Manifestazioni freatico-termali del lago di Prà di Lama".

2. La perimetrazione dell'area di Prà di Lama e il suo intorno ambientale costituisce individuazione di comparto di piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata comprende la seguente articolazione:

2.1 Zona A - Zona di tutela ambientale assoluta.

Corrisponde ad una fascia di 50 ml misurata dal ciglio di sponda indispensabile per garantire la sicurezza nei confronti di possibili movimenti franosi dei cigli di sponda in concomitanza con le variazioni del livello del lago legate alle manifestazioni idrotermali. Superficie territoriale minima di difesa da agenti inquinanti e di salvaguardia della risorsa.

In questa zona ricade una parte del fabbricato esistente quale stabilimento termale.

In questa zona sono ammessi solo opere ed attività finalizzate al miglioramento dell'assetto idrogeologico e della viabilità e strutture esistenti, ove non in contrasto con gli aspetti naturalistici e paesaggistici.

In particolare nel Piano Particolareggiato, che potrà essere articolato in comparti, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- eliminazione dei percorsi motorizzati;
- definizione di percorsi pedonali e punti di osservazione naturalistica;
- predisposizione di azioni di ripristino naturalistico ambientale;
- interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di volume;
- interventi per attrezzature che costituiscono pertinenza delle sorgenti termali non diversamente localizzabili (opere di captazione, impianti di adduzione);
- interventi volti al mantenimento e ripristino del sistema di smaltimento delle acque piovane e della rete di bonifica.

2.2 Zona B - Zona di rispetto ambientale ristretta.

Aree con problemi di ristagno e possibili interazioni con i fenomeni idrotermali e di protezione ambientale del biotopo palustre temperato.

In questa zona sono ammessi solo opere ed attività finalizzate al miglioramento dell'assetto idrogeologico e della viabilità, del recupero del patrimonio esistente ove non in contrasto con gli aspetti naturalistici e paesaggistici. Sono ammesse anche attrezzature e strutture leggere per lo sfruttamento della risorsa termale.

In particolare nel Piano Particolareggiato, che potrà essere articolato in comparti, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- azioni per l'allontanamento dall'area di rispetto ristretta dei percorsi e dei punti di sosta della viabilità motorizzata;
- azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente ed eventuali cambi di destinazione d'uso a carattere agriturismo-turistico-ricettivo;
- interventi per la realizzazione di vasche termali e locali di servizio di limitate dimensioni;
- predisposizione di azioni di ripristino naturalistico ambientale;
- interventi volti al mantenimento e ripristino del sistema di smaltimento delle acque piovane e della rete di bonifica

2.3 Zona C1 - Zona di rispetto ambientale allargata con fattori di fragilità geologica.

Comprende l'intorno ambientale del sistema di Prà di Lama e delimitazione e protezione esterna del biotopo palustre temperato. In questa zona sono ammessi, oltre agli interventi di cui al comma 2.1 e 2.2 del presente Articolo, anche impianti e attrezzature per lo sviluppo della risorsa termale, in accordo con gli aspetti naturalistici e paesaggistici.

In particolare nel Piano Particolareggiato, che potrà essere articolato in comparti, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- azioni per l'allontanamento dall'area di rispetto allargata dei percorsi e dei punti di sosta della viabilità motorizzata;
- azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, ampliamenti ed eventuali cambi di destinazione d'uso a carattere agriturismo-turistico-ricettivo;
- definizione delle attrezzature di supporto quali parcheggi, aree di sosta, attrezzature sportive di limitate dimensioni;
- interventi volti al miglioramento dell'assetto idrogeologico ove non in contrasto con gli aspetti naturalistici e paesaggistici;
- interventi volti al mantenimento e ripristino del sistema di smaltimento delle acque piovane e della rete di bonifica.

2.4 Zona C2 - Zona di rispetto ambientale allargata di valenza ambientale.

Comprende l'intorno ambientale del sistema di Prà di Lama e la delimitazione e protezione esterna del biotopo palustre temperato. In questa zona sono ammessi, oltre agli interventi di cui al comma 2.1 e 2.2 del presente Articolo, anche eventuali nuove costruzioni, impianti e attrezzature esclusivamente per lo sviluppo della risorsa termale, in accordo con gli aspetti naturalistici e paesaggistici.

In particolare nel Piano Particolareggiato, che potrà essere articolato in comparti, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- azioni di recupero del patrimonio esistente, ampliamenti e di nuova costruzioni ed eventuali cambi di destinazione d'uso a carattere agriturismo-turistico-ricettivo;
- definizione delle attrezzature di supporto quali parcheggi, aree di sosta, attrezzature sportive di limitate dimensioni;
- interventi di nuova viabilità;
- interventi volti al mantenimento e ripristino del sistema di smaltimento delle acque piovane e della rete di bonifica.

3. In assenza di Piano Particolareggiato, ad esclusione della zona A, valgono le prescrizioni di cui all'Articolo 29, comma 9 Aree di salvaguardia specifica Tipo2 e al comma 5 e comma 6 del presente Articolo.

5. Sono vietati gli scarichi al suolo e nei corpi idrici superficiali delle acque provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed industriali.

6. Il sistema smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla nuova viabilità, dai parcheggi deve prevedere la raccolta delle acque meteoriche in vasche di "prima pioggia" ed eventuali vasche di accumulo per impianti di irrigazione.

Articolo 31 - Interventi edilizi di nuova costruzione nel Territorio Rurale

1. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici nel Territorio Rurale devono rispettare gli elementi tipologici ed architettonici della tradizione edilizia locale, si deve quindi operare con tecniche e materiali compatibili con l'ambiente locale, facendo ricorso alle tecniche e ai materiali della bioedilizia e/o alle tecniche che fanno parte della tradizione locale, al fine della salvaguardia dell'assetto paesaggistico, testimoniale ed ambientale di questi territori.

2. Per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione nel Territorio Rurale valgono le seguenti prescrizioni:

- devono essere rispettate le caratteristiche tipologiche e morfologiche locali, privilegiando quindi forme compatte, a pianta quadrangolare, con prevalenza di paramenti esterni pieni rispetto ai vuoti delle aperture, con copertura a capanna o padiglione, manto di copertura rispondente alle tipologie edilizie esistenti e tradizionali (lastre di pietra o elementi in laterizio, a seconda delle localizzazione, paglia, oppure, ove non sia possibile la realizzazione del manto in paglia, lamiera di rame);
- i materiali e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale le strutture portanti in muratura ordinaria, gli infissi interni ed esterni in legno, gli intonaci in malta di calce e la tinteggiatura deve fare riferimento a colori tipici locali, la sporgenza di gronda con un massimo di 50 cm deve essere realizzata con mensole in legno e sovrastante tavolato o elementi pieni in cotto; nel caso di paramenti esterni in muratura di pietrame facciavista, dovranno essere rifiniti a rasapietra con malta di calce.

3. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione residenziale rurale valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- l'altezza massima non può essere superiore a ml 7,50 con non più di due piani abitabili fuori terra;
- l'inclinazione delle falde di copertura deve essere pari a circa il 30% e il manto di copertura in laterizio;
- le corti, le aie e le pertinenze esterne in genere devono avere pavimentazione in pietra o cotto, oppure presentare piano di calpestio sterrato o inerbito;
- nel caso di aziende agricole con presenza di più edifici rurali, le nuove costruzioni devono essere realizzate in prossimità del patrimonio edilizio esistente e/o in adiacenza in modo da riproporre schemi aggregativi tradizionali di tipo lineare o disposti intorno a spazi comuni (aie, cortili, ecc.), comunque in

maniera da non pregiudicare la lettura dei valori formali del sistema insediativo esistente.

4. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione di annessi agricoli valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- devono essere localizzati possibilmente in prossimità del patrimonio edilizio esistente od in aderenza ad altri annessi, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime fra fabbricati e del regolamento di igiene;
- devono rispettare l'andamento naturale del terreno, preferibilmente in modo da poter realizzare un volume seminterrato ed in posizione tale da evitare o ridurre al minimo la realizzazione di strade poderali per garantire l'accessibilità;
- devono essere localizzati in luoghi tali da non ostacolare la fruizione di punti di vista panoramici;
- devono avere altezza massima di gronda non superiore a ml 5,00, quale massima altezza dalla quota di campagna; in presenza di vani seminterrati l'altezza massima non può essere superiore a ml 6,50;
- l'inclinazione delle falde deve essere di circa il 30% per i nuovi edifici ad esclusione di quelli da realizzare nel Territorio del Crinale Appenninico per cui l'inclinazione delle falde può raggiungere il 60%, il manto di copertura deve essere uguale, per quanto possibile, a quello del patrimonio edilizio esistente presente nelle vicinanze; nel primo caso il manto di copertura deve essere in laterizio, mentre per quelli con inclinazione più accentuata deve essere in paglia o lastre di rame, con due o tre falde inclinate ed inoltre il timpano deve essere realizzato in pietra o in legno;
- è consentita la realizzazione di strutture prefabbricate soltanto quando sia dimostrata la loro effettiva necessità per uso zootecnico; esse devono essere localizzate in posizione marginale, al di fuori dai con visivi importanti dal punto di vista panoramico e paesistico-ambientale, tali edifici devono essere schermati da filari di alberi delle specie arboree di cui all'Articolo 39 delle presenti Norme di Attuazione di RU, al fine di minimizzare l'impatto ambientale;
- le rifiniture, gli elementi architettonici, i materiali, le coperture, i rivestimenti, le coloriture, devono uniformarsi per quanto possibile alle prescrizioni contenute nelle presenti norme.

5. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive valgono le prescrizioni relative agli annessi agricoli riportate al comma 4 del presente Articolo, a cui vengono aggiunte le seguenti:

- devono essere posizionati in prossimità dei confini di proprietà e schermati con siepi ed arbusti o filari di alberi delle specie arboree di cui all'Articolo 39 delle presenti Norme di Attuazione di RU. La loro realizzazione non deve comportare l'abbattimento di alberature preesistenti;
- l'altezza massima di gronda non deve superare i 3,00 ml, quale massima altezza dalla quota di campagna; in caso di edifici con piano seminterrato l'altezza massima in gronda non deve essere superiore a ml 4.50;
- i davanzali delle finestre devono avere un'altezza dal piano di calpestio interno non inferiore a ml 1,60;
- la sporgenza della gronda non può superare cm 40 per i fabbricati che presentano una copertura con pendenza del 30% e cm 60 per quelli con inclinazione di 60%;

- generalmente non possono essere realizzate tramezzature interne, le superfici finestrate devono essere ridotte al minimo;
 - gli infissi devono essere realizzati in legno, in casi particolari in metallo verniciato (con esclusione dell'uso di alluminio anodizzato), con forma di tipo tradizionale.
6. Per i manufatti precari in legno realizzati, secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia, dai proprietari di terreni agricoli, destinati all'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole, valgono le prescrizioni seguenti:
- non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
 - devono essere semplicemente appoggiati a terra;
 - devono essere realizzati in legno, con essenze locali, con tipologie edilizie tradizionali dei luoghi ed il tetto a capanna;
 - non è consentito l'installazione di manufatti realizzati con altri materiali leggeri;
 - non è consentita la realizzazione di pavimentazioni realizzate con getti di cls;
7. L'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale è consentita esclusivamente nelle aree agricole secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia.

Articolo 32 - Interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente all'interno del Territorio Rurale

1. Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente presente all'interno del Territorio Rurale quali interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, compresi gli ampliamenti ove consentiti, devono tenere conto delle tipologie e tecniche costruttive tradizionali e conservare tutti i valori architettonici, tipologici e paesaggistici presenti nel territorio.
2. I progetti degli interventi devono fare riferimento a quanto evidenziato sulla base dello stato attuale dei luoghi, di analisi delle modificazioni avvenute e della documentazione fotografica, relativa all'area di intervento e al suo intorno ambientale, riferita anche all'intero patrimonio edilizio esistente presente nell' Area individuata nella tavola di RU in cui l'intervento è previsto.
3. Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente del Territorio Rurale, sia isolati che inseriti in un nucleo insediativo, valgono le seguenti prescrizioni:
 - gli interventi di recupero edilizio devono interessare in modo uniforme tutti i fronti dell'edificio;
 - è vietata la tamponatura o la chiusura di ~~loggiati~~, chiostri, terrazze, ~~altane~~;
 - è consentita la chiusura di loggiati, altane esclusivamente con elementi trasparenti in vetro ed infissi in ferro verniciato di tonalità grigio piombaggine;
 - è vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio e travi in legno o altro con valore prettamente strutturale se concepiti per essere intonacati;
 - le canne fumarie ed i comignoli devono essere realizzati riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali;
 - per gli edifici con paramenti esterni in muratura in origine a faccia vista o dove comunque questi risultano storicizzati è vietata l'intonacatura delle facciate e gli

eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati, devono essere realizzati col metodo cucisciuci, usando analoghi materiali, simili agli originali per dimensione, forma, colore e tecniche costruttive;

- negli interventi relativi alle facciate è prescritto di evidenziare e restaurare gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo, in origine a vista, come cornici, fasce marcapiano, lesene, architravi, stipiti, mensole, ecc., sia emergenti dal piano della facciata sia alloggiate in nicchie o edicole;
- è prescritta l'eliminazione degli elementi non pertinenti con l'impianto originale delle facciate;
- le tinteggiature dei paramenti esterni devono avere colori tradizionali locali, riconducibili alla gamma naturale delle terre o comunque a quelli eventualmente reperibili sulle facciate oggetto di intervento o presenti nel territorio limitrofo, e devono essere eseguite solo con pittura a base di silicati o a calce, oppure con l'impiego di malta colorata. E' consentita la riquadratura dipinta delle aperture in colore diverso rispetto alla tinteggiatura delle facciate;
- è consentita la realizzazione di nuove grate, queste devono essere realizzate a maglia quadrata, con tondo pieno, con disegno tradizionale, all'interno delle spallette delle finestre e senza profilo sagomato;
- i serramenti esterni devono essere realizzati in legno, verniciato con colori tradizionali, e con disegno uniforme con il resto delle aperture, L'impiego di sistemi di oscuramento esterni, se non già esistenti o previsti all'origine, è vietato, è sempre vietato l'uso di persiane avvolgibili di qualsiasi natura e materiale. In casi eccezionali o in situazioni particolari e su progetto specifico, è consentito l'uso di serramenti in ferro verniciato con tonalità grigio piombaggine;
- nel caso di restauro di facciate è prescritto il riordino dei cavi delle reti tecnologiche. Gli sportelli dei contatori devono essere verniciati con tonalità grigio piombaggine o del colore della facciata. Le condutture dell'acqua e del gas di norma non possono essere posizionate sulla facciata principale e comunque devono essere opportunamente occultate;
- gli interventi sulle coperture devono rispettare le tipologie e le caratteristiche esistenti, le falde devono avere una pendenza del 30%, il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio o lastre di pietra, dove queste sono preesistenti, le gronde devono essere realizzate con mensole di legno e interposto tavolato o elementi di laterizio pieno, oppure generate da un progressivo aggetto di una doppia fila di lastre di pietra sovrapposte; in caso di altre tipologie preesistenti, esse devono essere mantenute, i canali di gronda e i discendenti devono essere in rame con sviluppo circolare;
- non è consentito realizzare terrazze a "vasca" nelle falde od a sbalzo, dove non preesistenti;
- dove ancora sono presenti, devono essere mantenute e recuperate le tradizionali orditure dei solai in legno, attraverso modalità ed interventi che siano confacenti alle esigenze di miglioramento od adeguamento antisismico. A seconda del tipo di manufatto e quindi di orditura del solaio può essere previsto massetto e pavimentazione o soltanto assito in legno naturale.

3. Per gli interventi relativi agli edifici legati all'attività agro-silvo-pastorale si devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- il manto di copertura deve essere di paglia o lamiera in rame per gli edifici presenti nel Territorio del Crinale Appenninico;
- le gronde devono essere realizzate con mensole di legno e interposto tavolato.

4. Per gli interventi di ampliamento relativi al patrimonio edilizio esistente, quali edifici di valore storico-architettonico valgono le seguenti prescrizioni:

- gli ampliamenti devono integrarsi armonicamente con l'edificio principale ed assumere le stesse caratteristiche formali e di finitura esterna;
- gli interventi di ristrutturazione con ampliamento volumetrico non possono essere realizzati mediante la sopraelevazione;
- l'ampliamento può essere, di norma, realizzato mediante l'avanzamento del fronte posteriore, solo in casi eccezionali e su specifica valutazione, può interessare i fronti laterali, in ogni caso con l'esclusione di quello principale individuabile mediante la presenza degli ingressi e/o l'affaccio su spazi a comune;
- l'ampliamento volumetrico per incremento di superficie coperta deve essere esteso, preferibilmente, a tutta la larghezza del fronte interessato, la copertura deve realizzarsi di norma mediante il prolungamento delle falde esistenti, se ciò non è possibile, la nuova copertura deve avere tipologia (capanna, padiglione, ecc.) uguale all'esistente, così come l'aggetto di gronda e la pendenza della falde;
- al fine di realizzare una effettiva integrazione con l'esistente, gli ampliamenti devono riprodurre, in generale, i caratteri dell'edificio originale per quanto riguarda le forme e le dimensioni delle aperture, la finitura delle superfici murarie, i materiali e le tecniche costruttive, gli elementi tipologici e testimoniali;
- l'altezza massima in gronda degli impianti non può essere superiore a quella del fabbricato esistente;
- le gronde dovranno essere realizzate con mensole in legno con interposto scempiato di tavole o laterizio pieno, l'aggetto massimo non può superare quello dell'edificio esistente;
- gli ampliamenti non devono interessare punti di vista panoramici e la loro ubicazione deve essere individuata in modo tale da evitare l'abbattimento di alberature preesistenti.

5. Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente ad esclusione degli edifici di valore storico-architettonico valgono le seguenti prescrizioni:

- gli ampliamenti, possibili nel rispetto delle condizioni previste dalle presenti norme, non possono avvenire in sopraelevazione per edifici con più di un piano;
- per quanto riguarda forme e materiali degli ampliamenti e delle aperture, gli stessi si devono armonizzare con il manufatto principale qualora quest'ultimo presenti in tutto o in parte caratteri tipici del patrimonio edilizio di antica formazione; in caso di non rispondenza a tali caratteri, gli interventi previsti devono riqualificare l'intero edificio e cioè interessare sia l'ampliamento che l'edificio principale.

6. Tutelando la conservazione delle caratteristiche tipologiche dei fabbricati, sui manufatti esistenti è consentito, previa approvazione di un Piano di Recupero

riguardante l'intero complesso esteso anche all'area di pertinenza come di seguito definita:

- la demolizione e fedele ricostruzione, ivi compresa la finitura esterna;
- il cambio di destinazione d'uso;
- l'eventuale accorpamento di annessi al fabbricato principale;
- interventi di ristrutturazione edilizia anche mediante accorpamento funzionale di unità contigue.

7. Gli edifici in classe di pericolosità elevata e molto elevata possono essere oggetto di demolizione e ricostruzione nell'area adiacente e contigua di proprietà, purchè in sicurezza geomorfologica ed idraulica. Nell'intervento di ricostruzione devono essere mantenuti i caratteri tipologici, la configurazione formale dell'edificio originario.

Articolo 33 - Realizzazione di piscine, parcheggi e campi da gioco nel Territorio Rurale

1. La realizzazione di piscine, parcheggi e di campi da gioco (quali campi da tennis e campi polivalenti) ad uso privato e/o legati alla ricettività agrituristica e rurale è consentita in: Territorio del crinale appenninico - Aree a prato pascolo; Territorio dei paesaggi con prevalente naturalità - Aree a prato pascolo; Territorio collegato al sistema insediativi storico - Aree a prato pascolo, Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio collegate agli insediamenti di antica formazione; Territorio dei paesaggi agrari - Aree agricole, Aree soggette a particolare normativa.

2. La realizzazione di tali interventi, non può comportare modificazioni significative all'andamento dei pendii; tra le quote del terreno allo stato originario dei luoghi e il piano di calpestio ad opera finita è ammesso uno scostamento massimo complessivo di 1,00 ml. La sistemazione del versante può avvenire con la realizzazione di muretti di contenimento in muratura di pietrame a vista e/o interventi di ingegneria naturalistica.

3. L'inserimento nell'ambiente deve rispettare gli allineamenti esistenti o la trama del tessuto agrario ed essere mitigato da alberature tipiche del luogo.

4. Le piscine debbono avere preferibilmente forma rettangolare e/o quadrata, in casi particolari e motivati dalle caratteristiche dei luoghi possono essere consentite forme diverse. La pavimentazione circostante il bordo, può avere una larghezza massima di 1,50 ml ed eventuali opere accessorie devono essere in pietra locale e/o in cotto, i volumi tecnici sono consentiti solo se interrati. Il rivestimento interno alla vasca deve essere di colore sabbia, grigio pietra locale, grigio verde.

5. E' vietata la realizzazione e/o posa in opera di piscine fuori terra, la copertura di tali attrezzature, la realizzazione di volumetrie di servizio.

6. La pavimentazione delle aree a parcheggio deve essere completamente drenante e realizzata con: ghiaio, lastre o spezzoni di pietra grigia locale, grigliati in cls o materiale plastico.

Articolo 34 - Vani ad uso parcheggio coperto

1. I volumi per la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto devono essere realizzati all'interno dei lotti di pertinenza dell'edificio a carattere residenziale, preferibilmente a questo in aderenza e parzialmente e/o totalmente interrati.

2. Nel caso tali vani non siano realizzati in aderenza devono essere ad una distanza massima inferiore e/o uguale a 50 ml dalla residenza.

Inoltre nel caso venga dimostrata l'impossibilità derivante dalle caratteristiche fisiche dei luoghi a rispettare quanto sopra richiesto, relativamente alla realizzazione in aderenza e nel lotto di pertinenza, deve essere rispettata la distanza massima di 50 ml dall'edificio a carattere residenziale.

Articolo 35 - Interventi di accorpamento volumi esistenti nel Territorio Rurale

1. Per accorpamento di volumi esistenti si intende l'unione del volume di uno o più manufatti di piccola consistenza con quello di un edificio, detto principale, di maggiore consistenza. Dell'edificio principale deve essere mantenuta la configurazione volumetrica e gli elementi tipologici ed architettonici. Per questi interventi valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 32 comma della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU.

2. Per manufatti di piccola entità si intendono volumi inferiori e/o uguali a 50 mc.

3. L'accorpamento di volumi è ammesso con manufatti la cui distanza dall'edificio principale sia inferiore e/o uguale a 30 ml.

Nel caso siano presenti manufatti di piccola consistenza con volume maggiore a 50 mc, che rispettino gli altri requisiti richiesti nel presente Articolo, può essere consentita la loro demolizione e la sola ricostruzione quale accorpamento all'edificio principale per una volumetria massima di 50 mc.

L'accorpamento dei volumi può essere effettuato anche in presenza di un edificio principale che supera le superfici massime previste per gli interventi di ampliamento, ed inoltre a seguito dell'intervento di accorpamento possono essere superate le superfici sopra citate.

L'accorpamento è subordinato alla valutazione di irrilevante valore architettonico, testimoniale, storico, etc. dei manufatti di piccola consistenza oggetto di accorpamento.

La documentazione per la richiesta di tali interventi deve essere integrata da una attenta documentazione fotografica di tutti i manufatti oggetto di intervento e del loro intorno ambientale.

Gli interventi di accorpamento di volumi possono sommarsi a interventi di ampliamento nel solo caso la volumetria dell'edificio principale risulti superiore a 200 mc e con l'accorpamento non si raggiungano le superfici consentite.

4. Nel caso di accorpamento di volumetrie superiori a 50 mc l'intervento è subordinato alla approvazione di piano di recupero del patrimonio edilizio esistente. Anche in questo caso l'accorpamento di volumi è ammesso con manufatti la cui distanza dall'edificio principale sia inferiore e/o uguale a 30 ml.

Articolo 36 - Realizzazione di impianti pubblici e di interesse pubblico

1. Nuovi e/o modifiche sostanziali ad impianti pubblici relativi a reti di telecomunicazioni o di trasporto energetico e reti acqua e gas, devono prevedere il massimo utilizzo di impianti e di tracciati già esistenti, potenziandone elementi e caratteristiche o sostituendoli, evitando ove possibile comunque la formazione di nuovi tracciati. Nel Territorio Rurale deve essere privilegiata l'utilizzazione di reti sotterranee per l'approvvigionamento di energia elettrica.

Nel caso di realizzazione e/o modifiche a linee di alta tensione deve esserne verificata la compatibilità ambientale.

2. Le cabine di trasformazione per l'energia elettrica, nelle loro diverse specificazioni, non possono essere prefabbricate e devono avere rivestimento esterno in pietrame o intonacato.

3. E' consentita la realizzazione di piccole strutture finalizzate all'uso della "Protezione civile" come vasche antincendio, torrette di avvistamento, piazzole di servizio e di soccorso, piccole volumetrie di servizio.

4. E' consentita la realizzazione di centraline di produzione di energia elettrica, gli edifici di servizio dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'Articolo 32 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 37 - Non appartenenza ad aree boscate e/o a castagneto da frutto

1. Qualora con adeguata documentazione fotografica e a seguito di accertamento da parte dei Funzionari del Comune venga verificata la non appartenenza di una specifica area al territorio boscato e/o a castagneto da frutto per queste aree valgono le disposizioni relative alle aree con analoghe caratteristiche poste in prossimità di queste.

Articolo 38 - Installazioni di impianti solari

1. Per il patrimonio edilizio esistente nel Territorio Rurale è consentita l'installazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia con le seguenti prescrizioni:

- gli impianti solari debbono essere inseriti nella copertura inclinata, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, e gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all'interno degli edifici stessi;
2. Le aree in cui è possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra sono individuate nella tavola 7 di Regolamento Urbanistico.

Articolo 39 - Le essenze

1. Le essenze da utilizzare per gli interventi di sistemazione ambientale sono le seguenti:

SPECIE ARBUSTIVE

Buxus sempervirens	Bosso
Cornus mas	Corniolo
Cornus sanguinea	Sanguinello
Crataegus monogyna	Biancospino
Erica arborea	Erica
Sarothamnus scoparius	Ginestra dei carbonai
Spartium junceum	Ginestra odorosa
Rhamnus alaternus	Alaterno
Ilex aquifolium	Agrifoglio
Calluna vulgaris	Calluna
Juniperus communis	Ginepro comune
Rubus sp.	Rovo
Prunus spinosa	Prugnolo
Rosa canina	Rosa canina
Frangula alnus	Frangola
Cytisus laburnum	Maggiociondolo
Ruscus aculeatus	Pungitopo

SPECIE ARBOREEE0

Acer campestre	Acero campestre, acero oppio
Acer monspessulanum	Acero minore
Acer pseudoplatanus	Acero montano
Arbutus unedo	Corbezzolo
Abies alba	Abete bianco
Alnus glutinosa	Ontano nero
Alnus incana	Ontano bianco
Betula pendula	Betulla bianca
Carpinus betulus	Carpino bianco
Castanea sativa	Castagno
Corylus avellana	Nocciolo
Fagus sylvatica	Faggio
Fraxinus excelsior	Frassino
Larix decidua	Larice
Laurus nobilis	Alloro
Ficus carica	Fico
Malus Sylvestris	Melo selvatico
Olea europea	Olivo
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Picea Abies	Abete rosso
Populus alba	Pioppo bianco
Populus nigra	Pioppo nero
Populus tremula	Pioppo tremolo
Prunus avium	Ciliegio selvatico
Pyrus pyraeaster	Pero selvatico
Quercus cerris	Cerro
Quercus ilex	Leccio
Quercus petrae	Rovere

Quercus pubescens	Roverella
Salix alba	Salice bianco, salice comune
Salix appennina	Salice dell'appennino
Salix caprea	Salicone, salice delle capre
Salix eleagnus	Salice di ripa
Salix purpurea	Salice rosso
Salix triandra	Salice da ceste
Sambucus nigra	Sambuco
Sorbus aria	Sorbo montano
Sorbus aucuparia	Sorbo degli uccellatori
Sorbus torminalis	Ciavardello
Tilia cordata	Tiglio selvatico
Ulmus minor	Olmo campestre
Ulmus montana	Olmo montano
Juglans regia	Noce bianco
Juglans nigra	Noce nero
Fraxinus ornus	Orniello
Prunus avium	Ciliegio selvatico

PARTE IV - NORME RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO URBANO

Articolo 40 - L'Insediamento Urbano

1. Il RU articola la disciplina dell'Insediamento Urbano del comune di Pieve Fosciana sulla base delle individuazioni, delle articolazioni e delle intersezioni del PS in: Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali e del Sistema Funzionale degli Insediamenti.

2. Il PS, all'Articolo 16 delle Norme di Attuazione di PS, ha articolato il Sistema Funzionale degli Insediamenti in:

- Subsistema Insediativo di Matrice Storica;
- Subsistema Insediativo a Carattere Prevalentemente Residenziale;
- Subsistema Insediativo a Carattere Produttivo;
- Subsistema Insediativo di Origine Rurale.

Articolo 41 - Indirizzi generali per la tutela e valorizzazione dell'Insediamento Urbano

1. Gli atti di governo del territorio devono garantire che gli interventi di trasformazione del territorio assicurino il rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado.

2. La qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio, ai sensi dell'Articolo 37 della LRT 1/2005, è definita in riferimento:

- alla dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
- alla dotazione di attrezzature e servizi, di attività commerciali di vicinato, di attività terziarie e direzionali;
- alla qualità e alla quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;
- alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, il riutilizzo delle acque reflue;
- alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata;
- all'utilizzazione di materiali edilizi e alla realizzazione di requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti;
- all'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche;

- alla qualità dell'architettura contemporanea con particolare riferimento agli spazi ed alle opere pubbliche.

3. Gli atti di governo del territorio ai sensi dell'Articolo 37 della LRT 1/2005 devono privilegiare un'organizzazione degli spazi al fine di salvaguardare il diritto all'autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro. Tale organizzazione di spazi deve garantire una corretta distribuzione delle funzioni al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione con l'organizzazione dei tempi della vita quotidiana, in modo da favorire una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale. In tale prospettiva il RU si deve quindi coordinare con il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all'Articolo 3 della legge LRT 38/1998.

4. In particolare il RU promuove per l'Insediamento Urbano del comune di Pieve Fosciana, azioni al fine di incrementare il livello della qualità della vita, di favorire il recupero del patrimonio insediativo di antica formazione, e di riqualificare il sistema insediativo di recente formazione.

In particolare promuove:

- la riqualificazione urbana e territoriale di Pieve Fosciana Capoluogo, in funzione del ruolo che ricopre, e dei nuclei di Pontardeto e Pontecosi, da attuarsi prioritariamente attraverso interventi di riqualificazione e/o sostituzione del patrimonio esistente, sia in relazione ai manufatti edilizi che agli spazi scoperti, quindi attraverso operazioni di completamento e ricucitura del tessuto esistente;
- per Pontecosi, particolare attenzione deve essere rivolta alla valorizzazione ed al recupero fisico e funzionale del centro storico e dei manufatti di antica formazione, oltre alla salvaguardia, alla promozione e valorizzazione della sponda del lago al fine di una fruizione di tipo turistico e ricreativo a carattere ambientale;
- Sillico e Bargecchia, presentano ancora la propria identità di impianto e di caratteri storico-architettonici quasi integralmente intatti e sono rimasti estranei ad ogni forma di trasformazione edilizia. Per l'edificato, che coincide col centro storico stesso, il recupero deve essere finalizzato ad un incremento dell'offerta turistico-ricettiva. L'intervento di recupero e riqualificazione deve essere integrato e completato attraverso la dotazione di idonee attrezzature e servizi, in particolar modo parcheggi, aree di sosta attrezzate, centri di accoglienza ecc. con la possibilità di incentivare altre utilizzazioni compatibili con la natura del luogo.

5. Il RU, sulla base degli obiettivi, indicazioni e prescrizioni di PS, disciplina gli interventi di riqualificazione, riordino e trasformazione, per l'Insediamento Urbano.

6. Il RU, sulla base dei commi 3 e 4 dell'Articolo 16 delle Norme di Attuazione di PS, precisa e dettaglia il limite urbano, al cui interno sono disciplinate le trasformazioni urbanistiche, tale limite deve garantire l'integrazione ed il rapporto con il Territorio Rurale.

Articolo 41 bis. - Direttive per la qualità degli interventi

1. Gli interventi ~~relativi alla realizzazione di edifici~~ di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente, di intervento privato, pubblico e ad uso pubblico, a

carattere residenziale, produttivo, terziario, attrezzature e servizi, devono seguire i principi della architettura bioclimatica, al fine di garantire la ecoefficienza delle costruzioni e di aumentare la qualità e la sostenibilità degli interventi, in coerenza con quanto disciplinato all'articolo 37 della L.R. 1/2005 e con il relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. n° 2 R/2007 ed in particolare è prescritto il ricorso a sistemi attivi e passivi per la limitazione dei consumi energetici, secondo quanto definito dalle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana" di cui alla D.G.R.T. n. 322/2005 come modificata con D.G.R.T. n. 218/2006.

La qualità ambientale degli interventi ~~di nuova costruzione~~ deve garantire:

- buone performance energetiche;
- buone performance acustiche;
- buone condizioni di confort interno;
- buona percezione paesaggistica.

~~Gli interventi di edilizia residenziale devono rispettare il sistema di certificazione energetica e ambientale secondo quanto definito dalle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana" applicando le procedure di cui al Capo III della L.R. 1/2005.~~

2. Per gli interventi di cui al precedente comma è fatto obbligo del rispetto delle seguenti direttive ed indirizzi :

- compatibilità con il piano della classificazione acustica;
- verifica dell'impatto prodotto da emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche, e individuazione di eventuali misure di mitigazione. Laddove l'intervento induca incremento di traffico, preveda adeguamento della viabilità o realizzazione di viabilità, deve essere valutato il contributo dell'intervento al sistema di mobilità entro cui si colloca, in termini di una migliore organizzazione del traffico e di collegamento fra trasporto pubblico e spostamenti su mezzo privato, nonché di articolazione multifunzionale del sistema della mobilità anche tramite la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interconnessi con gli altri sistemi di spostamento;
- approvvigionamenti idrici: ove gli interventi richiedano significativi incrementi dei prelievi idrici occorre la preventiva verifica della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento, anche in accordo con le competenti Autorità. In caso di inadeguatezza e indisponibilità devono essere verificate le possibilità di opere di adeguamento della rete o di prelievo;
- scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura: è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo, dando anche atto, sentite le competenti Autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. In caso di esito negativo della verifica, dovranno essere individuate le opere di adeguamento tecnico e dimensionale della rete o una soluzione depurativa alternativa;
- scarichi idrici in zone non servite dalla pubblica fognatura: è fatto obbligo verificare, sentite le competenti Autorità, la fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria. Nel caso in cui la verifica dia esito

negativo, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate e rispetto dello stato di qualità del corpo idrico recettore e dello stato qualitativo dei suoli;

- separazione delle acque bianche dalle acque nere sia per scarico in pubblica fognatura che per scarico mediante depuratore autonomo così da garantire un più efficace funzionamento dell'impianto e da garantire una ottimale gestione delle acque meteoriche anche al fine del recupero e del riutilizzo a fini non potabili;
- risparmio energetico: dovrà farsi ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica. Ai fini del risparmio energetico si dovranno considerare i fattori climatici caratteristici del luogo (esposizione ai venti, irraggiamento solare, condizioni microclimatiche del sito), al fine di ottimizzare le scelte morfologico-insediative e tipologico architettoniche;
- rifiuti: devono essere valutate la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente, e prevedere nell'ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti;
- campi elettromagnetici: ove si determinino permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti e/o di linee elettriche ad alta tensione esistenti deve essere valutata l'esposizione ai campi elettromagnetici e definite le misure per ridurre l'impatto;
- reti di connettività ecologica: ove l'intervento si collochi in aree limitrofe alla rete idrografica superficiale deve essere garantita la funzionalità ecologica delle reti mediante la salvaguardia e il ripristino delle reti minori, la tutela di alberature e macchie boscate anche isolate e l'impianto di specie vegetali autoctone e ornamentali non invasive né spontaneizzanti.

2. In coerenza con le direttive ed indirizzi di cui al precedente comma valgono inoltre le seguenti prescrizioni da osservare nell'ambito degli interventi, che potranno essere integrate e precisate nel Regolamento edilizio (R.E.) comunale:

- a) Per la salvaguardia della qualità delle acque del sistema idraulico superficiale gli interventi devono garantire:
 - la limitazione delle interferenze con il sistema idraulico superficiale;
 - la creazione di impianti di prima pioggia e di una vasche di raccolta, secondo quanto definito dalla normativa vigente;
 - la realizzazione all'interno dell'area di intervento della rete duale: acque bianche, acque nere;
 - la realizzazione di un impianto per il recupero delle acque piovane
 - la realizzazione di fasce vegetazionali di ambientazione con funzioni di filtro, con la piantumazione di filari alberati di alto fusto, alternati a siepi, lungo i confini interessati dalla rete idrografica superficiale.
- b) Per il risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, gli interventi devono garantire:

- l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
 - il reimpiego, per scopo irriguo e per il lavaggio dei piazzali e dei parcheggi, delle acque piovane opportunamente stoccate;
 - la scelta di impianti idrosanitari che consentano la riduzione dei consumi;
 - l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici.
- c) Per la tutela del suolo e delle acque sotterranee devono essere individuati interventi, opere ed aree per:
- la limitazione delle aree soggette a impermeabilizzazione;
 - l'utilizzazione dove possibile di pavimentazioni porose.
- d) Per la limitazione dei consumi energetici:
- l'approvvigionamento energetico deve essere attuato mediante l'utilizzo di fonti alternative per la produzione di energia nella percentuale definita dalle specifiche disposizioni del R.E., per la copertura del fabbisogno determinato dall'illuminazione degli spazi interni ed esterni previsti dall'intervento.
- e) Per la riduzione della rumorosità dei luoghi gli interventi devono prevedere:
- la realizzazione di misure per la riduzione del rumore anche attraverso l'utilizzo di materiali adeguati per una protezione passiva e attiva.
3. Il numero degli alloggi indicato nei successivi articoli può essere derogato nei casi in cui il proponente si impegni a predisporre i progetti e a realizzare gli interventi mediante l'espressa e sostanziale applicazione delle direttive di al presente articolo. In questo ultimo caso le unità immobiliari non potranno comunque essere inferiori a 75 mq di Sul nel rispetto della Sul complessiva.

Articolo 41 ter - Valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio

1. Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 1/2005 e del PS vigente la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del RU ha compreso la verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio.
2. In questo quadro il RU contiene la conformità delle sue previsioni a quelle del PS, controlla la relazione delle sue previsioni con i piani regionali (P.I.T.) e provinciali (P.T.C.) di riferimento, motiva le scelte con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali rilevanti per l'uso del territorio e per la salute umana, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 della L.R. 1/2005.
3. In particolare la conformità e compatibilità delle previsioni del R.U. è garantita mediante specifiche considerazioni contenute nel Rapporto Ambientale del RU comprendenti in particolare:
- a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del R.U.;
 - b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni di RU derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.
4. In ottemperanza al criterio della "non duplicazione delle valutazioni", di cui

all'articolo 8 della L.R.10/2010, gli strumenti urbanistici attuativi del RU si conformano alle prescrizioni e alle misure (di mitigazione) definite dalle attività di valutazione effettuate dal medesimo R.U. e ad esse devono fare esplicito riferimento senza che sia necessaria una ulteriore valutazione di dettaglio.

Articolo 41 quater - Osservatorio, bilancio dimensionale e monitoraggio del R.U.

1. Ai sensi dell'articolo 55 della L.R. 1/2005 il Comune mediante le proprie strutture tecniche provvede al monitoraggio del R.U. e all'esecuzione delle attività di bilancio dimensionale che dovranno avere cadenza biennale, nonché di quelle di aggiornamento del quadro conoscitivo e di eventuali proposte di varianti gestionali o sostanziali al R.U.. In particolare:

- è assoggettato a periodico aggiornamento il quadro conoscitivo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente contenuto nel RU ai sensi del comma 2 lettera a) dell'articolo 55 della L.R. 1/2005;
- è obbligatoria una relazione sul monitoraggio degli effetti ai sensi del comma 7 dell'articolo 55 della L.R. 1/2005.

2. Ai fini di quanto indicato ai commi precedenti il Comune redige un "Rapporto di monitoraggio" sullo stato del governo del territorio comunale, nel quale:

- illustra l'attuazione del PS vigente, del R.U. e le sinergie con la programmazione economica e finanziaria del comune;
- aggiorna il quadro conoscitivo alla luce delle eventuali modifiche intervenute e descrive lo stato dell'ambiente in relazione agli effetti sulle risorse essenziali;
- verifica l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture e contribuisce alla programmazione degli interventi in relazione al programma triennale comunale;
- controlla lo stato della progettazione e l'attuazione degli interventi, pubblici o privati, di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente;
- aggiorna il bilancio del dimensionamento previsto dal RU in relazione alla avvenuta realizzazione delle previsioni di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente tenendo a riferimento il fabbisogno e il dimensionamento previsto nel PS vigente;
- accerta l'integrazione tra attuazione delle previsioni di RU e i piani e programmi di settore e con l'azione degli enti e aziende che hanno effetto sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.

3. Al fine di controllare l'aumento del carico urbanistico e gli effetti ambientali conseguenti in rapporto alle risorse essenziali individuate dal PS vigente, il Comune tiene sotto monitoraggio sia gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che il presente RU ammette come trasformazioni che utilizzano il dimensionamento del PS sia gli interventi che il presente RU ammette in conformità alla disciplina del PS vigente.

4. In entrambi i casi il Comune controlla che l'attuazione degli interventi garantisca il rispetto della disciplina del PS vigente, rese operanti dalle regole contenute nelle presenti norme, il rispetto dei criteri e parametri stabiliti dalla disciplina della valutazione del P.S. vigente, nonché del rispetto delle ulteriori condizioni stabilite

dalla attività di valutazione (V.A.S.) facente parte integrante e sostanziale del presente RU.

Articolo 42 - Le articolazioni dell'Insediamento Urbano

1. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi degli Articoli 16, 17, 18, 19 delle Norme di Attuazione di PS, individua le seguenti articolazioni:

- Insediamento di matrice storica;
- Insediamento residenziale recente;
- Insediamento residenziale in formazione;
- Insediamento produttivo recente;
- Insediamento produttivo in formazione;
- Insediamento terziario recente;
- Insediamento terziario in formazione.

2. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi dell'Articolo 20 delle Norme di Attuazione di PS, disciplina il Subsistema Insediativo di Origine Rurale alla Parte III delle presenti Norme di Attuazione del RU.

Articolo 43 - Riconoscimento dell'Insediamento Urbano

1. Il sistema insediativo urbano presente nel territorio di Pieve Fosciana comprende i centri abitati a seguito elencati:

2. **Pieve Fosciana Capoluogo** - presente nel Sistema Territoriale - Sistema dei Paesaggi Agrari Pedemontani - Sistema B, e precisamente nel Subsistema dell'altopiano di Pieve Fosciana - Subsistema B3, per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 6 delle Norme di Attuazione di PS.

2.1 Per l'Insediamento Urbano di Pieve Fosciana Capoluogo, interno all'UTOE 1 - Area Urbana di Pieve Fosciana, di cui all'Articolo 48 delle Norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamento di matrice storica;
- Insediamento residenziale recente;
- Insediamento residenziale in formazione;
- Insediamento produttivo recente;
- Insediamento produttivo in formazione;
- Insediamento terziario recente;
- Insediamento terziario in formazione.

3. **Pantaline e Pontardeto** - presenti entrambi nel Sistema Territoriale - Sistema dei Paesaggi Agrari Pedemontani - Sistema B.

Pantaline è nel Subsistema dei terrazzamenti di Pianetto - Pian di Cerreto - Subsistema B2; Pontardeto nel Subsistema dell'altopiano di Pieve Fosciana - Subsistema B3, per questi Subsistemi valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 6 delle Norme di Attuazione di PS.

3.1 Per l'Insediamento Urbano di Pantaline e Pontardeto, interno all'UTOE 2 - Unità Territoriale di Pantaline e Pontardeto, di cui all'Articolo 49 delle Norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamento di matrice storica;
- Insediamento produttivo recente.

4. **Pontecosi** - presente nel Sistema Territoriale - Sistema dei Paesaggi Agrari Pedemontani - Sistema B, e precisamente nel Subsistema collinare Pontecosi - Bracciotti - Subsistema B1, per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 6 delle Norme di Attuazione del PS.

4.1 Per l'Insediamento Urbano di Pontecosi, interno all'UTOE 3 - Unità Territoriale di Pontecosi, di cui all'Articolo 50 delle Norme di Attuazione del PS, si riconoscono:

- Insediamento di matrice storica;
- Insediamento residenziale recente;
- Insediamento residenziale in formazione.

5. **Sillico** - presente nel Sistema Territoriale - Sistema dei Paesaggi con Carattere di Prevalente Naturalità - Sistema A e precisamente nel Subsistema della dorsale di Sillico - Subsistema A2.

Per questo subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 5 delle Norme di Attuazione del PS.

5.1 Per l'Insediamento Urbano di Sillano si riconosce:

- Insediamento di matrice storica;
- Insediamento residenziale recente.

6. **Bargecchia** - presente nel Sistema Territoriale - Sistema dei Paesaggi con Carattere di Prevalente Naturalità - Sistema A e precisamente nel Subsistema della valle del torrente Sillico - Subsistema A4.

Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 5 delle Norme di Attuazione del PS.

6.1 Per l'Insediamento Urbano di Bargecchia si riconosce:

- Insediamento di matrice storica;
- Insediamento residenziale recente.

Articolo 44 - Perimetro dei centri abitati

1. Nelle Tavole 2.1, 2.2 di Quadro Propositivo di RU è riportato il perimetro aggiornato dei centri abitati ai sensi dell'Articolo 17 della L. 765/67 e dell'Articolo 55 comma 2, lettera b, della LRT 1/2005 coincidente con il perimetro delle UTOE.

2. Tale perimetro risulta necessario anche al fine di precisare:

- all'esterno del perimetro: il Territorio Rurale con le sue caratteristiche paesistiche ed ambientali;
- all'interno del perimetro: l'Insediamento Urbano quale parte del territorio comunale costituito da edifici ad uso prevalentemente residenziale, sia di matrice storica, che zone residenziali di recente e in formazione, spazi ad uso comune esistenti e di nuovo impianto, zone produttive e terziarie di recente e in formazione. L'Insediamento Urbano è un insieme unitario con caratteristiche differenti dal territorio circostante ad uso agricolo forestale;
- le differenti fasce di rispetto dal confine stradale.

3. La finalità del RU, ai sensi dell'Articolo 3 delle Norme di Attuazione di PS, è di garantire lo sviluppo sostenibile all'interno del perimetro dei centri abitati, per migliorare le condizioni di vivibilità ed innalzare la qualità della vita.

Articolo 45 - Abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche

1. Per l'intero Insediamento Urbano è incentivata la realizzazione di interventi e l'individuazione di soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche e per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi urbani comuni, individuati nelle Tavole 3.1, 3.2 e 4 di Quadro Propositivo di RU.

2. Gli interventi devono essere tesi all'eliminazione degli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea e la predisposizione di accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Articolo 46 - Norme generali per l'Insediamento di matrice storica

1. Nelle Tavole 2.1 e 2.2 di Quadro Propositivo di RU è riportato il perimetro dell'Insediamento di matrice storica, che individua le parti del territorio interessate da insediamenti che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio paesaggistico-ambientale. Questa porzione dell'Insediamento Urbano è già stata sottoposta a pianificazione dettagliata, gli studi conoscitivi già predisposti sono stati di riferimento per l'elaborazione dei Quadri Conoscitivi del PS e del RU.

2. L'Insediamento Urbano di matrice storica corrisponde alla zona territoriale omogenea A ai sensi del DM 1444/68 e a zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'Articolo 27 della L. n°45 7/78.

3. In queste zone di recupero, per specifici casi, potranno essere attivati Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di iniziativa pubblica o privata, per proporre un disegno urbanistico di dettaglio anche diverso da quello indicato dal RU. I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere definiti sulla base dello stato attuale dei luoghi e di analisi delle modificazioni avvenute nella zona.

4. Gli interventi relativi all'Insediamento di matrice storica devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 47 - Insediamento di matrice storica

1. All'interno dell'Insediamento di matrice storica, individuato nelle Tavole 2.1 e 2.2. del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, presente nelle UTOE: UTOE 1 - Area Urbana di Pieve Fosciana; UTOE 2 - Unità Territoriale di Pantaline e Pontardeto; UTOE 3 - Unità Territoriale di Pontecosi e nell'Insediamento Urbano di Sillico e Bargecchia, si distinguono:

- edifici di matrice storica di particolare importanza, indicati con apposita simbologia grafica nelle Tavole 2.1, 2.2 del Quadro Propositivo di RU e con indicazione numerica nelle Tavole 2.1, 2.2 del Quadro Conoscitivo di RU;
- edifici di matrice storica di particolare importanza, con tipologia edilizia non residenziale; indicati con apposita simbologia grafica nelle Tavole 2.1, 2.2 del Quadro Propositivo di RU e con indicazione numerica nelle Tavole 2.1, 2.2 del Quadro Conoscitivo di RU;
- edifici relativi all'impianto urbano storico, con prospetti aperti su due o tre lati, riconducibili alla tipologia degli edifici in linea o a schiera;
- edifici di recente costruzione e/o altri edifici, ed aree di pertinenza, non rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, testimoniale.

2. Gli interventi che interessano l'Insediamento di matrice storica devono tendere a tutelarne il carattere, soprattutto in relazione ai profili delle facciate e agli spazi esterni a verde o pavimentati. Gli interventi pur utilizzando linguaggi e materiali contemporanei e/o proponendo modifiche dei luoghi devono garantire la continuità ripristinando e/o richiamando gli elementi tipologici e architettonici storici.

3. Per gli **edifici di matrice storica di particolare importanza**, o parti significative di essi, di particolare importanza che hanno mantenuto i caratteri architettonici originali e sono caratterizzati da particolare tipologia edilizia e da elementi architettonici, quali i paramenti esterni le coperture e le gronde, la presenza di elementi decorativi, la particolare dimensione e distribuzione delle finestre ecc., sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto;
- frazionamento di unità immobiliari, per edifici con destinazione d'uso residenziale alla data di adozione del RU, purchè le nuove unità immobiliari originate non comportino modifiche alle caratteristiche tipologiche dell'edificio.
- cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale, terziario, per esercizi commerciali di vicinato.

Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche e strutturali degli edifici e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 49 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU in merito all'uso dei materiali.

4. Per gli altri **edifici relativi all'impianto urbano storico** sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, per il superamento delle barriere architettoniche con intervento diretto;
- interventi che devono garantire o ripristinare caratteri tipologici ed architettonici delle facciate;

- frazionamento di unità immobiliari, per edifici con destinazione ad uso residenziale alla data di adozione del RU, perché le nuove unità immobiliari originate non comportino modifiche alle caratteristiche tipologiche dell'edificio ;
- è ammesso il cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale produttivo quale, artigianato di servizio alla persona, terziario per esercizi commerciali di vicinato.

Subordinati alla redazione di Piano Attuativo, di iniziativa pubblica o privata, possono essere realizzati accorpamenti all'edificio principale dei volumi secondari esistenti, presenti nell'area di pertinenza e la realizzazione di volumi tecnici, fino ad un massimo di 8 mq di superficie coperta, a servizio della residenza qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli all'interno dei volumi esistenti.

5. Per gli **edifici di recente costruzione e altri edifici non rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, testimoniale**, individuati attraverso uno specifico approfondimento di indagine, quale elemento del quadro conoscitivo, ed a seguito di esame della commissione edilizia, sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto;
- il frazionamento di unità immobiliari, per edifici con destinazione ad uso residenziale alla data di adozione del RU, purchè le nuove unità immobiliari originate non comportino modifiche alle caratteristiche tipologiche dell'edificio ;
- il rialzamento in gronda dell'ultimo piano con un massimo di 70 cm;
- il cambio di destinazione d'uso ammesse a carattere residenziale produttivo quale, artigianato di servizio alla persona, terziario per esercizi commerciali di vicinato;
- interventi di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici dei luoghi;
- realizzazione di volumi tecnici, fino ad un massimo di 8 mq di superficie coperta, a servizio della residenza qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli all'interno dei volumi esistenti;
- accorpamenti all'edificio principale dei volumi secondari esistenti, presenti nell'area di pertinenza.

6. Per gli interventi edilizi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 49 della parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

7. Per gli spazi esterni a verde o pavimentati all'interno dell'Insediamento di matrice storica è prescritto l'intervento di risanamento, conservazione e di ripristino dello stato originario dei luoghi.

Articolo 48 - Aree ed edifici soggetti a normativa specifica

1. Nelle Tavole 2.1, 2.2 del Quadro Propositivo di RU è riportata l'individuazione dei comparti di piano di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle aree ad Edilizia Convenzionata, di iniziativa pubblica o privata.

2. La perimetrazione dei comparti di piano di recupero del patrimonio edilizio esistente può subire variazioni in fase di redazione del piano, inoltre l'area di piano di recupero potrà essere articolata per comparti organici ed omogenei.

3. Sono soggette alle prescrizioni dell'art. 41 bis e alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - Area interna all'Insediamento di matrice storica di Pieve Fosciana; Area n° 2 - Area ai bordi dell'Insediamento di matrice storica di Pieve Fosciana; Area n° 4 - Area ai bordi dell'Insediamento di matrice storica di Pieve Fosciana.

4. Area n° 1 - Area interna all'Insediamento di matrice storica di Pieve Fosciana (1 P. di R.)

L'area interessa una porzione del sistema insediativo di antica formazione di Pieve Fosciana capoluogo, limitrofa all'area centrale delle attrezzature pubbliche; nell'area sono presenti edifici che hanno subito modificazioni significative ed aree aperte dove sono presenti resti di edifici diroccati.

Il piano di recupero, comprendente interventi di ristrutturazione urbanistica, deve prevedere:

- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi;
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema insediativo di matrice storica;
- la definizione di percorsi pedonali e di spazi a verde di vicinato;
- la realizzazione di spazi di parcheggio coperto per autoveicoli per una superficie coperta complessiva di 120 mq ed un'altezza massima di 2,40 ml.

Nell'area in assenza di piano di recupero sono consentiti per il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, per il superamento delle barriere architettoniche.

5. Area n° 2 - Area ai bordi dell'Insediamento di matrice storica di Pieve Fosciana (2 P. di R.)

L'area interessa una porzione di territorio ai bordi del sistema insediativo di antica formazione di Pieve Fosciana capoluogo limitata su di un lato dalla strada del Passo delle Radici, in questa area sono presenti dei manufatti a carattere produttivo in stato di grave degrado.

Il Piano di recupero, comprendente interventi di ristrutturazione urbanistica, deve prevedere:

- azioni di recupero paesaggistico, fisico, igienico-sanitario, dei luoghi;
- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di eventuali accorpamenti di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione a parità di volume;
- individuazione di fasce a verde, alberate, di una larghezza di 10 ml, al cui interno devono essere individuati dei percorsi pedonali e ciclabili lungo la strada del Passo delle Radici e la via del Bagno;
- cambio di destinazione d'uso per esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e a carattere residenziale.

Nell'area in assenza di piano di recupero sono consentiti per il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

6. Area n° 4 - Area nell'Insediamento di matrice storica di Pieve Fosciana (4 P. di R.)

L'area interessa una porzione di territorio nel sistema insediativo di antica formazione di Pieve Fosciana capoluogo, in questa area sono presenti dei manufatti in stato di grave degrado.

Il Piano di recupero, comprendente interventi di ristrutturazione urbanistica, deve prevedere:

- azioni di recupero paesaggistico, fisico, igienico-sanitario, dei luoghi;
- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di eventuali accorpamenti di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione a parità di volume;
- cambio di destinazione d'uso per esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e a carattere residenziale.

Nell'area in assenza di piano di recupero sono consentiti per il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

7. Sono soggette alle prescrizioni dell'art. 41 bis e alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree ad Edilizia Convenzionata: Area n°1 - Area nell'abitato di Pontardeto.

8. Area n°1 – Area nell'abitato di Pontardeto (1 E. C.)

L'area interessa una porzione dell'edificato, ai bordi del sistema insediativo a carattere urbano di Pontardeto, in quest'area sono presenti dei manufatti a carattere prevalentemente residenziale realizzati in epoche diverse e in stato di grave degrado.

L'intervento di Edilizia Convenzionata deve prevedere:

- azioni di recupero e di riqualificazione degli elementi superfetativi;
- azioni di recupero paesaggistico, fisico, di riqualificazione formale e paesaggistica, dei luoghi;
- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di eventuali accorpamenti di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione, gli interventi possono prevedere un incremento volumetrico complessivo, di 900 mc, per la realizzazione di una unità abitativa.

Nell'area in assenza dell'intervento di Edilizia Convenzionata sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Articolo 49 - Interventi edilizi per l'Insediamento di matrice storica

1. Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente presente nell'Insediamento di matrice storica devono conservare tutti i valori architettonici e tipologici rappresentati dai rapporti volumetrici, dai paramenti esterni, dalle coperture e da eventuali elementi architettonici.

2. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni, di cui all'Articolo 48 delle presenti Norme di Attuazione di RU, relative alle singole aree ed edifici soggetti a Piani Attuativi.

3. Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente nell'Insediamento di matrice storica valgono le seguenti prescrizioni:

- per le coperture è prescritto il mantenimento della pendenza ed il numero originario delle falde di copertura. Sostanziali modifiche alla forma delle coperture può essere consentita subordinata alla redazione di Piano di Recupero. Il manto di copertura deve essere realizzato esclusivamente in laterizio secondo le tecniche tradizionali;
- le canne fumarie ed i comignoli devono essere realizzati riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali;
- è vietata la tamponatura o la chiusura di chiostri, terrazze;
- per gli edifici di matrice storica di particolare importanza è consentita la chiusura di loggiati, altane esclusivamente con elementi completamente trasparenti in vetro, tali interventi sono soggetti a permesso di costruire;
- per gli edifici relativi all'impianto urbano storico e per gli edifici di recente costruzione e altri edifici non rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, testimoniale è consentita la chiusura di loggiati, altane, esclusivamente con elementi trasparenti in vetro ed infissi in ferro verniciato di tonalità grigio piombaggine;
- le gronde devono essere ricostruite uguali alle esistenti. Nelle sopraelevazioni e nelle ricostruzioni, quando ammesse, la gronda deve essere costruita riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali e con le seguenti sporgenze massime, comprensive del canale di gronda:
 - cm 30 per edifici di un solo piano fuori terra;
 - cm 45 per gli edifici di due piani fuori terra;
 - cm 60 per gli edifici di tre o più piani fuori terra;
- i canali di gronda e i discendenti devono essere in rame con sviluppo circolare;
- per gli edifici con paramenti esterni in muratura in origine a faccia vista o dove comunque questi risultano storicizzati, è vietata l'intonacatura delle facciate e gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati, devono essere realizzati col metodo cuci-scuci, usando analoghi materiali, simili agli originali per dimensione, forma, colore e tecniche costruttive;
- è consentita, ad esclusione degli edifici di matrice storica di particolare importanza, nel rifacimento della copertura la realizzazione di cordolo coronamento con un'altezza massima di 30 cm.;
- i paramenti esterni delle facciate devono essere realizzati esclusivamente con intonaco civile rasato a fratazzo o lisciato a mestola;
- è vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio e travi in legno o altro con valore prettamente strutturale se concepiti per essere intonacati;
- negli interventi relativi alle facciate è prescritto di evidenziare e restaurare gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo, in origine a vista, come cornici, fasce marcapiano, lesene, architravi, stipiti, mensole, ecc., sia emergenti dal piano della facciata sia alloggiate in nicchie o edicole;
- è prescritta l'eliminazione degli elementi non pertinenti con l'impianto originale delle facciate;
- le tinteggiature dei paramenti esterni devono avere colori tradizionali locali, riconducibili alla gamma naturale delle terre o comunque a quelli eventualmente reperibili sulle facciate oggetto di intervento o presenti nel

- territorio limitrofo, devono essere eseguite solo con pittura a base di silicati o a calce, oppure con l'impiego di malta colorata. E' consentita la riquadratura dipinta delle aperture in colore diverso rispetto alla tinteggiatura delle facciate;
- è vietata la realizzazione di nuovi balconi, terrazzi e delle coperture a terrazza; durante gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici devono essere rimossi quelli introdotti in epoche recenti e privi di caratterizzazione architettonica;
 - l'ampliamento di finestre è ammesso unicamente secondo il rapporto derivante dalla diagonale delle finestre esistenti e nel rispetto delle tipologie originarie, delle simmetrie e degli allineamenti. L'apertura di nuove finestre, quando ammissibile, deve adeguarsi alle tipologie di quelle preesistenti, rispettando allineamenti e simmetrie. Non è ammessa la riquadratura delle finestre con materiali lapidei qualora non siano preesistenti; la finitura delle spallette e degli architravi deve essere realizzata con lo stesso tipo di intonaco di facciata;
 - per i davanzali e le soglie è prescritto l'uso di pietra arenaria grigia locale o simile, con il mantenimento degli spessori e delle caratteristiche originarie. La sporgenza di questi elementi dal piano della facciata finita non deve superare 3 cm;
 - è prescritta la conservazione delle inferriate e delle grate tradizionali esistenti;
 - è consentita la realizzazione di nuove grate, queste devono essere realizzate a maglia quadrata, in tondo pieno, con disegno tradizionale, all'interno delle spallette delle finestre e senza profilo sagomato;
 - i serramenti esterni devono essere realizzati in legno, verniciato con colori tradizionali, e con disegno uniforme con il resto delle aperture, è sempre vietato l'uso di persiane avvolgibili di qualsiasi natura e materiale. In casi eccezionali o in situazioni particolari e su progetto specifico, è consentito l'uso di serramenti in ferro verniciato di tonalità grigio piombaggine, tali interventi sono soggetti a parere preventivo dell'Ufficio Tecnico Comunale. Eventuali roste sopraluce devono essere mantenute;
 - per i sistemi di oscuramento esterno, degli edifici presenti nell'Insediamento di matrice storica, sono consentiti i dispositivi a persiana in legno verniciato con colori tradizionali; In casi eccezionali o in situazioni particolari e su progetto specifico, è consentito l'uso di serramenti diversi, tali interventi sono soggetti a parere preventivo dell'Ufficio Tecnico Comunale.
 - per le porte di ingresso, qualora sia dimostrata l'impossibilità di mantenere le aperture con le caratteristiche e dimensioni originarie, per aperture di autorimesse, laboratori artigianali ed esercizi commerciali, sono consentite modifiche dimensionali, nel rispetto delle tipologie tradizionali (ad arco, ad arco ribassato, architravate). Non è ammessa la riquadratura delle porte di ingresso a meno che non siano preesistenti all'intervento; la finitura delle spallette e degli architravi dovrà essere realizzata con le stesse modalità e materiali delle altre aperture di facciata. L'apertura di nuove porte di ingresso, quando ammissibile, deve adeguarsi alle tipologie di quelle preesistenti, rispettando allineamenti e simmetrie;
 - è vietata la realizzazione di nuove scale esterne, nel caso esistenti e con significative caratteristiche architettoniche-testimoniali devono essere oggetto di interventi di restauro;

- per gli elementi di arredo esterno, lastricati acciottolati, ecc. è prescritto il recupero e la conservazione.

Articolo 50 - Edifici per il culto

1. Le Tavole 2.1 e 2.2 del Quadro Propositivo di RU, individuano con apposita campitura, gli edifici per il culto (chiese, edifici religiosi, pubblici e privati) che rappresentano elementi architettonici e testimoniali della cultura e della storia dei luoghi e pertanto devono essere salvaguardati.
2. Per questi edifici sono consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo.
3. Per questi edifici è consentita la destinazione d'uso quali attrezzature e servizi di uso collettivo, compatibili con la tipologie della struttura e con la sua collocazione territoriale.

Articolo 51 - Alberature esistenti

1. E' prescritta la conservazione degli alberi isolati di interesse monumentale e ambientale; la loro eventuale sostituzione deve avvenire con identica specie arborea oppure con altra specie di cui all'Articolo 39 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU.
2. E' prescritta la conservazione di filari di alberi esistenti, anche mediante la loro sostituzione, con le specie arboree specificate all'Articolo 39 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 52 - Abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche relative all'Insediamento di matrice storica

1. Per l'intero Insediamento di matrice storica ed in particolare per le strutture di uso pubblico e per gli spazi urbani comuni, individuati nella Tavola 4 di Quadro Propositivo di RU, è incentivata la realizzazione di interventi e l'individuazione di soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche.
2. E' consentita la realizzazione di nuovi accessi pubblici e di uso pubblico e la ristrutturazione degli accessi esistenti, atti al superamento delle barriere architettoniche per i diversamente abili.
3. Le installazioni eventualmente necessarie devono essere realizzate con soluzioni tali da non contrastare con l'impianto tipologico, distributivo e architettonico degli edifici, oppure con elementi rimovibili.

Articolo 53 - Le reti di urbanizzazione primaria e gli impianti tecnologici relativi all'Insediamento di matrice storica

1. La realizzazione di interventi per l'allacciamento alle reti di urbanizzazione primaria relativi ad edifici interni all'Insediamento di matrice storica, di impianti idrici, di riscaldamento, di smaltimento delle acque bianche, grigie e nere, delle linee elettriche e telefoniche, non deve determinare alterazioni e modifiche alle caratteristiche esterne degli edifici ed interessare elementi di valore storico e architettonico. Sui paramenti esterni degli edifici sono ammesse bocchette di aerazione per impianti di ventilazione forzata di bagni privi di aperture esterne e bocchette di aerazione per le cucine. Particolare attenzione deve essere posta per il posizionamento di vani per i contatori e gli alloggiamenti tecnologici. Gli sportelli dei vani contatori devono essere verniciati con tonalità grigio piombaggine o del colore della facciata.
2. Dove tecnicamente possibile, è ammessa l'installazione di ascensori e di montacarichi purchè non sia alterato l'impianto tipologico e l'assetto distributivo degli edifici.
3. La realizzazione di impianti radiotelevisivi satellitari non deve interessare i prospetti degli edifici, le antenne e le parabole di ricezione devono essere poste sulla copertura degli edifici, non in vista dai normali percorsi stradali e di colorazione atta a diminuire l'impatto visivo. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di un edificio si devono adottare e predisporre impianti di ricezione centralizzati. E' consentita l'installazione di una unica parabola di ricezione per edificio.
4. Nell'Insediamento di matrice storica non devono essere poste in opera linee aeree per la distribuzione dell'energia e della rete telefonica, inoltre devono essere predisposti dei programmi di riqualificazione al fine dell'eliminazione di linee aeree esistenti.
5. Centraline elettriche, armadi e contenitori di impianti tecnici, necessari per la distribuzione devono tenere conto delle tipologie e tecniche costruttive tradizionali, al fine del loro inserimento nel sistema insediativo di matrice storica.
6. Per gli interventi di cui al presente Articolo si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 49 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.
7. La realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia è consentita, ad esclusione degli edifici di matrice storica di particolare importanza, devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, devono interessare una superficie max pari al 10% della copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici.

Articolo 54 - Insediamento residenziale recente

1. L'Insediamento residenziale recente è individuato nelle Tavole 2.1, 2.2 del Quadro Conoscitivo e nelle Tavole 2.1, 2.2 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si è formato nelle UTOE: UTOE 1 - Area Urbana di Pieve

Fosciana; UTOE 3 - Unità Territoriale di Pontecosi e nell'Insediamento Urbano di Sillico e Bargecchia.

2. L'Insediamento residenziale recente corrisponde alla zona territoriale omogenea B ai sensi del DM 1444/1968.

3. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale; sono ammesse destinazioni connesse ed integrative della residenza a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, attività ricettive, sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, direzionali.

4. All'interno dell'Insediamento residenziale recente, ad esclusione dei lotti ineditati, individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2 di Quadro Propositivo di RU, non è consentito realizzare nuove unità abitative, gli eventuali frazionamenti o recuperi ad uso residenziale sono consentiti, solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nel caso le nuove unità originate non siano inferiori a mq 45 di superficie utile.

5. Gli edifici devono essere dotati di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti. Esclusivamente nel caso in cui si dimostri l'impossibilità di mettere a disposizione le aree necessarie per il soddisfacimento degli standard urbanistici è possibile la loro monetizzazione. Il ricorso all'istituto della monetizzazione degli standard può avvenire esclusivamente per singolo caso, per un massimo del 50% delle aree a standard.

6. Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, ad esclusione dei lotti ineditati, individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2 di Quadro Propositivo di RU, e soggetti alla normativa dell'Articolo 55 delle presenti Norme di Attuazione di RU, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, all'interno del lotto di pertinenza; è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto dei parametri urbanistici.

Qualora l'edificio esistente abbia un volume inferiore a 200 mc, anche a seguito dall'ampliamento, non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

7. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti nell'area.

8. In queste aree sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, subordinati alla redazione di Piani Attuativi.

9. I parametri urbanistici per le aree Insediamento residenziale recente sono i seguenti:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - Indice fondiario | 2,0 mc/mq |
| - Rapporto di copertura | 35% |
| - Altezza massima | 7,50 ml |
| - Distanza minima dai confini | 5,00 ml |
| - Distanza minima dai fabbricati | 10.00 ml |
| - Distanza minima dalla sede stradale | 5,00 ml |

E' inoltre consentita la costruzione sul confine in aderenza a edifici preesistenti.

11. E' consentita la sopraelevazione di edifici preesistenti, all'interno del loro perimetro, nel rispetto di tutti gli altri parametri urbanistici.

12. L'eventuale ampliamento dei fabbricati esistenti deve armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. L'ampliamento può essere realizzato con aumento della superficie

coperta, con rialzamenti, solo per gli edifici ad un piano e/o edifici a ad un piano oltre il seminterrato. In tutti i casi la maggiore volumetria deve essere realizzata rispettando i parametri urbanistici, le distanze dai confini e dai fabbricati, di cui al comma 9 del presente Articolo, e rispettando le dimensioni delle aree a parcheggio previste dalle norme vigenti. Il volume dell'eventuale ampliamento non deve superare le dimensioni del volume del fabbricato esistente. Nel caso di ampliamento possono essere mantenute distanze diverse da quelle di cui al precedente comma 9, solo al fine di conservare gli allineamenti con il fabbricato esistente.

13. E' consentita la nuova costruzione di autorimesse, in aderenza al fabbricato principale, nell'area di pertinenza dei fabbricati sprovvisti di autorimessa privata o non dotati di volumi che possano essere utilizzati a tale scopo, nelle dimensioni di 22 mq di superficie coperta per ogni unità abitativa esistente e comunque non derivata da frazionamento dopo la data dell'adozione del presente RU, per questo tipo di intervento devono essere rispettate le distanze dai confini e dalle strade.

14. Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti ad uso residenziale è ammessa la realizzazione di piscine e di pergolati.

15. La realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici.

16. Per le aree che ricadono in classe di fattibilità 4G, valgono le specificazioni normative del comma 6 dell'Articolo 10 delle presenti Norme di Attuazione di RU;

17. Gli interventi relativi all'Insediamento residenziale recente devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni.

Articolo 55 - Lotti inedificati all'interno dell'Insediamento residenziale recente

1. Nei lotti inedificati all'interno dell'Insediamento residenziale recente, individuati, con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2 di Quadro Propositivo di RU, presenti nelle UTOE: UTOE 1 - Area Urbana di Pieve Fosciana, UTOE 3 - Unità Territoriale di Pontardeto, sono indicati gli interventi di nuova costruzione a carattere residenziale consentiti con intervento diretto/edilizia convenzionata.

La presente Variante di RU prevede la realizzazione complessiva di 8.740 mq di Sul, relativa agli interventi previsti e/o realizzati nei lotti inedificati. Per gli interventi concessionati alla data di adozione della presente Variante di RU per la verifica del monitoraggio viene considerata una Sul convenzionale pari a 130 mq.

2. Per ogni lotto può essere realizzata la superficie utile lorda e il numero di alloggi di nuova costruzione definito ai successivi comma del presente Articolo. Gli interventi devono interessare l'intero lotto e possono avere un'altezza massima di due piani completamente fuori terra.

3. Per ogni lotto inedificato presente all'interno dell'Insediamento residenziale recente viene a seguito specificato, la superficie utile lorda, e il numero di alloggi per gli interventi di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia e la

superficie a destinazione pubblica da cedere al Comune (aree a parcheggio, marciapiedi, allargamento sede stradale, verde pubblico). Per la previsione di cessione delle aree specificate nella presente normativa il proprietario/i del lotto deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo trascritto alla Conservatoria dei registri Immobiliari.

Ove non diversamente specificato, la cessione definitiva dovrà avvenire a titolo gratuito entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Comune, ed in particolare in sede di inserimento in mappa dell'edificio, alla parte di immobile o opera di urbanizzazione da cedere al Comune, dovrà già essere attribuito il relativo identificativo catastale.

4. Sono soggetti alle prescrizioni dell'art. 41 bis e alla normativa del presente Articolo i seguenti lotti ineditati all'interno dell'Insediamento residenziale recente: Lotto n°1, Lotto n°2, Lotto n°3, Lotto n°4. Lot to n°5, Lotto n°6, Lotto n°7, Lotto n°8, Lotto n°9, ~~Lotto n°10~~, Lotto n°11, Lotto n°12, Lotto n°13, Lotto n°14 , Lotto n°15, Lotto n°16, Lotto n°17, Lotto n°18, Lotto n°19, Lotto n°20, Lotto n°21, Lotto n°22, Lotto n°23, ~~Lotto n°24~~, ~~Lotto n°25~~, Lotto n°26, Lotto n°27, Lotto n°28, Lotto n°29, Lotto n°30, Lotto n°31, Lotto n° 32, Lotto n°33, Lotto n°34, Lotto n°35.

5. Lotto n°1 (1 l. D.)

In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con: Sul 150 mq, altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 900 mc.

Deve essere ceduta al Comune sul lato sud del lotto una fascia di 3 ml per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili. Sul lato sud del lotto, a confine con i percorsi pedonali e ciclabili, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

6. Lotto n°2 (2 l. D.)

In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con: Sul 130 mq, altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 900 mc.

Deve essere realizzata a carico del proprietario la viabilità di accesso al lotto individuata nella Tavola 2.1 del Quadro Propositivo di RU,.

7. Lotto n°3 (3 l. D.)

In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione, con tipologia edilizia, a due piani, con: Sul 130 mq, altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 900 mc.

Deve essere ceduta al Comune una fascia, sul lato est del lotto al fine dell'allargamento della sede stradale, per il raggiungimento di una sezione di 7 ml.

8. Lotto n°4 (4 l. D.)

In questo lotto può essere realizzato due alloggi di nuova costruzione, con tipologia edilizia a due piani, con Sul 300 mq, altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 1800 mc.

Deve essere ceduta al Comune una fascia individuata nella tavola di RU lungo lungo la sede stradale, di un aera a parcheggio.

9. Lotto n°5 (5 l. D.)

In questo lotto può essere realizzato ~~due~~ un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani, con: Sul 300 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di ~~900~~ 1800 mc.

La realizzazione dell'intervento è subordinata alla definizione della viabilità pubblica a servizio dell'area.

Sui lati del lotto a confine delle UTOE, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

10. Lotto n°6 (6 l. D.)

In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani, con Sul 150 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 900 mc.

Deve essere ceduta al Comune una fascia, di 1,5 ml lungo il lato ovest del lotto, al fine dell'allargamento della sede stradale.

11. Lotto n°7 (7 l. D.)

In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani, con Sul 130 mq. altezza massima 9,00 m sul lato a valle e 7,50 m sul lato a monte, ed un volume massimo di 900 mc.

Deve essere realizzata a carico del proprietario la viabilità di accesso al lotto.

12. Lotto n°8 (8 l. D.)

In questo lotto, relativamente al quale è stato approvato un piano di edilizia economica e popolare, possono essere realizzati sei alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a schiera, a due piani, con i parametri conformi al piano attuativo e una Sul complessiva di 480 mq.

Ad integrazione di quanto previsto nel piano attuativo, l'intervento di edilizia economica e popolare deve realizzare un percorso pedonale e ciclabile quali spazi ad uso pubblico, lungo la via per Sillico, per una fascia di 3 ml, su questo lato, lungo il percorso pedonale e ciclabile, deve essere realizzato un filare di alberi, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

13. Lotto n°9 (9 l. D.)

In questo lotto, interno ad un piano di lottizzazione convenzionata in località Campori, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con: Sul 300 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 1800 mc, nel rispetto degli obblighi convenzionali del Piano Attuativo.

~~14. Lotto n°10 (10 l. D.)~~

~~In questo lotto nell'abitato di Pontecosi può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con: altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 900 mc.~~

~~Deve essere ceduta al Comune lungo il lato ovest una fascia di 1,50 ml per l'allargamento della sede stradale.~~

~~Sul lato del lotto lungo via della Fonte deve essere realizzato un filare di alberi, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.~~

15. Lotto n°11 (11 l. D.)

In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 130 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 900 mc.

Deve essere ceduta al Comune sul lato ovest del lotto una fascia di 3 ml per la realizzazione di spazi pedonali, a confine con gli spazi pedonali, deve essere

realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

16. Lotto n°12 (12 I. D.)

In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 150 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 900 mc.

Deve essere ceduta al Comune sul lato ovest del lotto una fascia di 3 ml per la realizzazione di spazi pedonali, a confine con gli spazi pedonali e sul perimetro dell' UTOE, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

17. Lotto n°13 (13 I. D.)

In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 150 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 900 mc.

Deve essere ceduta al Comune sul lato ovest del lotto una fascia di 3 ml per la realizzazione di spazi pedonali, a confine con gli spazi pedonali e sul perimetro dell' UTOE, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

18. Lotto n°14 (14 I. D.)

In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 150 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 900 mc.

Deve essere ceduta al Comune sul lato est del lotto una fascia di 3 ml per la realizzazione di spazi pedonali.

19. Lotto n°15 (15 I. D.)

In questo lotto possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 300 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 1800 mc.

Deve essere ceduta la fascia, con una profondità di 2,00 ml, individuata nella tavola di RU lungo il perimetro del lotto per l'allargamento della sede stradale.

20. Lotto n°16 (16 I. D.)

In questo lotto possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 300 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 1800 mc.

21. Lotto n°17 (17 I. D.)

In questo lotto possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 300 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 1800 mc.

22. Lotto n°18 (18 I. D.)

In questo lotto può essere realizzato due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 280 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 1800 mc.

Deve essere ceduta al Comune la fascia, con una profondità di 2,50 ml, individuata nella tavola di RU lungo il perimetro del lotto per l'allargamento della sede stradale e per un'area a parcheggio con stalli in linea.

23. Lotto n°19 (19 I. D.)

In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 130 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 900 mc.

24. Lotto n°20 (20 I. D.)

In questo lotto può essere realizzato due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 280 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 1800 mc.

Deve essere realizzata e ceduta al Comune l'area individuata nella tavola di RU lungo il perimetro del lotto per un'area a parcheggio con una profondità di 3,00 ml e ceduta l'area con una profondità di 2,00 ml, per l'allargamento della sede stradale.

25. Lotto n°21 (21 I. D.)

In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 150 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 900 mc.

Deve essere ceduta al Comune la fascia, con una profondità di 2,00 ml, individuata nella tavola di RU lungo il perimetro del lotto.

26. Lotto n°22 (22 I. D.)

In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 150 mq. altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 900 mc.

27. Lotto n°23 (23 I. D.)

In questo lotto, quale intervento di Edilizia Convenzionata, possono essere realizzati quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 600 mq. altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 3600 mc.

Deve essere realizzata e ceduta al Comune l'area individuata nella tavola di RU lungo il perimetro del lotto per la viabilità e per un'area a parcheggio; deve essere realizzata una quinta arborea, lungo l'intero confine del lotto, utilizzando specie autoctone o specie ornamentali tipiche dei luoghi, che devono essere concordate con le strutture tecniche comunali. Sul confine del lotto rispetto al territorio rurale deve essere realizzata un'area di filtro permeabile della larghezza di 10 ml.

28. Lotto n°24 (24 I. D.)

~~In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 900 mc.~~

~~Deve essere ceduta al Comune l'area individuata nella tavola di RU lungo il perimetro del lotto per un'area a parcheggio.~~

29. Lotto n°25 (25 I. D.)

~~In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 900 mc. In ottemperanza a quanto contenuto nel parere dell'Autorità di bacino alla Variante al R.U. rilasciato in data 02.08.2013 Prot. N.2913, per tale comparto "l'edificazione della nuova previsione del R.U. dovrà avvenire in posizione il più possibile arretrata rispetto alla scarpata esistente;~~

30. Lotto n°26 (26 I. D.)

In questo lotto possono essere realizzati due tre alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 450 mq, altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 2700 1800 mc.

Deve essere realizzata e ceduta al Comune l'area individuata nella tavola di RU lungo il perimetro del lotto per un'area a parcheggio deve essere realizzata una quinta arborea, lungo il confine del lotto adiacente l'area a parcheggio, utilizzando specie autoctone o specie ornamentali tipiche dei luoghi, che devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

31. Lotto n°27 (27 I. D.)

In questo lotto possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 300 mq, altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 1800 mc.

Deve essere ceduta al Comune l'area individuata nella tavola di RU lungo il perimetro del lotto per un'area a parcheggio, deve essere realizzata una quinta arborea, lungo il confine del lotto con il parcheggio e con il territorio rurale, utilizzando specie autoctone o specie ornamentali tipiche dei luoghi, che devono essere concordate con le strutture tecniche comunali. Sul confine del lotto rispetto al territorio rurale deve essere realizzata un'area di filtro permeabile della larghezza di 10 ml.

32. Lotto n°28 (28 I. D.)

In questo lotto possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione e destinazioni d'uso connesse a carattere direzionale con tipologia edilizia a due piani con Sul 300 mq, altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 1800 mc.

Deve essere ceduta al Comune l'area individuata nella tavola di RU per un'area a verde pubblico, deve essere realizzata una quinta arborea, lungo il confine del lotto con la viabilità e con il territorio rurale, utilizzando specie autoctone o specie ornamentali tipiche dei luoghi, che devono essere concordate con le strutture tecniche comunali. Sul confine del lotto rispetto al territorio rurale lungo Rio la Fossa deve essere realizzata un'area di filtro permeabile della larghezza di 10 ml. Gli interventi nell'area a verde pubblico devono garantire la massima permeabilità dei suoli.

Gli interventi sono subordinati alla messa in sicurezza idraulica realizzazione di studio idraulico per la vicinanza del Rio la Fossa e idrauliche rispetto all'evento con tempo di ritorno Tr 200 anni e Tr30 anni per un tratto di alveo atto a definire la pericolosità del lotto di intervento, sulla base delle direttive di cui al DPGR n.53/R/2011 e alla applicazione delle limitazioni e prescrizioni derivanti dalla classi di pericolosità idraulica risultanti, in conformità con gli abachi di fattibilità dell'art.10 delle presenti norme. dallo studio idraulico condotto sul Rio di Bieri e perimetrato nella Tav.22a del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Variante, sulla base dei battenti definiti nell'elaborato di Piano Strutturale Variante "Relazione idraulica Rio di Bieri". In particolare l'intervento di nuova edificazione deve essere ubicato ad una distanza dal corso d'acqua pari alla fascia di rispetto prevista dall'art.17 delle presenti NTA e comunque esterno all'area classificata a pericolosità molto elevata I4 nel rispetto della LR 21/2012. L'intervento diretto, per la presenza di un'area a pericolosità idraulica I3, deve prevedere la contestuale messa in sicurezza idraulica per il battente riferito all'evento Tr 200 anni, stimato 25 cm. Le indicazioni

e prescrizioni dell'intervento sono quelle riferibili alla classe di fattibilità idraulica 3 della tabella 3 art.10 delle NTA.

33. Lotto n°29 (29 I. D.)

In questo lotto, quale intervento di Edilizia Convenzionata, possono essere realizzati quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 600 mq, altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 3600 mc.

Deve essere ceduta al Comune l'area individuata nella tavola di RU per un'area a parcheggio e per l'allargamento della sede stradale, deve essere ceduta l'area a parcheggio individuata nella tavola di RU, deve essere realizzata una quinta arborea, lungo il confine del lotto con la viabilità e con l'area a parcheggio, utilizzando specie autoctone o specie ornamentali tipiche dei luoghi, che devono essere concordate con le strutture tecniche comunali..

34. Lotto n°30 (30 I. D.)

In questo lotto può essere realizzato due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 300 mq, altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 1800 mc.

35. Lotto n°31 (31 I. D.)

In questo lotto possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 300 mq, altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 1800 mc.

Deve essere ceduta al Comune l'area individuata nella tavola di RU lungo il perimetro del lotto per un percorso pedonale, deve essere realizzata una quinta arborea, lungo il confine del lotto con la viabilità, utilizzando specie autoctone o specie ornamentali tipiche dei luoghi, che devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

36. Lotto n°32 (32 I. D.)

In questo lotto può essere realizzato due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 300 mq, altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 1800 mc.

Deve essere ceduta al Comune l'area individuata nella tavola di RU lungo il perimetro del lotto per un'area a parcheggio l'allargamento della sede stradale.

37. Lotto n°33 (33 I. D.)

In questo lotto possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 300 mq, altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 1800 mc.

Deve essere ceduta al Comune l'area individuata nella tavola di RU per un'area a parcheggio, deve essere realizzata una quinta arborea, lungo il confine del lotto con la viabilità e con le aree non edificate, utilizzando specie autoctone o specie ornamentali tipiche dei luoghi, che devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

38. Lotto n°34 (34 I. D.)

In questo lotto, quale intervento di Edilizia Convenzionata, possono essere realizzati quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 600 mq, altezza massima 7,50 ml, ed un volume massimo di 3600 mc.

Deve essere realizzata e ceduta al Comune l'area individuata nella tavola di RU per un'area a parcheggio, deve essere realizzata una quinta arborea, lungo il confine del lotto con la viabilità e con l'area a parcheggio, utilizzando specie

autoctone o specie ornamentali tipiche dei luoghi, che devono essere concordate con le strutture tecniche comunali..

39. Lotto n° 35 (35 I. D.)

In questo lotto può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con Sul 150 mq, altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 900 mc.

Articolo 56- Aree ed edifici soggetti a particolare normativa

1. Nelle Tavole 2.1, 2.2 del Quadro Propositivo di RU è riportata l'individuazione dei comparti i cui interventi sono subordinati ad Edilizia Convenzionata.

Per le aree per cui è già in vigore una Convenzione per la realizzazione degli interventi edificatori le disposizioni modificate a seguito dell'Approvazione della Variante di RU, possono essere applicate solo successivamente all'approvazione della modifica della Convenzione.

2. La perimetrazione dei comparti può subire variazioni in fase di redazione della definizione degli interventi di Edilizia Convenzionata.

3. Sono soggette alle prescrizioni dell'art. 41 bis e alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - Area in via Europa, Area n° 2 - Area in località Canalecchia, Area n° 3 - Area interna al sistema insediativo urbano a carattere residenziale, Area n° 4 - Area interna al sistema insediativo urbano a carattere residenziale, Area n° 5 – Area lungo la via dei Legni, Area n° 6 – Area lungo la via per Villico, Area n° 7 - Area limitrofa alle attrezzature pubbliche.

4. Area n° 1 – Area in via Europa (1 E. C.)

L'area interessa un edificio in via Europa, ai bordi del sistema insediativo di antica formazione di Pieve Fosciana capoluogo, dove è presente un edificio a carattere ricettivo.

L'intervento di Edilizia Convenzionata deve prevedere:

- interventi di ampliamento volumetrico di rialzamento del secondo piano, al fine di renderlo abitabile;
- azioni di recupero e di riqualificazione degli elementi superfetativi;
- azioni di recupero delle facciate e della copertura ripristinando le caratteristiche tipologiche e gli elementi architettonici del patrimonio edilizio dell'insediamento di matrice storica.

Nell'area in assenza dell'intervento di Edilizia Convenzionata sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

5. Area n° 2 – Area in località Canalecchia (2 E. C.)

L'area interessa una porzione dell'edificato, ai bordi del sistema insediativo a carattere urbano di Pieve Fosciana capoluogo, in quest'area sono presenti dei manufatti a carattere prevalentemente residenziale realizzati in epoche diverse.

L'intervento di Edilizia Convenzionata deve prevedere:

- azioni di recupero e di riqualificazione degli elementi superfetativi;
- azioni di recupero paesaggistico, fisico, di riqualificazione formale e paesaggistica, dei luoghi;

- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di eventuali accorpamenti di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione, gli interventi possono prevedere un incremento volumetrico complessivo, di 900 mc, per la realizzazione di una nuova unità abitativa;
- realizzazione di una quinta arborea lungo il lato est dell'area, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

Nell'area in assenza dell'intervento di Edilizia Convenzionata sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

6. Area n° 3 - Area interna al sistema insediativo urbano a carattere residenziale (3 E. C.)

L'area interessa una porzione di territorio dove è presente un manufatto a carattere produttivo.

L'intervento di Edilizia Convenzionata deve prevedere:

- azioni di recupero e di riqualificazione degli elementi superfetativi;
- azioni di recupero paesaggistico, fisico, di riqualificazione formale e paesaggistica, dei luoghi;
- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di eventuali accorpamenti di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione conservando 80% del volume esistente;
- individuazione di spazi di manovra e di parcheggio pubblico;
- cambio di destinazione d'uso per esercizi di vicinato, medie strutture di vendita;
- cambio di destinazione a carattere residenziale esclusivamente con interventi di demolizione e ricostruzione.

Nell'area in assenza dell'intervento di Edilizia Convenzionata sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

7. Area n° 4 - Area interna al sistema insediativo urbano a carattere residenziale (4 E. C.)

L'area interessa una porzione di territorio dove è presente un manufatto a carattere produttivo.

L'intervento di Edilizia Convenzionata deve prevedere:

- azioni di recupero e di riqualificazione degli elementi superfetativi;
- azioni di recupero paesaggistico, fisico, di riqualificazione formale e paesaggistica, dei luoghi;
- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di eventuali accorpamenti di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione conservando 80% del volume esistente;
- individuazione di spazi di manovra e di parcheggio pubblico;
- cambio di destinazione d'uso per esercizi di vicinato, medie strutture di vendita;
- cambio di destinazione a carattere residenziale esclusivamente con interventi di demolizione e ricostruzione.

Nell'area in assenza dell'intervento di Edilizia Convenzionata sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

8. Area n°5 - Area lungo la via dei Legni (5 E. C.)

L'area interessa una porzione di territorio dove è presente un manufatto a carattere produttivo.

L'intervento di Edilizia Convenzionata deve prevedere:

- azioni di recupero e di riqualificazione degli elementi superfetativi;
- azioni di recupero paesaggistico, fisico, di riqualificazione formale e paesaggistica, dei luoghi;
- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di eventuali accorpamenti di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione conservando 80% del volume esistente;
- la ricostruzione deve rispettare l'allineamento attuale dell'edificio sul lato sud dell'area, al fine di definire una quinta costruita al parcheggio pubblico;
- realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile, quale spazio ad uso pubblico, per una fascia di 3 ml, individuato nella Tavola 2.1 del Quadro Propositivo di RU;
- cambio di destinazione d'uso per esercizi di vicinato;
- cambio di destinazione a carattere residenziale esclusivamente con interventi di demolizione e ricostruzione.

Nell'area in assenza dell'intervento di Edilizia Convenzionata sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

9. Area n°6 – Area lungo la via per Sillico (6 E. C.)

L'area interessa una porzione di territorio ineditato, di limitate dimensioni, interno all'Insediamento Urbano.

L'intervento di Edilizia Convenzionata deve prevedere:

- intervento di realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con un'altezza massima 7,50 m ed un volume massimo di 1800 mc.
- cessione al Comune di una fascia lungo il lato sud del lotto, corrispondente alla via per Sillico, di una larghezza di 6 ml, per la realizzazione di parcheggi pubblici ovvero può essere attivata la monetizzazione della cessione prevista.

10. Area n°7 - Area 7 ~~limitrofa alle attrezzature pubbliche~~ (7 E. C.)

L'area interessa una porzione di territorio dove sono presenti dei manufatti a carattere produttivo.

L'intervento di Edilizia Convenzionata deve prevedere:

- azioni di recupero e di riqualificazione degli elementi superfetativi;
- azioni di recupero paesaggistico, fisico, di riqualificazione formale e paesaggistica, dei luoghi;
- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di eventuali accorpamenti di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione conservando 80% del volume esistente;
- cambio di destinazione d'uso per esercizi di vicinato;
- cambio di destinazione a carattere residenziale esclusivamente con interventi di demolizione e ricostruzione.

Nell'area in assenza dell'intervento di Edilizia Convenzionata sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, tamponamento dei porticati esistenti, ovvero la monetizzazione degli interventi previsti.

Articolo 57 - Insediamento residenziale in formazione

1. L'Insediamento residenziale in formazione è individuato nelle Tavole 2.1 e 2.2 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, presente nell'UTOE 1 - Area Urbana di Pieve Fosciana.

2. L'Insediamento residenziale in formazione corrisponde alla zona territoriale omogenea C ai sensi del DM 1444/1968.

3. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.1 e 2.2. del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura, si opera con Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata.

4. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.1 e 2.2. del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura si opera con Piano per l'Edilizia Economica e Popolare.

5. I parametri urbanistici per le aree Insediamento residenziale in formazione sono i seguenti:

- Indice fondiario 2,0 mc/mq
- Rapporto di copertura 35%
- Altezza massima 7,50 ml
- Distanza minima dai confini 5,00 ml
- Distanza minima dai fabbricati 10.00 ml
- Distanza minima dalla sede stradale 5,00 ml

6. In queste aree la destinazione d'uso è prevalentemente residenziale con unità abitative non inferiori a mq. 65 di superficie utile.

7. Nell'Insediamento residenziale in formazione sono ammesse destinazioni d'uso connesse ed integrative della residenza a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, attività commerciali di vicinato, direzionali e produttivo, quale artigianato di servizio alla persona, che non comportino inconvenienti per la residenza. Deve essere sempre rispettato il numero di alloggi previsto nell'area oggetto di intervento.

8. Sono consentite le seguenti tipologie edilizie, edifici uni e bifamiliari, edifici unifamiliari a schiera o in altre aggregazioni ad uno/due piani, edifici in linea.

9. Sono vincolanti la viabilità, le aree a parcheggio e a verde pubblico indicate, nelle Tavole 2.1, 2.2 del Quadro Propositivo di RU, all'interno del comparto di piano attuativo. Nel caso non siano indicate, nei piani attuativi devono essere previste e quindi realizzate le aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici ai sensi del DM 1444/68.

Esclusivamente nel caso in cui si dimostri l'impossibilità di mettere a disposizione le aree necessarie per il soddisfacimento degli standard urbanistici è possibile la loro monetizzazione. Il ricorso all'istituto della monetizzazione degli standard può avvenire esclusivamente per singolo caso, per un massimo del 50% delle aree a standard.

Solo nel caso di aree dell'Insediamento residenziale in formazione con potenzialità massima di due lotti è consentita l'attuazione ad intervento diretto, con la completa monetizzazione degli standard urbanistici.

10. La realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal

manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici.

11. Gli interventi relativi all'Insediamento residenziale in formazione devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni.

Articolo 58 - Aree soggette a particolare normativa

1. Queste aree, quali comparti di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata o subordinati ad Edilizia Convenzionata, individuate nelle Tavole 2.1 e 2.2. del Quadro Propositivo di RU, sono all'interno della UTOE 1 - Area Urbana di Pieve Fosciana, per ogni area sono definiti il numero di alloggi di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia, le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.

2. Per ogni area può essere realizzato il numero di alloggi di nuova costruzione definito ai successivi comma del presente Articolo. Ogni singolo alloggio di nuova costruzione, ai sensi dell'Articolo 54 delle Norme di Attuazione di PS, può avere una superficie utile media massima di 130 mq.

3. La perimetrazione dei comparti di Piano Attuativo può subire variazioni in fase di redazione del piano.

La presente Variante di RU prevede la realizzazione complessiva di 1.560 mq di Sul, relativa agli interventi previsti e/o realizzati nelle Aree soggette a particolare normativa. Per gli interventi realizzati alla data di adozione della presente Variante di RU per la verifica del monitoraggio viene considerata una Sul convenzionale pari a 130 mq.

Al fine di verificare l'efficacia delle previsioni e l'attuazione del RU il Comune effettua ogni due anni il bilancio ed il monitoraggio della Sul realizzata.

4. Sono soggette alle prescrizioni dell'art. 41 bis e alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n°1 - Area lungo Via della Tosse; Area n°2 - Area lungo Via della Casina, Area n°8 - Area lungo Via della Casina (8 E.C.).

5. Area n°1 - Area lungo Via della Tosse (1 P. di L.)

L'area interessa una porzione di territorio ai bordi del Sistema Insediativo a carattere urbano di Pieve Fosciana capoluogo.

Il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata o un intervento di edilizia convenzionata, che risulta convenzionato alla data di adozione della presente Variante, che potrà essere attuato per comparti omogenei, come individuati nella cartografia di RU, deve prevedere:

- la realizzazione di quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con un'altezza massima di 7,50 ml ed un volume di 3.600 mc;
- per i fabbricati lungo Via della Tosse può essere consentita per il piano terra la destinazione d'uso a carattere terziario per esercizi commerciali di vicinato;
- la realizzazione della viabilità di distribuzione, dei parcheggi e delle aree a verde;
- realizzazione di una quinta arborea lungo il lato sud dell'area, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

6. Area n°2 - Area lungo Via della Casina (2 P. di L.)

L'area interessa una porzione di territorio ai bordi del Sistema Insediativo a carattere urbano di Pieve Fosciana capoluogo.

Il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata, che risulta convenzionato alla data di adozione della presente Variante, può prevedere:

- la realizzazione di cinque alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani, con un'altezza massima di 7,50 ml ed un volume di 4.500 mc;
- la destinazione d'uso deve essere esclusivamente a carattere residenziale;
- la realizzazione della viabilità di distribuzione, individuata nella Tavole 2.1 del Quadro Propositivo di RU, con una sezione stradale di 5,50 ml, dei parcheggi e delle aree a verde, il sistema della viabilità di distribuzione può essere eventualmente ridefinito in sede di Piano di Lottizzazione di iniziativa privata, in un'ottica di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei percorsi ;
- deve essere ceduta al Comune una fascia di 2,00 ml lungo il lato di Via della Casina al fine dell'adeguamento della sede stradale;
- realizzazione di una quinta arborea lungo il lato sud dell'area, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

7. Area n°8 - Area lungo Via della Casina (8 E.C.)

L'area interessa una porzione di territorio ai bordi del Sistema Insediativo a carattere urbano di Pieve Fosciana capoluogo.

L'intervento di Edilizia Convenzionata, che risulta convenzionato alla data di adozione della presente Variante, deve prevedere:

- la realizzazione di tre alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a due piani con un'altezza massima di 7,50 ml ed un volume massimo di 2700 mc;
- la destinazione d'uso deve essere esclusivamente a carattere residenziale;
- la realizzazione e cessione gratuita dell'allargamento della sede stradale, con una profondità di 2,00 ml, e dei parcheggi, individuati nella tavola di RU, e della viabilità di distribuzione;
- realizzazione di una quinta arborea lungo il lato est dell'area, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

Articolo 59 - Aree a verde privato ed aree non edificate all'interno delle UTOE

1. Le aree non edificate, quali aree a verde privato, e le aree non edificate con residue lavorazioni agricole che ricadono all'interno delle UTOE sono costituite da giardini, orti, aree con residue di lavorazioni agricole, aree di salvaguardia specifica e sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.1 e 2.2 del Quadro Propositivo del RU; in queste aree sono ammessi interventi di coltivazione agricola, orti, giardini e piscine private; è consentita la costruzione di manufatti anche ad uso precario, esclusivamente realizzati in legno e di autorimesse nelle dimensioni di 22 mq di superficie coperta in fondi di dimensione uguale e/o superiore a 1.000 mq comprensivi del lotto principale, è vietata la costruzione di serre fisse.

2. Le aree non edificate, quali aree agricole produttive che ricadono all'interno delle UTOE, sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.1 e 2.2 del

Quadro Propositivo del RU; per queste aree valgono le prescrizioni di cui all'Articolo 29 comma 8 Aree agricole.

3. La precisa delimitazione dell'area a verde privato a confine con il parcheggio di via S. Giovanni e l'individuazione di eventuali interventi alternativi a quelli previsti dal RU deve essere oggetto di un'apposita convenzione.

Articolo 60 - Insediamento produttivo recente

1. L'Insediamento produttivo recente è individuato con apposita campitura nelle Tavole 2.1 e 2.2 del Quadro Conoscitivo e nelle Tavole 2.1 e 2.2 del Quadro Propositivo di RU, si è formato nelle UTOE: UTOE 1 - Area Urbana di Pieve Fosciana, UTOE 2 - Unità Territoriale di Pantaline e Pontardeto.

2. L'Insediamento produttivo recente corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

3. In queste aree sono consentiti, ad esclusione dei lotti ineditati, individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2 di Quadro Propositivo di RU, con intervento edilizio diretto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia; previa approvazione di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata è ammessa la ristrutturazione urbanistica, con opere di demolizione e ricostruzione a parità del volume esistente.

4. I parametri urbanistici per le aree ad Insediamento produttivo recente sono i seguenti :

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - Indice fondiario | 3 mc/mq |
| - Rapporto di copertura | 40% |
| - Altezza massima | ml 11,00 |
| - Distanza dai confini e dalle strade | ml 5,00 |
| - Distanza tra i fabbricati | ml 10,00 |

5. Nelle aree in cui i parametri urbanistici di cui al precedente comma 4 risultino interamente soddisfatti è consentito, nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati, l'ampliamento dell'attività produttiva esistente alla data di adozione del RU, per adeguamenti igienico sanitari e tecnologici dell'azienda stessa, nel rispetto dei seguenti valori:

- volume esistente fino a mc 3.000, 15%;
- volume esistente compreso tra mc 3.001 e mc 5.000, 10%;
- volume esistente compreso tra mc 5.001 e mc 8.000, 5%.

6. In queste aree a destinazione produttiva è consentita la realizzazione di uffici e mense aziendali a servizio dell'attività produttiva; l'alloggio per il titolare o per il personale di sorveglianza e manutenzione degli impianti, la commercializzazione di prodotti della lavorazione aziendale, sono inoltre ammesse destinazioni connesse ed integrative a carattere terziario, quali uffici, esercizi commerciali, direzionali. All'interno dei singoli lotti la destinazione a carattere produttivo deve risultare sempre prevalente rispetto altre destinazioni ammesse.

7. In queste aree sono vietate le attività insalubri e a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs. 334/99 e al DM 09.05.2001.

8. Per il sistema di aree produttive presenti a Pantaline la ridefinizione degli spazi pubblici, tesa alla riqualificazione ed alla dotazione di spazi ed attrezzature adeguate, è subordinata alla redazione di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata.
9. Nei lotti ineditati di completamento, individuati, con apposita simbologia nelle Tavole 2.1, 2.2 di Quadro Propositivo di RU, sono indicati gli interventi di nuova costruzione a carattere produttivo consentiti con intervento diretto.
10. La realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici.
11. Gli interventi relativi all'Insediamento produttivo recente devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni.
12. L'eventuale alloggio per il titolare o per il personale di sorveglianza e manutenzione degli impianti può avere una superficie utile massima di 110 mq.
13. Nel caso di presenza di dismissione delle attività produttive negli edifici è inoltre consentito l'utilizzo temporaneo e gratuito a carattere residenziale da parte dei familiari del titolare, fino al secondo grado di parentela, tale utilizzo è subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo trascritto alla Conservatoria dei registri Immobiliari.
14. Per l'area produttiva "Corchi", interno all'UTOE 1, non sono consentite sopraelevazioni dei fabbricati esistenti, è consentito, nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati, un intervento di ampliamento dell'attività produttiva esistente per una Sul 600 mq. con una altezza massima uguale ai fabbricati esistenti.

Articolo 61 - Lotti ineditati all'interno dell'Insediamento produttivo recente

1. Nei lotti ineditati all'interno dell'Insediamento produttivo recente, individuati, con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2 di Quadro Propositivo di RU, presenti nelle UTOE: UTOE 1 - Area Urbana di Pieve Fosciana, UTOE 3 - Unità Territoriale di Pontardeto, sono indicati gli interventi di nuova costruzione a carattere produttivo consentiti con intervento diretto.
- La presente Variante di RU prevede la realizzazione complessiva di 1620 mq di Sul, relativa agli interventi previsti e/o realizzati nei lotti ineditati.
2. Per ogni lotto può essere realizzata ~~la superficie coperta~~ di nuova costruzione, ai sensi dell'Articolo 54 delle Norme di Attuazione di PS, definita ai successivi comma del presente Articolo. Gli interventi devono interessare l'intero lotto ineditato.
3. Per ogni lotto ineditato presente all'interno dell'Insediamento produttivo recente viene a seguito specificata la superficie coperta di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia e la superficie a destinazione pubblica da cedere al

Comune (aree a parcheggio, marciapiedi, allargamento sede stradale, verde pubblico).

4. La sistemazione esterna dei fabbricati fa parte integrante del progetto edilizio e della sua realizzazione; non potranno essere considerati conclusi interventi nel caso le sistemazioni esterne ed in particolare le aree a verde e le piantumazioni non siano realizzate. Le aree a verde interne ai lotti devono avere uno sviluppo superficiale non inferiore al 10% della superficie complessiva del lotto edificabile e devono essere a verde e sistemate con piante di alto fusto. Le essenze arboree piantumate devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

La superficie scoperta del lotto destinata a viabilità e parcheggi, nel rispetto della normativa vigente, deve essere inghiaia e/o pavimentata con autobloccanti e/o asfalti; le pavimentazioni devono essere realizzate con opportune opere atte a consentire il normale convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche.

5. Sono soggetti alle prescrizioni dell'art. 41 bis e alla normativa del presente Articolo i seguenti lotti ineditati all'interno dell'Insediamento produttivo recente: Lotto n°1, Lotto n°2, Lotto n°3.

6. Lotto n°1 (1 I.D.I.P.)

In questa area presente nell'area produttiva di Piano di utilizzo a prevalente carattere produttivo, lungo la strada del Passo delle Radici, interno all'UTOE 1, valgono le prescrizioni normative del Piano che risulta convenzionato alla data di adozione della presente Variante. L'altezza massima dei fabbricati, per particolari esigenze dell'azienda può raggiungere 11,00 ml.

Deve essere ceduta al Comune una fascia di 3 ml lungo i lati est e sud del lotto per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili. Sul lato sud del lotto, a confine con il percorso pedonale e ciclabile, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali e l'area di parcheggio privato deve essere pavimentata con materiali drenanti.

7. Lotto n°2 (2 I.D.I.P.)

In questo lotto presente, nell'area produttiva di Pantalone, interno all'UTOE 2, può essere realizzata una superficie coperta di nuova costruzione di 300 mq, Sul 540 mq. con tipologia edilizia a blocco, improntata alla massima semplicità, con una altezza massima di 11,00 ml.

Deve essere ceduta al Comune l'area individuata nella Tavola 2.1 del Quadro Propositivo di RU, al fine della realizzazione di un'area a verde e di percorsi pedonali e ciclabili. Sul lato est del lotto, a confine con i percorsi pedonali e ciclabili, deve essere realizzata una quinta arborea, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

8. Lotto n°3 (3 I.D.I.P.)

In questo lotto presente, nell'area produttiva lungo la strada del Passo delle Radici, interno all'UTOE 1, può essere realizzata una superficie coperta di nuova costruzione di 600 mq, Sul 1080 mq. con tipologia edilizia a blocco, improntata alla massima semplicità, con una altezza massima di 11,00 ml.

Deve essere ceduta gratuitamente al Comune una fascia, con una profondità di 2,00 ml, lungo la viabilità al fine dell'adeguamento della sede stradale.

Articolo 62 - Insediamento produttivo in formazione

1. L'Insediamento produttivo in formazione è individuato nelle Tavole 2.1 e 2.2. del Quadro Propositivo di PS con apposita campitura ed è interno alla UTOE 1 - Area Urbana di Pieve Fosciana.
2. L'Insediamento produttivo in formazione corrisponde alla zona territoriale omogenea D del DM 1444/1968.
3. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.1 e 2.2 del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura, si opera con Piano Attuativo o il progetto di comparto di iniziativa pubblica o privata.
4. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.1 e 2.2 del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura si opera con Piano per Insediamenti Produttivi o con progetto di comparto per Interventi di Edilizia Convenzionata.
5. In queste aree a destinazione produttiva è consentita la realizzazione di uffici e mense aziendali a servizio dell'attività produttiva e la commercializzazione esclusivamente di prodotti della lavorazione aziendale.
6. In queste aree sono vietate le attività insalubri e a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs 334/99 e al DM 09.05.2001.
7. Sono vincolanti la viabilità, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree a parcheggio e a verde pubblico indicate, nelle Tavole 2.1 e 2.2 del Quadro Propositivo di RU, all'interno del comparto di Piano Attuativo o di Intervento di Edilizia Convenzionata. Nel caso non siano indicate, nei piani attuativi o nelle aree di Edilizia Convenzionata devono essere previste e quindi realizzate le aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici ai sensi del DM 1444/98.
8. La realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici.
9. Gli interventi relativi all'Insediamento produttivo in formazione devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni.

Articolo 63 - Aree soggette a particolare normativa

1. Queste aree, quali comparti di Piano Attuativo e Interventi di Edilizia Convenzionata, di iniziativa pubblica o privata, individuate con apposita campitura nelle Tavole 2.1 e 2.2 del Quadro Propositivo di RU, sono all'interno della UTOE 1 - Area Urbana di Pieve Fosciana, per ogni area, ai sensi dell'Articolo 54 delle Norme di Attuazione di PS, è definita la superficie coperta di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia, le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.
Per le aree per cui è già in vigore una Convenzione per la realizzazione degli interventi edificatori le disposizioni modificate a seguito dell'Approvazione della

Variante di RU, possono essere applicate solo successivamente all'approvazione della modifica della Convenzione.

2. Le tipologie edilizie degli edifici devono essere improntate alla massima semplicità; per i parametri esterni è ammessa la muratura di mattoni a faccia vista e gli intonaci tradizionali. Le coperture devono essere inclinate, con manto di copertura in laterizio.

3. La sistemazione esterna dei singoli lotti fa parte integrante del progetto edilizio e della sua realizzazione. Non possono essere considerati conclusi interventi nel caso le sistemazioni esterne ed in particolare le aree a verde e le piantumazioni non siano realizzate. Le aree a verde, interne ai singoli lotti, devono avere uno sviluppo superficiale non inferiore al 10% della superficie complessiva del lotto edificabile e devono essere a verde e sistemate con piante di alto fusto. Le essenze arboree piantumate devono essere concordate con le strutture tecniche comunali. La superficie scoperta del lotto destinata a viabilità e parcheggi, nel rispetto della normativa vigente, deve essere inghiaia e/o pavimentata con autobloccanti e/o asfalti; le pavimentazioni devono essere realizzate con opportune opere atte a consentire il normale convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche.

4. La perimetrazione dei comparti di Piano Attuativo e di Intervento di Edilizia Convenzionata può subire variazioni in fase di redazione del piano o del progetto di comparto.

5. Sono soggette alle prescrizioni dell'art. 41 bis e alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - Area per insediamento produttivo lungo la strada del Passo delle Radici.

6. Area n° 1 - Area per insediamento produttivo lungo la strada del Passo delle Radici (1 E.C.I.P.)

L'area, interna all'UTOE 1, limitrofa al sistema insediativo a carattere produttivo attualmente in fase di realizzazione è intesa quale azione di completamento.

- individuazione di fasce a verde alberate, della larghezza indicata nella Tavola 2.1 di Quadro Propositivo di RU, al cui interno devono essere individuati dei percorsi pedonali e ciclabili;
- individuazione di un filare di alberi lungo il perimetro dell'UTOE e lungo i percorsi pedonali e ciclabili, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

Il progetto di comparto dell'Intervento di Edilizia Convenzionata deve prevedere:

- la realizzazione e cessione gratuita della viabilità esistente di accesso all'area;
- realizzazione e cessione gratuita di aree a parcheggio e di aree a verde individuati nella tavola di RU.

I parametri urbanistici per questa area sono i seguenti:

- Superficie coperta massima	mq. 2000
- Superficie utile lorda	mq. 3600
- Altezza massima	ml. 11,00
- Distanza dai confini e dalle strade	ml. 6,00
- Distanza tra i fabbricati	ml. 12,00

Articolo 64 - Insediamento terziario recente

1. L'Insediamento terziario recente è individuato con apposita campitura nelle Tavole 2.1 e 2.2 del Quadro Propositivo di RU ed è interno all'UTOE 1 - Area Urbana di Pieve Fosciana.

2. L'Insediamento terziario recente corrisponde alla zona territoriale omogenea D del DM 1444/1968.

3. In queste aree sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia; previa approvazione di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata è ammessa la ristrutturazione urbanistica, con opere di demolizione e ricostruzione a parità del volume esistente.

4. I parametri urbanistici per le aree ad Insediamento terziario recente sono i seguenti:

- Indice fondiario 3 mc/mq
- Rapporto di copertura 40%
- Altezza massima ml 10,00
- Distanza dai confini e dalle strade ml 5,00
- Distanza tra i fabbricati ml 10,00

5. La realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici.

6. Gli interventi relativi all'Insediamento terziario recente devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni.

7. In queste aree a destinazione terziaria è consentita la realizzazione dell'alloggio per il titolare o per il personale di sorveglianza.

8. Sono soggetti alle prescrizioni dell'art. 41 bis e alla normativa del presente Articolo i seguenti lotti ineditati all'interno dell'Insediamento produttivo recente: Lotto n°1, Lotto.

9. Lotto n°1 (1 I.D.T.)

In questa area, quale intervento di Edilizia Convenzionata, presente lungo la strada del Passo delle Radici , interno all'UTOE 1, valgono le prescrizioni normative del presente articolo.

La destinazione d'uso dell'area: commerciale e artigianato di servizio.

L'altezza massima dei fabbricati; 9,00 ~~11,00~~ ml.

Superficie utile lorda mq. 950

Distanza dalle strade ml 15,00 (distanza comprensiva della fascia di 3.00 ml del percorso pedonale e ciclabile)

L'intervento dovrà prevedere:

- realizzazione di aree a parcheggio e di aree a verde, definite al fine di creare delle fasce a verde di separazione con il sistema agricolo;
- realizzazione e cessione di una fascia, della larghezza 3 ml, lungo la strada del Passo delle Radici al cui interno devono essere individuati dei percorsi pedonali e ciclabili;

- individuazione di un filare di alberi lungo il perimetro dell'UTOE e lungo il percorso pedonale e ciclabile, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali.

Articolo 65 - Insediamento terziario in formazione

1. L'Insediamento terziario in formazione ed individuato nelle Tavole 2.1 e 2.2. del Quadro Propositivo di PS con apposita campitura ed è interno alla UTOE 1 - Area Urbana di Pieve Fosciana.
2. L'Insediamento terziario in formazione corrisponde alla zona territoriale omogenea D del DM 1444/1968.
3. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.1 e 2.2 del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura, si opera con Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata.
4. In queste aree destinate ad attività commerciali, quali esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, centri commerciali, è consentita la realizzazione di uffici e punti di ristoro, sportelli bancari, quali attività a servizio delle strutture commerciali.
5. Sono vincolanti la viabilità, le aree a parcheggio e a verde pubblico indicate, nelle tavole 2.1 e 2.2 del Quadro Propositivo di RU, all'interno del comparto di Piano Attuativo. Nel caso non siano indicate, nei piani attuativi, devono essere previste e quindi realizzate le aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici ai sensi del DM 1444/98.
6. La perimetrazione dei comparti di piano Attuativo può subire variazioni in fase di redazione del Piano.
7. La realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici.
8. Gli interventi relativi all'Insediamento terziario in formazione devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni.
9. E' soggetta alle prescrizioni dell'art. 41 bis e alla disciplina del presente Articolo la seguente area: Area n° 1 - Area commerciale lungo la strada del Passo delle Radici.
10. **Area commerciale lungo la strada del Passo delle Radici (1 P.di L. C.)**
L'area, interna all'UTOE 1, è limitrofa al sistema insediativo a carattere produttivo attualmente in fase di realizzazione.
Il Piano Attuativo, quale Piano di Lottizzazione convenzionata, di iniziativa privata, deve prevedere:
 - realizzazione di aree a parcheggio e di aree a verde, definite al fine di creare delle fasce a verde di separazione con il sistema insediativo residenziale;
 - individuazione di una fascia, della larghezza 3 ml, lungo la strada del Passo delle Radici al cui interno devono essere individuati dei percorsi pedonali e ciclabili;
 - individuazione di un filare di alberi lungo il perimetro dell'UTOE e lungo il percorso pedonale e ciclabile, le cui essenze devono essere concordate con le

strutture tecniche comunali. Per quest'area valgono i parametri urbanistici del Piano Attuativo approvato.

~~I parametri urbanistici per questa area sono i seguenti:~~

Superficie coperta massima	mq.	1.200
Altezza massima	ml.	11,00
Distanza dai confini e dalle strade interne	ml.	6,00
Distanza dalla strada del Passo delle Radici	ml.	20,00
Distanza tra i fabbricati	ml.	10,00

Articolo 66 - Insediamento turistico ex cartiera Lera

1. In questa area, destinata ad insediamento turistico – ricettivo, interna all'UTOE 1 - Area Urbana di Pieve Fosciana, individuata con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2 del Quadro Propositivo di RU, è presente un manufatto edilizio dismesso.

2. Per questa area, ai sensi degli Articoli 54 e 56 delle Norme di Attuazione di PS, deve essere previsto il recupero e il riuso con destinazione d'uso turistico ricettiva, gli interventi sono subordinati alla approvazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata

3. In questa area, ai sensi dell'Articolo 54 delle Norme di Attuazione di PS, possono essere realizzati 18 posti letto, per complessivi mq 540 di Sul, da reperire attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Gli interventi relativi all'area oggetto del presente articolo subordinati alle prescrizioni dell'art. 41 bis e devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio. Parte dell'area ricade in classe di pericolosità geomorfologica 4g per la parte comprendente il bordo di terrazzo e la fascia immediatamente sottostante. Gli interventi previsti sono pertanto soggetti alle disposizioni particolari di cui all'Art.12 delle presenti norme di RU.

5. La perimetrazione del comparto di Piano Particolareggiato può subire variazioni in fase di redazione del piano.

6. Il Piano Particolareggiato comprendente interventi di ristrutturazione urbanistica deve prevedere:

- interventi di bonifica dei dissesti e di riduzione della vulnerabilità degli edifici ed opere esistenti e di progetto. Tali prescrizioni normative costituiscono progetto preliminare per gli interventi di messa in sicurezza così come stabilito dall'Art.10 c.6 e Art.12 delle presenti norme di RU
- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario e paesaggistico dei luoghi;
- interventi di recupero e risanamento conservativo delle facciate che presentano elementi tipologici ed architettonici dell'archeologia industriale;

- eventuali interventi di accorpamento di manufatti edilizi e superfetazioni, e di ridisegno e ricomposizione dei volumi;
 - azioni che possono prevedere un adeguamento, anche volumetrico, igienico sanitario ;
 - interventi atti alla fruizione, alla sosta, al miglioramento dell'accessibilità, quali aree a parcheggio e di adeguamento della viabilità di accesso, e attrezzature sportive di piccole dimensioni destinate al completamento dell'offerta turistica;
 - cambio di destinazione d'uso per attrezzature turistiche-ricettive.
7. Nell'area in assenza di Piano Particolareggiato sono consentiti per il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Articolo 67 - Area a campeggio di Pontecosi

1. In questa area, interna all'UTOE 3 - Unità Territoriale di Pontecosi, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.1 del Quadro Propositivo di RU, ai sensi dell'Articolo 50 delle Norme Tecniche di Attuazione di PS, è prevista la realizzazione di un'area attrezzata destinata a campeggio o area di sosta, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di turismo, per complessivi 20 posti tenda.
2. Gli interventi di realizzazione dell'area attrezzata, quale campeggio o area di sosta, sono subordinati alla approvazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata.
3. Gli interventi relativi all'area oggetto del presente articolo subordinati alle prescrizioni dell'art. 41 bis e devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni.
3. La perimetrazione di comparto di Piano Particolareggiato può subire variazioni in fase di redazione del piano.
4. Il Piano Particolareggiato, conforme alle disposizioni normative in materia di turismo, deve prevedere:
 - articolazione dell'area in spazi attrezzati per il campeggio e in area a verde di uso pubblico, quale spazio ambientale in continuità con le sponde del lago;
 - azioni di sistemazione paesaggistica, di riqualificazione formale e di mitigazione degli interventi;
 - interventi edilizi che devono privilegiare l'utilizzo di materiali naturali e tradizionali dei luoghi e riprendere gli elementi e le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'insediamento storico di Pontardeto, in particolare nella articolazione e composizione dei volumi e nell'uso dei materiali;
 - azioni di disegno delle facciate e delle sistemazioni delle aree esterne, che riprendono gli elementi tipologici ed architettonici storici e tradizionali di questi luoghi;
 - realizzazione di una quinta alberata sul confine del comparto coincidente con il confine dell'UTOE e lungo Via della Fonte le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali;

- sono da evitare movimentazioni di terreno con sbancamenti e modifiche significative alla pendenza dei versanti

L'area nel suo complesso deve costituire un unico spazio organico, integrato da elementi comuni (percorsi di fruizione, aree attrezzate, etc.). Gli elementi di discontinuità e di separazione non devono essere netti ed artificiali, ma utilizzare gli elementi morfologici, vegetali, architettonici, in maniera tale da creare un "continuum" paesaggistico ambientale eterogeneo, dove i diversi spazi si alternano e si integrano con intervalli di transizione. Gli interventi concernenti le sistemazioni esterne dovranno integrarsi e raccordarsi con la matrice paesaggistica che caratterizza la zona.

Nelle superfici riconducibili allo spazio ambientale devono essere mantenuti e/o realizzati soprassuoli forestali. Le specie arboree e arbustive da utilizzare sono unicamente quelle di cui all'Allegato A "alberi e arbusti forestali della Toscana", Art. 3 della Legge Forestale della Toscana.

Articolo 68 - Distributori carburante

1. In queste aree, individuate con apposita campitura nelle Tavole 2. e 2.2 del Quadro Propositivo di RU, limitrofe alle infrastrutture di comunicazione ai bordi dell'insediamento residenziale ed in particolare separate nettamente dall'insediamento di matrice storica e dagli edifici di matrice storica di particolare importanza, è ammesso l'insediamento di impianti per il rifornimento di carburante, la pulitura dei veicoli e di locali di servizio e di ristoro.

2. Gli interventi edilizi necessari all'installazione e trasformazione dei suddetti impianti sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- la superficie occupata da manufatti edilizi (edifici e pensiline) non dovrà essere superiore al 20% della superficie fondiaria;
- gli edifici dovranno avere un solo piano e con Su massima di 100,00 mq;
- l'altezza delle costruzioni e degli impianti di qualunque genere, non dovrà superare 6,50 ml;
- la distanza minima degli edifici dal bordo stradale non può essere inferiore a ml 10,00;
- le aree destinate al rifornimento del carburante e degli oli devono essere coperte ed inoltre pavimentate al fine che eventuali sversamenti possano essere raccolti, stoccati e/o trattati;
- l'intera superficie di sosta degli autoveicoli dovrà essere pavimentata, in modo da evitare infiltrazioni nel terreno sottostante, e le acque bianche raccolte e trattate con impianti di prima pioggia;
- tutte le acque relative agli spazi di pulitura dei veicoli dovranno essere convogliate alla fognatura pubblica e nel caso questa non sia presente, trattate con apposito impianto di depurazione, secondo la normativa vigente;
- il 10% della superficie fondiaria dovrà essere a verde con alberi ad alto fusto, tale spazio dovrà essere separato da quello delle superfici pavimentate in modo che le acque bianche delle superfici pavimentate non vi confluiscano.

Articolo 69 -Aree a parcheggio per l'Insediamento terziario a carattere commerciale

1. Per le aree a parcheggio relative agli esercizi commerciali valgono le prescrizioni di cui al presente Articolo.

2. Esercizi di vicinato

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita. Per l'Insediamento residenziale di matrice storica e per l'Insediamento residenziale recente i parcheggi per la sosta stanziale e di relazione possono essere reperiti anche su aree pubbliche.

3. Medie strutture di vendita

I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1,5 per ogni mq di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq 1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella commerciale.

Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali, previste all'Articolo 39 delle presenti Norme di Attuazione di RU, nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate oltre alle alberature, arbusti e siepi.

Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

4. Nelle aree a parcheggio possono essere installate pensiline ombreggianti costituite da impianti solari.

PARTE V - NORME RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE

Articolo 70- Le Infrastrutture di comunicazione

1. Il RU articola la disciplina delle Infrastrutture di comunicazione del Comune di Pieve Fosciana sulla base delle individuazioni, delle articolazioni e delle intersezioni del PS in Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali e del Sistema Funzionale delle Infrastrutture di Comunicazione.

2. Il PS, all'Articolo 21 delle Norme di Attuazione di PS, ha articolato il Sistema Funzionale delle Infrastrutture di comunicazione in:

- Subsistema della Viabilità Storica;
- Subsistema della Viabilità Attuale;
- Subsistema Ferroviario.

Articolo 71 - Indirizzi generali per le infrastrutture di comunicazione

1. Il RU promuove per le infrastrutture di comunicazione azioni tese al miglioramento dell'accessibilità complessiva attraverso:

- l'adeguamento della linea ferroviaria Lucca-Aulla affinché assolva il ruolo di asse primario nell'organizzazione dei trasporti;
- l'adeguamento, la razionalizzazione e al riqualificazione del sistema viario esistente sia a livello locale che di ordine superiore e la sua integrazione funzionale col sistema ferroviario.

2. In particolare promuove:

- la tutela, la conservazione ed il recupero dell'assetto viario originale ed il ripristino delle caratteristiche strutturali originarie;
- la rivalutazione e la valorizzazione della maglia viaria storica a fini turistico-escursionistici;
- la conservazione e riqualificazione dei tracciati viari esistenti e la salvaguardia degli assi viari attraverso fasce di rispetto ed eventuali barriere di separazione dal tessuto insediativo;
- la conservazione e tutela dei tracciati ferroviari e delle attrezzature a corredo, il riuso e la rivalutazione della stazione di Pontecosì e dello scalo in località Le Pantaline, insieme agli spazi adiacenti ed il reperimento di un'area, da localizzarsi nelle immediate vicinanze del parco ferroviario, per l'attuazione di un terminal dei servizi pubblici su gomma.

Articolo 72 - Le articolazioni delle infrastrutture di comunicazione

1. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi degli Articoli 21, 22, 23 e 24 delle Norme di Attuazione di PS, individua le seguenti articolazioni:

- percorsi pedonali, ciclabili e percorsi storici;
- viabilità attuale;
- viabilità di nuova previsione;
- rete ferroviaria.

Articolo 73 – Criteri per la realizzazione di nuovi tracciati stradali e per la manutenzione ordinaria delle opere viarie esistenti.

1. Nell'ambito della mitigazione del rischio idrogeologico da frana, il sistema normativo di RU fa propri gli orientamenti di cui all'Articolo 49 delle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, per ottimizzare la regimazione delle acque sulle strade sia di nuova realizzazione che esistenti.

2. Lo stato di efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche delle sedi stradali, con particolare riferimento ai tratti ricadenti nelle zone a rischio da frana dovrà prevedere per le sedi stradali ai seguenti requisiti:

- a. collocazione su ambo i lati o solo verso monte a seconda della pendenza della sede stradale, di una cunetta di scolo del tipo trapezoidale o del tipo triangolare, a meno di speciali circostanze che configurino singolari esigenze idrauliche cui occorra soddisfare con particolari adattamenti tecnici; il fondo della cunetta dovrà trovarsi sempre ad una quota inferiore a quella del piano stradale e opportunamente dimensionata tenendo conto anche di accidentali condizioni di ostruzione della sezione per temporaneo deposito di materiale;
- b. nei tratti in curva della sagoma della strada, pendenza trasversale della stessa verso l'interno;
- c. collocazione di un eventuale cordolo perimetrale al lato valle della sagoma stradale in corrispondenza di zone ad elevata vulnerabilità (frane attive e quiescenti);
- d. realizzazione, per dare libero deflusso alle acque piovane, di ponti, ponticelli in corrispondenza di impluvi naturali, e frequenti tombini e pozzetti di ispezione e di intercettazione delle acque provenienti dal sistema di cunette, dotati di griglia superiore, conformi alla tipologia e collocazione più idonea indicata dal progettista sulla base di opportune verifiche;
- e. rivestimento delle sponde e del fondo dei fossi e delle canalette perimetrali alla sede stradale, con ciottoli e pietrame, a secco o in malta, a seconda dei casi, in corrispondenza di tratti a forte pendio o scavati in terreni soggetti a forte erosione;
- f. realizzazione di canalizzazioni di accompagnamento delle acque provenienti dai collettori di scarico al reticolo idrografico;
- g. collocazione ai bordi stradali critici di graticciate in essenze vegetali con andamento trasversale alla massima pendenza e sfalsate tra loro, al fine di evitare che lo smaltimento delle acque del piano stradale stesso provochi danni derivati

dal ruscellamento.

Articolo 74 - Percorsi pedonali, ciclabili, percorsi storici

1. Nelle Tavole 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, e 4 di Quadro Propositivo di RU sono individuati, con apposita campitura, i percorsi pedonali, ciclabili e i percorsi storici.
2. Per l'Insediamento Urbano ed in particolare per quello di Pieve Fosciana capoluogo, è stata individuata una rete di percorsi pedonali e ciclabili, quale sistema della mobilità alternativa, protetta e separata dai flussi dei mezzi motorizzati, al fine di creare itinerari di collegamento tra le diverse parti dell'insediamento a destinazione residenziale, produttivo, commerciale e le attrezzature ed i servizi.
3. Per i percorsi pedonali e ciclabili può essere redatto uno specifico Piano di Settore.
4. Il Piano di Settore per i percorsi pedonali e ciclabili deve prevedere:
 - definizione di una griglia infrastrutturale della viabilità alternativa, atta a garantire l'accessibilità dell'intero Insediamento Urbano per la creazione di uno spazio urbano pedonale, fruibile da tutti i cittadini;
 - collegamento delle aree di parcheggio attuali e di progetto, attraverso percorsi privi di barriere architettoniche ed urbanistiche, con le strutture di uso pubblico, quali edifici pubblici e privati aperti al pubblico e con gli spazi di aggregazione;
 - azioni atte a riqualificare il sistema urbano attraverso la definizione di viali ed itinerari alberati, individuabili anche visivamente per la presenza di filari di alberi e di vegetazione e per le caratteristiche delle pavimentazioni e dell'arredo urbano.
5. I percorsi storici rappresentano gli itinerari pedonali e ciclabili con i diversi nuclei insediativi storici di piccole dimensioni e con le risorse naturali presenti nel territorio comunale ed in particolare nel crinale appenninico. Questi percorsi rivestono inoltre un ruolo significativo per l'attività agricola-forestale, in quanto garantiscono una capillare percorribilità del territorio rurale e costituiscono inoltre una importante rete escursionistica per una fruibilità turistica del territorio.
6. Per i percorsi storici, al fine del coordinamento degli interventi, può essere redatto uno specifico Piano di Settore.
7. Il Piano di Settore per i percorsi storici deve prevedere:
 - conservazione e riqualificazione dei tracciati esistenti, nel rispetto delle caratteristiche originarie, nell'ottica di uno sviluppo turistico escursionistico e del mantenimento delle attività agricole e della presenza antropica nel territorio;
 - ripristino, dove necessario, dei tratti di percorsi mancanti nel rispetto delle originarie caratteristiche costruttive, tipologiche e di uso dei materiali originari;
 - individuazione dei punti panoramici;
 - definizione di punti di sosta attrezzati quali elementi di collegamento tra la rete dei percorsi storici e la viabilità attuale.

Articolo 75 - Piazze pedonali

1. All'interno dell'Insediamento Urbano di Pieve Fosciana capoluogo sono state individuate delle piazze pedonali, quali spazi pubblici di aggregazione, accessibili e completamente fruibili da tutti i cittadini.

La realizzazione di questi spazi deve portare alla definizione di spazi di sosta e di aggregazione pubblica collegati ai percorsi pedonali e ciclabili ed accessibili dai parcheggi pubblici.

2. La realizzazione della piazza di Via S. Francesco, quale spazio pubblico, deve prevedere la demolizione degli elementi edilizi superfetativi presenti nell'area, interventi di ristrutturazione urbanistica, azioni di recupero fisico, di riqualificazione formale e di ripristino degli elementi tipologici ed architettonici dei luoghi.

3. Nei pressi della sede comunale è previsto il recupero pedonale di una porzione della Piazza Roma .

Articolo 76- Infrastrutture viarie esistenti

1. Nelle Tavole 1.1, 1.2 e 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e 4 di RU è individuata con apposita campitura la viabilità attuale.

2. La viabilità conserva in parte la sua matrice storica e, mantiene la struttura antica integrata da alcuni interventi recenti. La viabilità attuale si articola in varie tratte che dal crinale appenninico scendono verso le zone di fondovalle si collegano con le strade presenti nel territorio comunale di livello provinciale e regionale

3. La viabilità attuale deve essere oggetto di specifico Piano di Settore.

4. Il Piano di Settore deve prevedere:

- definizione del recupero funzionale della viabilità per l'intero territorio comunale ed in particolare nel territorio rurale;
- interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti;
- realizzazione dei nuovi collegamenti urbani tra la viabilità provinciale e regionale e la viabilità di interesse locale ed a carattere urbano esistente;
- interventi di miglioramento dei tracciati della viabilità dell'intero territorio comunale;
- realizzazione, per il collegamento degli insediamenti residenziali sparsi, nel territorio rurale, di sezioni stradali contenute, con apposite piazzole di manovra;
- individuazione di aree attrezzate ed alberate per le fermate di servizi di trasporto pubblico,
- realizzazione di piazzole attrezzate nei punti panoramici della viabilità;
- individuazione per i diversi tipi di infrastrutture viarie dei materiali, delle tipologie delle pavimentazioni, dell'arredo urbano ed in particolare delle caratteristiche dell'illuminazione pubblica;
- predisposizione di eventuali "corridoi ecologici" per la fauna;
- individuazione di filari di alberi al fine della individuazione visiva e l'inserimento paesaggistico dei tracciati viari.

5. Gli interventi relativi alle infrastrutture viarie esistenti oggetto del presente articolo devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 77 - Viabilità di nuova previsione

1. Le aree destinate alla realizzazione di nuovi tratti di viabilità di nuova previsione, o per l'ampliamento di quelli esistenti, devono essere oggetto di puntuali interventi volti al corretto dimensionamento ed a definire le caratteristiche tipologiche e formali del nuovo paesaggio urbano.
2. Nelle Tavole 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 del Quadro Propositivo di RU sono previste alberature lungo la viabilità ed i percorsi pedonali e ciclabili. Le alberature devono essere realizzate in conformità al Piano di Settore del verde di cui all'Articolo 91 delle presenti Norme di Attuazione di RU.
3. Ai margini della viabilità di nuova previsione, fuori della carreggiata, devono essere realizzate aree attrezzate per le fermate dei mezzi pubblici e piattaforme per il conferimento differenziato dei rifiuti.
4. Gli interventi relativi alla viabilità di nuova previsione oggetto del presente articolo devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 78 - Rete ferroviaria

1. La linea ferroviaria Lucca-Aulla, che interessa una porzione del territorio comunale, costituisce una infrastruttura di livello superiore
2. Per l'intero sistema ferroviario è prevista la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della linea ferroviaria, il recupero edilizio, tramite intervento diretto, dei manufatti, degli edifici e delle attrezzature ferroviarie, con eventuale destinazione ad uso pubblico per la protezione civile, per l'accoglienza e l'informazione turistica.
3. Le superfici a parcheggio a servizio della linea ferroviaria devono essere adeguatamente dimensionate.
4. Nei pressi della stazione ferroviaria di Pontecosi è prevista la realizzazione di un'area attrezzata di interscambio gomma-rotaia.
Le acque delle aree pavimentate devono essere convogliate alla fognaria pubblica e nel caso questa non sia presente trattate in apposito impianto di depurazione. Il 10% della superficie dell'area deve essere a verde con alberi ad alto fusto. In quest'area deve essere realizzata una quinta arborea lungo il confine con la viabilità e il lato est.

PARTE VI - NORME RELATIVE ALLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 79 - Le attrezzature e i servizi pubblici

1. Il RU articola la disciplina delle attrezzature e dei servizi pubblici del comune di Pieve Fosciana sulla base delle individuazioni, delle articolazioni e delle intersezioni di PS in: Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali e del Sistema Funzionale delle attrezzature e dei servizi pubblici.
2. Il PS, all'Articolo 25 delle Norme di Attuazione di PS, definisce il Sistema Funzionale delle attrezzature e dei servizi pubblici.

Articolo 80 - Indirizzi generali per le attrezzature e i servizi pubblici

1. Il RU promuove per le attrezzature ed i servizi pubblici azioni tese alla loro strutturazione e rafforzamento attraverso:
 - il mantenimento, il potenziamento e la razionalizzazione e la messa a sistema delle attrezzature pubbliche esistenti e di progetto, in Pieve Fosciana capoluogo
 - la definizione di un polo scolastico attrezzato e collegato con il sistema delle attrezzature pubbliche;
 - il rafforzamento della stazione ferroviaria di Pontecosi e la realizzazione di un'area attrezzata di interscambio gomma-rotaia;
 - il recupero e la diversificazione funzionale dell'impianto termominerale di Prà di Lama;
 - la dotazione di parcheggi ed aree pubbliche quali spazi e percorsi pedonali, in Pieve Fosciana capoluogo e lungo il fondovalle del Serchio;
 - l'individuazione a Pontecosi di un'area attrezzata a campeggio, percorsi pedonali e ciclabili;
 - la localizzazione di attrezzature e servizi, quali azioni per l'incentivazione della permanenza della residenzialità, al fine del mantenimento e rafforzamento dei "centri civici";
 - la realizzazione del campo da volo;
 - il potenziamento dell'impianto da golf in località Bracciotti con la realizzazione di un percorso omologato a nove buche
 - la definizione di attrezzature di valenza sovracomunale, definite in concertazione con il comune di Castelnuovo Garfagnana (quali il nuovo ospedale della Valle del Serchio).

Articolo 81 - Le articolazioni delle attrezzature e servizi pubblici

1. Articolo 37 della LRT 1/2005 sono definite le opere di urbanizzazione primaria:

- strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili;
- spazi di sosta o di parcheggio;
- fognature;
- rete idrica;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- pubblica illuminazione;
- spazi di verde attrezzato;

e le opere di urbanizzazione secondaria:

- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo;
- attrezzature socio-sanitarie;
- mercati di quartiere;
- uffici comunali;
- chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani;
- impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- aree verdi di quartiere;
- strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva.

2. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi dell'Articolo 25 delle Norme di Attuazione di PS individua le attrezzature e i servizi pubblici e a carattere pubblico. In sede di realizzazione degli interventi nuove aree o porzioni di aree potranno essere attuate con interventi convenzionati da parte di soggetti privati, garantendo l'uso e il carattere pubblico.

3. Le attrezzature e i servizi pubblici e a carattere pubblico corrispondono alla zona territoriale omogenea F del DM 1444/1968.

4. Le principali attrezzature esistenti nel comune di Pieve Fosciana sono: la sede comunale; le chiese; il centro diurno per diversamente abili (attualmente in fase di realizzazione); il centro polivalente, costituito da spazi espositivi, di accoglienza, di servizio e per attività culturali, del Convento di S. Anna (attualmente in fase di realizzazione); l'impianto idrotermale (per cui sono necessarie azioni per l'attivazione); la rete ferroviaria e la stazione di Pontecosì; le scuole dell'obbligo; gli impianti sportivi; le aree a verde; il cinema teatro Olimpia; la posta; il campo da golf; i parcheggi; la struttura di supporto della protezione civile; la centrale Enel.

5. Le principali attrezzature di progetto di RU per il comune di Pieve Fosciana sono: le piazze pedonali, il plesso scolastico scuola materna e scuola dell'obbligo; la residenza protetta per anziani, il completamento di aree sportive, i percorsi pedonali e ciclabili; il campo da volo; il campeggio; l'area attrezzata camper e manifestazioni temporanee; l'area attrezzata per servizi e parcheggi a Sillico, i parcheggi; l'area attrezzata di interscambio gomma-rotai; le isole ecologiche; il completamento delle aree a verde e il nuovo ospedale della Valle del Serchio.

6. Il RU prevede il mantenimento di tutte le attrezzature e servizi pubblici esistenti, il loro eventuale ampliamento e potenziamento e la nuova dotazione di

attrezzature e servizi pubblici individuati nelle Tavole 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 del Quadro Propositivo di RU.

7. Gli interventi relativi alle attrezzature e servizi pubblici oggetto del presente articolo devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

7bis. Gli interventi relativi alla realizzazione alle attrezzature e servizi pubblici di nuova costruzione, sono subordinati alle prescrizioni dell'art. 41 bis e devono seguire i principi della architettura bioclimatica, al fine di garantire la ecoefficienza delle costruzioni e di aumentare la qualità e la sostenibilità degli interventi ed in particolare è prescritto il ricorso a sistemi attivi e passivi per la limitazione dei consumi energetici, secondo quanto definito dalle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana".

La qualità ambientale degli interventi deve garantire:

- buone performance energetiche;
- buone performance acustiche;
- buone condizioni di confort interno;
- buona percezione paesaggistica.

8. Sono soggette alla normativa dei seguenti comma 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 le seguenti aree per attrezzature e servizi pubblici e a carattere pubblico:

12. Area n°4 – Area a verde sportivo

In quest'area, interna all'Insediamento urbano, è prevista la realizzazione di spazi sportivi, quali campi da gioco, a supporto del sistema residenziale.

L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi, per i locali di servizio, dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento. In quest'area devono essere realizzate le quinte arboree individuate nella Tavole 2.1 del Quadro Propositivo di RU.

13. Area n°5 - Area attrezzata camper e manifestazioni temporanee.

In questa area deve essere realizzato uno spazio per la sosta camper e adeguato all'utilizzo per manifestazioni temporanee quali fiere, luna park. Nell'area possono essere realizzati dei volumi di piccole dimensioni per servizi igienici e di servizio.

Le acque delle aree pavimentate devono essere convogliate alla fognaria pubblica e nel caso questa non sia presente trattate in apposito impianto di depurazione. Il 10% della superficie dell'area deve essere a verde con alberi ad alto fusto. In quest'area deve essere realizzata una quinta arborea lungo il confine con la viabilità. Per questa area valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 69 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

14. Area n°6 - Area attrezzata per servizi e parcheggi

In quest'area, dove è attualmente presente un edificio in stato di grave degrado, è prevista la realizzazione di spazi per servizi e parcheggi per il sistema urbano di Sillico. Questa attrezzatura è eccedente al dimensionamento degli standard.

L'intervento di iniziativa pubblica o privata dovrà interessare, l'intera area di RU, successivamente alla demolizione dell'edificio esistente, i volumi per posti auto coperti, spazi di ritrovo e sosta, dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

Nel caso di intervento della proprietà sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia a destinazione residenziale.

15. Area n°7 – Centrale Enel

In quest'area è presente la centrale dell'Enel, quale insediamento non suscettibile di essere delocalizzato. L'area ricade, nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, così come delimitato nella Tav. 3 e Tav.6.i del quadro conoscitivo del RU e, in riferimento alle norme del PAI, in area al alta probabilità di inondazione, come riportato in Tav. 9.i del quadro conoscitivo del RU. Eventuali interventi sono pertanto subordinati a quanto prescritto all'Art. 10 per la classe di fattibilità 4ae e all'Art.9 c.2 delle presenti norme.

15. bis. Area n° 8 - Il nuovo ospedale della Valle del Serchio, quale attrezzatura di valenza sovracomunale

In questa area, inserita nella porzione di territorio destinata al completamento dell'Insediamento Urbano, quale attrezzatura a servizio dell'intero territorio, è prevista la realizzazione del nuovo ospedale della Valle del Serchio, quale attrezzatura di valenza sovracomunale.

L'intervento dovrà interessare l'area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento. Nell'area deve essere previsto il collegamento con il sistema infrastrutturale viario a carattere sovracomunale e urbano; il sistema dei percorsi pedonali, ciclabili di Pieve Fosciana e Castelnuovo Garfagnana.

L'intervento dovrà rispettare le prescrizioni del precedente comma 7bis, del presente articolo, inoltre dell'area dovranno essere:

- definite ampie aree a verde alberato e parcheggi realizzati con pavimentazioni drenanti;
- definite aree a verde al fine di creare delle fasce di separazione e mitigazione con il sistema insediativo residenziale e con le aree agricole;
- individuazione di filari di alberi lungo il perimetro dell'area, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali
- realizzati percorsi pedonali, ciclabili di collegamento con il sistema insediativo di Pieve Fosciana e di Castelnuovo Garfagnana;
- realizzati percorsi e spazi per il servizio pubblico di trasporto.

15. tris. Area n°9 - Piazza San Francesco

La realizzazione della piazza di Via S. Francesco, come definito all' Articolo 75 - Piazze pedonali delle presenti norme, quale spazio pubblico, deve prevedere la demolizione degli elementi edilizi superfetativi presenti nell'area, interventi di ristrutturazione urbanistica, azioni di recupero fisico, di riqualificazione formale e di ripristino degli elementi tipologici ed architettonici dei luoghi. L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, la posizione e la dimensione dei volumi oggetto di ristrutturazione urbanistica dovranno essere dimensionate per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

15. quater. Area n°10 - Area a verde sportivo Pantaline

In quest'area è prevista la realizzazione di spazi sportivi all'aria aperta, quali campi da gioco.

L'intervento di iniziativa pubblica o privata dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi, per i locali di servizio, dovranno essere dimensionati per rispondere alle

esigenze funzionali dell'intervento. Per gli interventi a carattere edilizio deve essere privilegiato l'utilizzo di materiali naturali e tradizionali dei luoghi.

In quest'area devono essere:

- realizzate le quinte arboree ed ampie aree alberate di separazione e mitigazione a confine con la viabilità e con il territorio rurale;
- definite ampie aree a verde alberato e parcheggi realizzati con pavimentazioni drenanti.

16. E' soggetta alla normativa del seguente comma 16 la seguente area per attrezzature e servizi a carattere pubblico:

17. Area n°1 - Il cinema teatro Olimpia

Nell'area, intervento di Edilizia Convenzionata, è presente un cinema teatro ed delle attrezzature ricettive di ristoro.

L'intervento di Edilizia Convenzionata deve prevedere:

- la realizzazione di spazi aperti per lo spettacolo e la ricreazione;
- la realizzazione di strutture di servizio, per una volumetria massima di 100 mc;
- la realizzazione di tettoie aperte su tre lati per una superficie massima di 50 ml ed un'altezza massima di 3,50 ml;
- la realizzazione di spazi a verde e a parcheggio;
- la realizzazione di una quinta arborea lungo Via della Rimembranza.
- la realizzazione, sulla facciata principale dell'immobile lungo via S. Giovanni, di una struttura aperta su tre lati, con struttura portante in ghisa, copertura in vetro, che riprenda nel disegno gli elementi decorativi e tipologici dell'immobile, che sia della lunghezza di questo fronte dell'immobile, si ancori alla struttura muraria e mantenga una distanza minima 1,50 ml dal bordo strada, tale intervento è soggetto a permesso di costruire.

18. Per le aree seguenti valgono le disposizioni normative di cui agli Articoli delle presenti Norme di Attuazione a seguito citati:

- area del campeggio di Pontecosi (Articolo 67);
- area del campo da volo (Articolo 29);
- area dell'impianto idrotermale (Articolo 30);
- aree per parcheggio pubblico (Articolo 83);
- aree per percorsi pedonali e ciclabili (Articolo 74)
- piazze pedonali (Articolo 75)
- l'area attrezzata di interscambio gomma-rotaia (Articolo 78)
- le isole ecologiche (Articolo 84)
- il completamento delle aree a verde (Articolo 82).

19. Per le attrezzature ed i servizi esistenti che hanno sede in edifici di matrice storica di particolare importanza, individuati nelle Tavole 2.1, 2.2 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, valgono le prescrizioni di cui all'Articolo delle presenti Norme di Attuazione di RU.

20. Il soddisfacimento degli standards è verificato a livello comunale generale e con riferimento alle singole UTOE.

Articolo 82 - Aree a verde pubblico

1. L'Articolo 37 della LRT 1/2005, definisce il verde urbano come l'insieme delle componenti biologiche, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani.
2. Il governo del territorio secondo la LRT 1/2005, deve promuovere l'incremento delle dotazioni del verde urbano ed orienta lo sviluppo degli insediamenti alla realizzazione di una dotazione di verde equivalente capace di compensare le emissioni di gas all'interno dell'Area Urbana.
3. Per le aree a verde pubblico deve essere redatto un Piano di Settore del verde.
4. Il RU individua sulla base di quanto esposto ai commi precedenti le aree a verde pubblico, i percorsi pedonali e ciclabili alberati, le aree a verde privato ed individua disposizioni normative per la realizzazione di filari di alberi e/o quinte alberate anche all'interno di interventi privati.
5. Le aree a verde pubblico sono costituite prevalentemente da aree interne all'insediamento urbano. Gli interventi di realizzazione devono interessare l'intera area individuata nelle Tavole 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 del Quadro Propositivo di RU.
6. I percorsi pedonali e ciclabili e i filari e le quinte di alberi individuati nelle Tavole 3.1, 3.2 del Quadro Propositivo di RU, devono creare una maglia di verde urbano sia interno all'Insediamento Urbano che per definire il limite, costituendo quindi un elemento visivo di separazione tra l'insediamento urbano e il territorio rurale.

Articolo 83 - Aree per parcheggio pubblico

1. Le aree a parcheggio pubblico, esistenti o previste, secondo sono individuate nelle Tavole 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 del Quadro Propositivo di RU, utilizzabili per il parcheggio di autoveicoli, al loro interno devono essere realizzati percorsi pedonali, spazi a verde, piattaforme per il conferimento differenziato dei rifiuti e devono essere collegate con percorsi pedonali accessibili ai diversamente abili con le attrezzature e i servizi pubblici.
2. Nelle aree a parcheggio di nuova previsione gli stalli di sosta devono essere realizzati interponendo spazi verde con alberi ad alto fusto. Nei Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, devono essere previste e quindi realizzate le aree per il parcheggio che devono essere dotate di percorsi pedonali accessibili ai diversamente abili.
3. Tutte le aree a parcheggio devono essere dotate di alberature di alto fusto e delle specie di cui all'Articolo 39 delle presenti Norme di Attuazione di RU, nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio.
4. Per le aree a parcheggio poste al bordo delle UTOE deve essere realizzata una quinta arborea lungo il perimetro dell'UTOE.
5. Le aree a parcheggio pubblico previste dal presente RU, attualmente spazi privati a servizio di attività produttive, assumono il ruolo di aree pubbliche nel momento della cessazione dell'attività o se tali aree verranno scollegate all'attività medesima.
6. Nelle aree a parcheggio possono essere installate pensiline ombreggianti costituite da impianti solari.

Articolo 84 - Isole Ecologiche

1. Le isole ecologiche individuate nelle Tavole 2.1 e 2.2 del Quadro Propositivo di RU sono aree attrezzate per il conferimento differenziato dei rifiuti.
2. In queste aree devono essere posizionati scarrabili, cassonetti, bidoni , contenitori sigillati e contenitori a tenuta stagna. Nelle singole aree deve essere inoltre presente materiale informativo per i cittadini, utile alla raccolta differenziata.
3. Oltre alle aree individuate nelle Tavole 2.1, 2.2 del Quadro Propositivo di RU, nelle aree di parcheggio, a verde pubblico e lungo la viabilità di nuova previsione, deve essere individuata una serie di piattaforme di dimensioni più limitate, per il posizionamento di contenitori stradali.
4. All'interno dell'isola ecologica le aree destinate al conferimento e allo stoccaggio dei rifiuti devono essere pavimentate in modo che gli eventuali sversamenti e/o acque vengano convogliate alla fognatura pubblica e nel caso questa non sia presente trattate in apposito impianto di depurazione.
5. Il 10% della superficie dell'area dell'isola ecologica deve essere a verde con alberi ad alto fusto, delle specie di cui all'Articolo 39 delle presenti Norme di Attuazione di RU, tale spazio e deve essere separato da quello delle superfici pavimentate in modo che le acque delle superfici pavimentate non vi confluiscano.

PARTE VII

Articolo 85 - Caratteristiche dei Piani Attuativi

1. I Piani Attuativi di cui al Capo IV, Sezione I e II della LRT 1/2005, sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune con la procedura dell'Articolo 69 della LRT 1/2005. Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti i contenuti e l'efficacia di uno o più piani o programmi elencati nell'Articolo 5 delle presenti Norme di Attuazione.
2. L'atto di approvazione del piano individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse; individua le destinazioni degli edifici da realizzare e le caratteristiche parametriche in conformità alle destinazioni indicate nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU e dalle presenti Norme di Attuazione.
3. I Piani Attuativi devono contenere la Valutazione degli Effetti Ambientali, che sviluppi quella effettuata in sede di RU, nonché una progettazione di dettaglio che sviluppi le linee già individuate nelle Tavole di RU. L'organizzazione urbana prefigurata nelle Tavole 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 di RU hanno l'obiettivo di inquadrare i singoli comparti in un disegno complessivo che tenga conto delle connessioni con i tessuti urbani esistenti e futuri.
4. Sono ammesse variazioni al disegno interno delle infrastrutture previste nelle Tavole di RU per i singoli ambiti purché tali variazioni risultino adeguatamente motivate sotto il profilo urbanistico, infrastrutturale, viario, dei rapporti tra edilizia esistente e di progetto e con le valutazioni dell'inserimento ambientale dell'intervento. In questo caso il richiedente deve presentare un progetto preliminare da sottoporre al parere delle strutture tecniche comunali. Nel caso di parere favorevole la modifica non costituisca variante al RU; altrimenti lo stesso piano deve essere approvato dal Consiglio Comunale previa variante al RU.
5. Qualora i Piani Attuativi contengano varianti al RU, queste possano essere adottate e approvate contestualmente ai Piani Attuativi e, inoltre, devono ottenere il parere dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 41 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
6. Il RU individua nelle Tavole del Quadro Propositivo i comparti delle aree da sottoporre a Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata. Nella maggior parte di questi sono già delineate le opere di urbanizzazione da realizzare nonché le aree da cedere per opere pubbliche. Per ognuno di questi sono inoltre stabiliti dimensioni e parametri urbanistici.
7. Il Regolamento Edilizio deve individuare l'elenco degli elaborati necessari per ogni tipologia di Piano Attuativo, nonché un capitolato tipo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Articolo 86 - Piani Attuativi di iniziativa pubblica

1. I Piani Attuativi che hanno i caratteri di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica sono redatti dall'Amministrazione Comunale e devono comprendere:

- l'indicazione delle aree da vincolare o da espropriare o da acquisire comunque al patrimonio pubblico, accompagnate dal corrispondente elenco catastale e dai costi di espropri in base alle valutazioni conseguenti alle disposizioni di legge in materia;
- l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la valutazione e modalità di riparto degli oneri corrispondenti;
- l'indicazione delle aree e dei fabbricati condizionati a eventuali interventi convenzionali;
- l'indicazione dei tempi di validità del Piano Particolareggiato e delle opere in esso previste.

2. I Piani Attuativi devono essere corredati da:

- Quadro Conoscitivo di riferimento;
- Normativa tecnica di attuazione;
- Relazione illustrativa;
- Relazione di fattibilità.

Articolo 87 - Piani Attuativi di iniziativa privata

1. I Piani Attuativi di iniziativa privata quali Piani di Lottizzazione e Piani Particolareggiati, hanno lo scopo di precisare nel dettaglio, in conformità con il PS e il RU, gli interventi relativi alla urbanizzazione delle aree e gli interventi edificatori inerenti una determinata area.

2. Una apposita convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese dei richiedenti ad avvenuta approvazione del Piano, regola obblighi e diritti dei lottizzanti nei confronti dell'Amministrazione Comunale in merito alla realizzazione degli interventi urbanistici ed edilizi.

3. I piani di Lottizzazione devono rispettare le destinazioni di zona indicate nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU, le caratteristiche parametriche e devono contenere una progettazione di dettaglio che sviluppi le linee già individuate nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU.

4. Tuttavia qualora i proprietari delle aree poste all'interno di un comparto intendano apportare modifiche al disegno urbano proposto dal RU possono presentare una diversa organizzazione urbana purché la proposta riguardi tutte le aree comprese nel comparto, che rimanga invariato il dimensionamento indicato nelle presenti Norme di Attuazione di RU relative alle singole UTOE, non siano ridotte le quantità degli standards di verde e parcheggio pubblici individuati e che il nuovo disegno urbano non risulti peggiorato sotto il profilo degli assetti urbani complessivi e nel rapporto con le zone limitrofe. In tal caso una proposta preliminare, accompagnata da apposita relazione illustrativa che specifichi le motivazioni delle modifiche proposte, deve ricevere parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale; a tali condizioni le variazioni non costituiscono variante al RU.

5. Stralci funzionali di Piano di Lottizzazione sono sempre possibili purché si accetti il disegno urbano proposto nel RU per i comparti: il carattere di funzionalità dello stralcio è dato dalla presenza delle opere di urbanizzazione necessarie e coordinate progettualmente con gli altri stralci e da un'equa ripartizione delle aree fondiarie, degli standards da realizzare e delle aree da cedere per opere pubbliche; in ogni caso la valutazione della funzionalità dello stralcio deve essere stabilita in accordo con il Comune.
6. Al momento della convenzione del Piano di Lottizzazione approvato devono essere cedute al Comune le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie previste e le stesse opere di urbanizzazione primaria devono essere realizzate almeno per la parte strutturale e degli impianti a rete prima del rilascio del titolo abilitativi per l'edificazione dei singoli fabbricati. Il Regolamento Edilizio deve definire una convenzione tipo per tutti i piani di iniziativa privata.
7. Nel caso di inerzia dei proprietari, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di invitare i proprietari delle aree edificabili a presentare, entro il termine stabilito dal Comune, un progetto di lottizzazione delle aree stesse secondo le previsioni del RU, per evitare la decadenza delle stesse; se i proprietari non aderiscono all'invito, l'Amministrazione può prendere l'iniziativa per la redazione d'ufficio del piano ai sensi della LN 765/1967 e successive modifiche e integrazioni.
8. I Piani di Lottizzazione e gli altri piani di iniziativa privata devono essere presentati congiuntamente da tutti i proprietari. Nel caso che il piano sia stato presentato da soggetti che rappresentino almeno i tre quarti della proprietà di tutta l'area il Comune, previa verifica dell'indisponibilità dei restanti proprietari a sottoscrivere il piano, può fare proprio il Piano di Lottizzazione, apportandovi le eventuali modifiche che ritiene opportuno e successivamente invitare alla adesione tutte le proprietà ricomprese nel Piano Attuativo; in caso di inerzia il Comune può procedere mediante espropriazione delle aree interessate, con costi a carico degli aderenti alla lottizzazione, nel rispetto della LN 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 88 - Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente

1. Il RU individua le Zone di Recupero sulle quali è possibile intervenire solo previa predisposizione di un Piano di Recupero.
2. Piani Attuativi che hanno i caratteri di Piani di Recupero disciplinano il recupero di immobili, di complessi edilizi, di isolati, di aree che abbiano particolari situazioni di degrado igienico, architettonico, urbanistico, ambientale, e che necessitano di interventi complessivi di ristrutturazione urbanistica. I Piani di recupero possono essere di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o pubblico/privata come nel caso dei PRU, dei PRUSST e di altre tipologie di programmi complessi. In caso di Piano di Recupero, qualora non tutti i proprietari aderiscano alla proposta e vi sia la impossibilità di ridurre l'ambito di intervento del Piano di recupero questo può essere proposto dai tre quarti della proprietà immobiliare e il Comune ha la possibilità. Una volta fatto proprio il Piano di Recupero di attivare le procedure di esproprio nei confronti dei proprietari non aderenti.

3. Nella predisposizione del Piano di Recupero, particolare importanza deve essere data alla analisi del tessuto urbano esistente dal punto di vista storico, architettonico e urbanistico, nonché delle situazioni di degrado esistenti e da risanare. Il progetto di recupero deve evidenziare le future connessioni con gli isolati all'interno dei quali il Piano di recupero è inserito, in modo che il recupero di alcuni edifici contribuisca a riqualificare complessivamente gli aggregati urbani esistenti.
4. Le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria devono essere cedute gratuitamente alla Pubblica Amministrazione come per gli altri Piani Attuativi.

Articolo 89 - Attuazione anticipata di opere di urbanizzazione primaria

1. Nei casi in cui un Piano Attuativo individui, all'interno delle aree di trasformazione o delle aree da trasformare per servizi, tratti di viabilità principale, parcheggi e verde pubblico, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione degli stessi, anche prima dell'approvazione del Piano Attuativo nel caso che motivi di urgenza lo richiedano, previo, ove necessario, esproprio delle aree.
2. In tal caso, qualora nell'arco di cinque anni dall'approvazione del RU, i proprietari procedano alla presentazione di un Piano Attuativo, essi devono rimborsare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, tutti gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione del terreno e la realizzazione delle opere.
3. Gli Enti istituzionalmente competenti possono realizzare opere pubbliche su aree di proprietà pubblica anche prima dell'approvazione dei Piani Attuativi purché gli interventi siano compatibili con le prescrizioni contenute nelle Tavole di RU. Nelle aree destinate a servizi è possibile realizzare impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico.

Articolo 90 - Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati attraverso intervento convenzionato

1. Nei comparti individuati nelle tabelle allegate alle presenti Norme dove l'intervento edilizio, al di fuori delle zone soggette a Piano Attuativo, comporti l'esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alle seguenti procedure:
 - approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale di un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi contestualmente ai fabbricati;
 - sottoscrizione da parte dei richiedenti di una convenzione con il Comune, in cui gli stessi si obbligano, entro la data prevista nell'atto stesso, all'esecuzione delle opere previste, ed alla cessione gratuita al Comune delle stesse e delle aree su cui insistono;
 - prestazione di una garanzia fidejussoria a copertura delle opere di urbanizzazione da realizzare.

2. Il Regolamento Edilizio deve indicare in modo più dettagliato le procedure e le modalità per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo di oneri, in aree non soggette a Piani Attuativi e carenti dal punto di vista delle urbanizzazioni, compreso la definizione di una convenzione tipo da sottoporre ai privati ed un capitolato tipo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Articolo 91 - Piani di settore

1. I Piani di Settore di cui all'Articolo 5 delle presenti Norme di Attuazione, anche ove non dovuti per legge, possono essere ritenuti utili ai fini della migliore gestione del territorio.

2. I Piani di Settore sono:

2.1 Piano del verde

Il piano del verde definisce le disposizioni al fine di innalzare il livello qualitativo delle aree a verde pubbliche e private esistenti, tali disposizioni integrano quelle di RU.

2.2 Piano delle attrezzature dello sport e del tempo libero

Il piano delle attrezzature sportive e del tempo libero individua le attrezzature sia pubbliche che private, previste dal RU, attuate previa redazione di un apposito piano che definisce le caratteristiche degli impianti da realizzare, delle direttive da osservare nei progetti e nei Piani Attuativi e le convenzioni da stipulare.

2.3 Piano Urbano del Traffico

Il Piano Urbano del Traffico è formato ai fini e nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo 36 del D. Lgs 30.04.92 n°285 e dell'Articolo 9 della LR 42/98.

2.4 Piano urbano dei parcheggi

Il Piano urbano dei parcheggi è formato ai fini e nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo 3 della L. 122/89 e della deliberazione della GR n°8496 del 09.10.89.

2.5 Piano delle infrastrutture viarie

Il piano delle infrastrutture viarie, classifica le strade a seconda della loro importanza strategica al fine della mobilità tra le varie aree del territorio comunale e detta disposizioni al fine della loro ristrutturazione ed efficienza funzionale.

2.6 Piano dei percorsi pedonali, ciclabili, percorsi storici

Il piano dei percorsi pedonali, ciclabili, percorsi storici definisce le caratteristiche e le funzioni dei percorsi ciclabili e pedonali quali percorsi alternativi alla viabilità motorizzata.

2.7 Piano dei distributori di carburante

Il Piano dei distributori di carburante, sarà redatto ai sensi del D. Lgs. 11.02.1998 n°32, e del Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per autotrazione di cui alla FCR 26.11.1996 n°359.

2.8 Piano dell'accessibilità urbana

Il piano dell'accessibilità urbana deve contenere il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche al fine di garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi urbani comuni.

2.9 Piano di Settore per l'inquinamento acustico

Il Piano di Settore per l'inquinamento acustico già redatto ai sensi della LR 89/98 e delle altre disposizioni vigenti in materia, potrà essere aggiornato nei termini di legge.

2.10 Piano di Settore per le attività turistico ricettive

Il Piano di Settore definisce e distribuisce sul territorio le quantità relative alle attività turistico ricettive previste dal PS e dal RU e ne verifica i parametri indicati.

PARTE VIII – VINCOLI E RISPETTI

Articolo 92 - Vincolo cimiteriale

1. Sono comprese nel vincolo cimiteriale le aree occupate dai cimiteri esistenti e quelle destinate al loro ampliamento. Le relative fasce di rispetto sono regolate dalla normativa vigente (Articolo 338 del R.D. 1265/34 e succ. modifiche e integrazioni), ed hanno un'ampiezza variabile da 200 a 50 ml, nella qual è vietata l'edificazione. I pozzi di captazione delle riserve idriche di uso potabile dovranno comunque rispettare una distanza dalle aree recintate non inferiore a ml 200.
2. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse le trasformazioni volte a realizzare strade, parchi pubblici, parcheggi scoperti, reti tecnologiche, le attività agricole e tutte le altre destinazioni pubbliche all'aperto compatibili con il carattere dei luoghi. Per quanto riguarda gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'Articolo 46 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione al RU.

Articolo 93 - Fasce di rispetto alla viabilità

1. Le fasce di rispetto sono le aree individuate dal Codice della Strada ai lati delle strade per facilitare la loro costruzione e/o per realizzare speciali sistemazioni ai bordi delle stesse in funzione del loro migliore inserimento nell'area in cui insistono.
2. Nelle fasce di rispetto è consentita la creazione di spazi di sosta pubblici, opere idrauliche, sistemazioni a verde, viabilità di servizio o di accesso ai lotti, percorsi ciclabili e pedonali. Sono consentite le sistemazioni a verde e le piantumazioni in filari, l'utilizzazione agricola e a giardino. E' inoltre consentita la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti con relativi impianti di soccorso e/o di ristoro per gli utenti della strada (quali ad esempio autolavaggi).
3. Le fasce di rispetto hanno valore prescrittivo di arretramento per la realizzazione di nuova costruzione.
4. Per le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali si applicano le disposizioni normative relative al Territorio Rurale di cui alla Parte III delle presenti Norme di Attuazione del RU, sono consentiti gli interventi previsti purché non comportino l'avanzamento degli edifici esistenti verso il fronte stradale.
5. Costituiscono elementi di integrazione del sistema delle Infrastrutture viarie esistenti le fasce di salvaguardia volte a garantire il mantenimento di aree aperte e varchi per la potenziale realizzazione di interventi di adeguamento.

Articolo 94 - Vincolo idrogeologico e forestale

1. Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone individuate ai sensi del RD 30 dicembre 1923 n° 3267, nonché i terreni ricoperti da boschi ai sensi dell'Articolo 37 della LR del 21.3.2000 n° 39 (Legge forestale della

Regione Toscana) e successive modificazioni e del Regolamento forestale D.P.G.R.T. 8 agosto 2003 n. 48/R.. Sulle aree sottoposte a vincolo idrogeologico gli interventi di trasformazione sono soggetti alla preventiva autorizzazione degli organi competenti secondo quanto previsto dalla LR 39/2000 e dal regolamento forestale di attuazione nonché dei regolamenti provinciali e comunali vigenti.

Articolo 95 - Vincolo di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano

1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, stabilite in via preliminare dall'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in attesa della definitiva perimetrazione che dovrà essere proposta dall'ATO e successivamente ratificata dalla Regione Toscana, in Tav. 13a di P.S "Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi" sono individuate e perimetrate le "zone di tutela assoluta" e le "zone di rispetto".

2. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in Zone di tutela assoluta, Zone di rispetto.

3. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa.

4. Zone di tutela assoluta

4.1-La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4.2 L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

5. Zone di rispetto

5.1 Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione.

5.2 Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per la captazione di acque superficiali devono essere curate le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti ideologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti dagli scarichi.

5.3. In assenza dell'individuazione da parte dell'ATO della zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. La perimetrazione della zona di rispetto è riportata nell'elaborato Tav.12° di PS, tale perimetrazione è comunque da considerare solo di massima e, quindi, fa in ogni caso fede l'effettiva distanza di 200 m dal punto di captazione.

Articolo 96 - Vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla LN n° 36 del 22.02.2001 per tutto l'Insediamento Urbano presente nel territorio rurale non deve essere superato il limite di espansione di 100 μ T, per induzione magnetica e 5 KV/m per campo elettrico, intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generali alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle ventiquattro ore nelle normali condizioni di esercizio.

3. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generali dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μ T, per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle ventiquattro ore nelle normali condizioni di esercizio.

4. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui al precedente punto 2 del presente Articolo ed alla portata in

corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.

5. Nelle fasce di rispetto non è consentita la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di recupero di edilizia residenziale, produttiva, commerciale, di attrezzature pubbliche ad esclusione degli impianti tecnici.

Articolo 97 - Aree di rispetto di metanodotti

1. Ai sensi di quanto previsto dal DM 24.11.84 nelle aree circostanti i tracciati dei metanodotti, per una misura non inferiore a m 12 dall'asse delle condotte, non sono ammesse nuove costruzioni e ampliamento di edifici esistenti che comportino l'avanzamento dei fabbricati verso la condotta interessata.

Articolo 98 - Aree di rispetto delle linee ferroviarie

1. Ai sensi del DPR n° 753 dell'77.07.80 lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di m 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

Articolo 99 - Vincoli urbanistici

1. Le Tavole di Quadro Propositivo del RU individuano le aree destinate a standard pubblici ed alla realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche.

2. Tali previsioni decadono dopo 5 anni dall'approvazione del presente RU e possono essere reiterati motivatamente.

3. Non costituiscono vincoli preordinati all'esproprio e le previsioni delle infrastrutture (viabilità, verde e parcheggi) nei singoli comparti soggetti a Piani Attuativi in quanto si tratta di previsioni indicative da attuarsi dai privati. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda realizzare direttamente le infrastrutture previste all'interno dei comparti, ai sensi delle presenti Norme di Attuazione, occorrerà apposta variante al RU.

4. Le concessioni edilizie al momento dell'adozione del RU fanno parte del Quadro Conoscitivo di RU.

Articolo 100 - Perimetro dei Centri abitati ai sensi della Legge 765/67 e del Decreto Legislativo 285/92

1. Il presente RU individua, nelle Tavole del Quadro Propositivo, il perimetro dei Centri Abitati ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 17 della legge 6 agosto 1976 n° 765 del D.Lgs 30 aprile 1992 n°285.

Articolo 101 – Interventi soggetti a parere vincolante dell'Autorità di Bacino

Gli interventi soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio, sono:

1. progetti relativi ad opere ed infrastrutture per le quali sia necessaria, ai sensi delle Leggi Regionali vigenti in materia, la procedura di verifica e/o di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di competenza almeno provinciale (Art.8, c.3 PAI);
2. eventuali modifiche del valore della portata duecentennale nella progettazione di opere strutturali, finalizzate alla sicurezza dell'esistente, in relazione a corsi d'acqua minori (Art.9,c.2 PAI);
3. eventuali deroghe all'Art.11 delle presenti Norme di attuazione di RU, previste dall'articolo 9, c.5 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio;
4. qualunque intervento che provochi variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportante movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, avente estensione >1 ha (Art.10, c.2 PAI);
5. tutti gli interventi per i quali, ai sensi dell'Art. 8 e dell'Art. 9 delle presenti Norme di Attuazione di RU è previsto il parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
6. istanze di richiesta di sanatoria di opere abusive in contrasto con le disposizioni contenute agli Artt. 8,9,11,13 che contemplino, ove possibile, la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio che consentano di rendere le opere abusive compatibili con adeguati livelli di sicurezza (Art.32, c.2 PAI);
7. Varianti al Piano Strutturale, al regolamento Urbanistico, Piani Attuativi contenenti varianti al regolamento Urbanistico.

INDICE

MODIFICATE A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI	1
PARTE I – NORME GENERALI	5
Articolo 1 - Finalità e contenuto del Regolamento Urbanistico	5
Articolo 2 - Elaborati costitutivi il Regolamento Urbanistico	6
Articolo 3 - Efficacia del Regolamento Urbanistico	7
Articolo 4 – Deroghe al Regolamento Urbanistico	8
Articolo 5 – Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico	8
Articolo 5 bis. Definizioni e parametri urbanistici ed edilizi	8
PARTE II - NORME FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO .	10
Articolo 6 – Indirizzi generali per l'assetto geomorfologico ed idrogeologico	10
Articolo 7 – Finalità e criteri di applicazione delle norme riguardanti la fattibilità degli interventi nella tutela dell'integrità fisica del territorio	10
Articolo 7bis – Le condizioni di fragilità del territorio	11
CAPO I – LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLE CLASSI DI PERICOLOSITA' DEL PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) PRIMO AGGIORNAMENTO (VARIANTE AL PAI APPROVATO CON D.C.R. N.20/2005, (ADOSSATO DAL COMITATO ISTITUZIONALE NELLA SEDUTA DEL 8 MARZO 2013), AUTORITY DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO	12
Articolo 8 – Limitazioni e prescrizioni per le aree a Pericolosità da frana e salvaguardia delle aree di versante (Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio scala 1:10000, PAI)	12
Articolo 9 – Limitazioni e prescrizioni per le aree a Pericolosità idraulica e salvaguardia del reticolo idrografico ("Carta di riferimento delle Norme di Piano nel settore del rischio idraulico" scala 1:1000 del PAI)	17
CAPO II - LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE CLASSI DI PERICOLOSITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ART.62 L.R. 1/2005 D.P.G.R. N.53/R/2011	29
Articolo 10 –Le classi di fattibilità geomorfologica, sismica ed idraulica e relativi criteri generali	29
Articolo 10bis – Classificazione degli interventi ed attribuzione delle classi di Fattibilità	30
Articolo 11 - Limitazioni e prescrizioni per l'intero territorio comunale	53
Articolo 12 - Disposizioni particolari per le aree in frana	53
Articolo 13- Disposizioni particolari per le aree a pericolosità da frana (P3 e P4 PAI)	53
Articolo 14 - Limitazioni e prescrizioni per le attività e/o impianti potenzialmente inquinanti, salvaguardia degli acquiferi	54
Articolo 15 - Indirizzi generali per il buon assetto della rete idrografica (Art. 9 PAI)	56

Articolo 16 – Prescrizioni per le aree di pertinenza fluviale e ambiti dei corsi d'acqua.....	57
Articolo 17 – La tutela del sistema idrografico minore.....	61
Articolo 18 – Disposizioni per contenere gli effetti dell' impermeabilizzazione dei suoli.....	61
Articolo 19 - Le aree caratterizzate da emergenze geologiche	62
Articolo 20 - Disposizioni particolari per il territorio rurale	63
PARTE III – NORME DEL TERRITORIO RURALE	65
Articolo 21 - Il Territorio Rurale	65
Articolo 22 - Indirizzi generali per il Territorio Rurale	65
Articolo 23 - Prescrizioni di salvaguardia per il Territorio Rurale.....	65
Articolo 24 - Prescrizioni per la tutela, la gestione e la ricostituzione del patrimonio agro-forestale in aree ad alta pericolosità geomorfologia	67
Articolo 25 - Le articolazioni del Territorio Rurale	68
Articolo 26 - Il Territorio del Crinale Appenninico.....	70
Articolo 27 - Il Territorio dei Paesaggi con Prevalente Naturalità.....	72
Articolo 28 - Il Territorio collegato al Sistema Insediativo Storico.....	79
Articolo 29 - Il Territorio dei Paesaggi Agrari	88
Articolo 30 - Area di Prà di Lama e suo intorno ambientale	94
Articolo 31 - Interventi edilizi di nuova costruzione nel Territorio Rurale.....	96
Articolo 32 - Interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente all'interno del Territorio Rurale	98
Articolo 33 - Realizzazione di piscine, parcheggi e campi da gioco nel Territorio Rurale	101
Articolo 34 - Vani ad uso parcheggio coperto	102
Articolo 35 - Interventi di accorpamento volumi esistenti nel Territorio Rurale.....	102
Articolo 36 - Realizzazione di impianti pubblici e di interesse pubblico.....	103
Articolo 37 - Non appartenenza ad aree boscate e/o a castagneto da frutto	103
Articolo 38 - Installazioni di impianti solari	103
Articolo 39 - Le essenze	103
PARTE IV - NORME RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO URBANO	106
Articolo 40 - L'Insediamento Urbano.....	106
Articolo 41 - Indirizzi generali per la tutela e valorizzazione dell'Insediamento Urbano	106

Articolo 41 bis. - Direttive per la qualità degli interventi.....	107
Articolo 41 ter - Valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio	110
Articolo 41 quater - Osservatorio, bilancio dimensionale e monitoraggio del R.U.....	111
Articolo 42 - Le articolazioni dell'Insediamento Urbano	112
Articolo 43 - Riconoscimento dell'Insediamento Urbano	112
Articolo 44 - Perimetro dei centri abitati	113
Articolo 45 - Abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche	114
Articolo 46 - Norme generali per l'Insediamento di matrice storica	114
Articolo 47 - Insediamento di matrice storica	115
Articolo 48 - Aree ed edifici soggetti a normativa specifica	116
Articolo 49 - Interventi edilizi per l'Insediamento di matrice storica	118
Articolo 51 - Alberature esistenti	121
Articolo 52 - Abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche relative all'Insediamento di matrice storica.....	121
Articolo 53 - Le reti di urbanizzazione primaria e gli impianti tecnologici relativi all'Insediamento di matrice storica.....	122
Articolo 54 - Insediamento residenziale recente	122
Articolo 55 - Lotti ineditati all'interno dell'Insediamento residenziale recente	124
Articolo 56- Aree ed edifici soggetti a particolare normativa	131
Articolo 57 - Insediamento residenziale in formazione.....	134
Articolo 58 - Aree soggette a particolare normativa	135
Articolo 59 - Aree a verde privato ed aree non edificate all'interno delle UTOE.....	136
Articolo 60 - Insediamento produttivo recente.....	137
Articolo 61 - Lotti ineditati all'interno dell'Insediamento produttivo recente.....	138
Articolo 62 - Insediamento produttivo in formazione	140
Articolo 63 - Aree soggette a particolare normativa	140
Articolo 64 - Insediamento terziario recente.....	142
Articolo 65 - Insediamento terziario in formazione	143
Articolo 66 - Insediamento turistico ex cartiera Lera	144
Articolo 67 - Area a campeggio di Pontecosi	145

Articolo 68 - Distributori carburante.....	146
Articolo 69 - Aree a parcheggio per l'insediamento terziario a carattere commerciale.....	147
PARTE V - NORME RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE	148
Articolo 70- Le Infrastrutture di comunicazione	148
Articolo 71 - Indirizzi generali per le infrastrutture di comunicazione	148
Articolo 72 - Le articolazioni delle infrastrutture di comunicazione.....	149
Articolo 74 - Percorsi pedonali, ciclabili, percorsi storici.....	150
Articolo 75 - Piazze pedonali	151
Articolo 76- Infrastrutture viarie esistenti.....	151
Articolo 77 - Viabilità di nuova previsione	152
Articolo 78 - Rete ferroviaria	152
PARTE VI - NORME RELATIVE ALLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PUBBLICI	153
Articolo 79 - Le attrezzature e i servizi pubblici	153
Articolo 80 - Indirizzi generali per le attrezzature e i servizi pubblici	153
Articolo 81 - Le articolazioni delle attrezzature e servizi pubblici	153
Articolo 82 - Aree a verde pubblico	158
Articolo 83 - Aree per parcheggio pubblico	158
Articolo 84 - Isole Ecologiche.....	159
PARTE VII	160
Articolo 85 - Caratteristiche dei Piani Attuativi	160
Articolo 86 - Piani Attuativi di iniziativa pubblica	161
Articolo 87 - Piani Attuativi di iniziativa privata	161
Articolo 88 - Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente	162
Articolo 89 - Attuazione anticipata di opere di urbanizzazione primaria	163
Articolo 90 - Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati attraverso intervento convenzionato.....	163
Articolo 91 - Piani di settore	164
PARTE VIII – VINCOLI E RISPETTI	166
Articolo 92 - Vincolo cimiteriale	166

Articolo 93 - Fasce di rispetto alla viabilità	166
Articolo 94 - Vincolo idrogeologico e forestale	166
Articolo 95 - Vincolo di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano	167
Articolo 96 - Vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti	168
Articolo 97 - Aree di rispetto di metanodotti	169
Articolo 98 - Aree di rispetto delle linee ferroviarie.....	169
Articolo 99 - Vincoli urbanistici	169
Articolo 100 - Perimetro dei Centri abitati ai sensi della Legge 765/67 e del Decreto Legislativo 285/92	170
Articolo 101 – Interventi soggetti a parere vincolante dell'Autorità di Bacino	170